

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2023 – 2024 - 2025

N° Rev.	del	motivo
1	20/06/12	Approvazione
2	27/01/14	Inserimento piano per la prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza
3	24/09/14	Integrazione procedura per la gestione del processo contabile civilistico
4	27/07/2015	Introduzione nel gruppo reati societari: modifiche articoli 2621, 2621bis e 2622 c.c. ex L 69 del 27/05/2015 – introduzione nel gruppo reati ambientali dei nuovi reati introdotti nel codice penale ex L 68 del 22/05/2015; inserimento protocollo PRO 19.4 “Adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori.
5	01/02/2016	Aggiornamento delle parti del Modello denominate:” Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e pedissequo Programma Triennale per la Trasparenza”
6	23/12/2016	Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: - individuazione e specificazione del soggetto preposto all’inserimento ed all’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante c.d. R.A.S.A.;
7	30/01/2017	Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: - esplicitazione obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione come determinati dal CdA nel Codice Etico rinvio allo stesso Codice; - esplicitazione dei responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare con indicazione dei soggetti e degli obblighi di pubblicazione, nonché del responsabile incaricato della pubblicazione dei dati nel sito istituzionale aziendale - in tabella sinottica del PTT,; - introduzione del nuovi testi dell’art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” e dell’art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” siccome sostituiti dal D.Lgs. n. 125/2016 ; - introduzione del nuovo testo dell’art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati” siccome sostituito dalla L n. 170/2016; - introduzione dell’art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” siccome sostituito dall’art. 1 L n. 199/2016.
8	29/09/2017	Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: - nuovo testo dell’Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati” modificato con l’art. 3 D.Lgs. n.202/2016 e con l’art. 3 n.38/2017 ed introduzione dell’Art. 2635 ter c.c. “Pene accessorie” rispettivamente con l’art. 4 comma 1 e l’art. 5 comma 1 D.Lgs. 38/2017; - aggiornamento procedura gestione del rischio di cui all’art. 648 ter-1 “autoriciclaggio”
9	24/01/2018	Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione su società in house rientranti nell’ambito dell’art. 5 D.Lgs. 50/2016, in ricezione delle misure di cui alla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 – triennio 2018 – 2019 – 2020: - integrazione paragrafo 8.8 accesso civico ed accesso civico generalizzato e relative procedure ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 5 commi I e II nel testo modificato dall’art. 6 D.Lgs. n.97/2016; - migliore specificazione del sistema delle segnalazioni ex L 179/2017; - aggiornamento calcolo del livello del rischio e verifica aree di attività aziendale.
	29.01.2019	Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2019 – 2020 – 2021:

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 2 di 264

10		<ul style="list-style-type: none"> - introduzione reato di cui all'art. 604-bis c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” introdotto dall'art. 5 comma 2 L 20/11/2017 n.167 e dall'art. 2 comma 1 lett i) D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21; - ex art. 1, comma 5, lett. a), L. n. 3 del 9 gennaio 2019, modifica testo: dell'art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” per modifica 1° comma; dell'art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione” per modifica entità della pena; dell'art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite” per modifica 1° comma; dell'art. 2635 “Corruzione fra privati” c.c. per abrogazione del 5° comma; dell'art. 2635 bis “Istigazione alla corruzione tra privati” per abrogazione del 3° comma; - inserimento nominativo società di revisione.
11	28/10/2019	<p>Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2019 – 2020 – 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riorganizzazione dei soggetti responsabili dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati; - recezione nomina nuovo soggetto RASA; - modifica dei parametri per il calcolo del rischio e del rischio residuo ed aggiornamento; - recepimento protocollo “PRO 00 Protocollo di uniformazione delle segnalazioni e flussi informativi”; - introduzione degli artt. 1 “Frode in competizioni sportive” e 4 “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” L n. 401 del 1989 ex art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 nuovo gruppo reati gruppo (N) “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” – articolo inserito ex art. 5 L n.39 del 3 maggio 2019;
12	27/01/2020	<p>Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2020 – 2021 – 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento lista reati introdotti nel D.Lgs. 231/2001 nel tempo; - eliminazione dei refusi di testo ed uniformazione sigla piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza – piano anticorruzione - in PTPCT; - migliore specifica delle misure organizzative di carattere generale e della rotazione del personale, del Monitoraggio e dei soggetti della prevenzione; - precisazioni sull'utilizzo dei criteri di valutazione del rischio.
13	30/03/2021	<p>Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2021 – 2022 – 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo reati (A) degli articoli: art. 322 bis “ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”, Art. 356 c.p. “Frode delle pubbliche forniture”, Art. 2, L. 898/1986 “frode in agricoltura” inseriti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Gruppo reati (A) contro la P.A. ex D.Lgs. 75/2020; - Gruppo reati (P): Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 ex L. 157/2019 e D.Lgs. 75/2020; - Gruppo reati (Q): Reati doganali (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01) D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 ex L. 157/2019 e D.Lgs. 75/2020.
14	31/01/2022	<p>Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2022 – 2023 – 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento del richiamo al Protocollo 01 “Protocollo di uniformazione della gestione delle segnalazioni e flussi di comunicazione fra gli Organi aziendali e l'OdV ed il RPCT” adottato per l'armonizzazione in un unico documento delle procedure di gestione di tutte le tipologie di segnalazioni, in applicazione delle “linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” approvate con delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 emanate in aggiornamento della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)”.
15	28/03/2023	<p>Aggiornamento Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2023 – 2024 – 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento Gruppo reati (I1) ricezione dei reati introdotti dal D.Lgs. 8/11/2021 n. 184 per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti all'Art. 25 octies.1.; - modifica del testo degli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8/11/2021 n. 195 per la lotta al riciclaggio; - inserimento Gruppi reati (T) e (T1) ricezione introdotti dall'art.3 della legge n.9/2022, entrata in vigore la legge 23 marzo 2022, all'art.25-septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all'art. 25-duodevices rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” - modifica rubrica paragrafo 7.8 “Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse – protocollo di gestione del rischio e verifiche del RPCT e dell'O.d.V.” con migliore specifica della procedura attivata per il rispetto dell'obbligo di dichiarazione di assenze di cause di conflitto di interesse nonché di cause di inconfiribilità/incompatibilità ex art. 42 D.Lgs. n. 50/2016; - integrazione e raccordo ed aggiornamento rubrica paragrafo 7.10 “Inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013 e attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage) comma 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001”

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 3 di 264

		<ul style="list-style-type: none"> - revisione paragrafo 7.20 <i>"Monitoraggio e soggetti della prevenzione"</i> migliore specifica caso di assenza temporanea del RPCT con assunzione pro tempore delle funzioni da parte del CdA ed eventuale nomina da parte del CdA di nuovo RPCT in caso di sua vacatio; - revisione paragrafo 7.4 <i>"Calendarizzazione delle attività previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, misure organizzative di carattere generale e rotazione del personale"</i> con esplicitazione del monitoraggio espletato dal RPCT e dall'O.d.V.; - ai soli fini di completezza aggiornamento testi dei reati di Market Abuse Gruppo (D) Art 184 Legge del 18 aprile 2005, n. 62 <i>"Abuso di informazioni privilegiate"</i> e Art 185 Legge del 18 aprile 2005, n. 62 <i>"Manipolazione del mercato"</i>; - ai soli fini di completezza aggiornamento testi nei reati informatici GRUPPO - (G): Art. 635-bis c.p. <i>"Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"</i> Art. 635-ter c.p. <i>"Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"</i> Art. 635-quater c.p. <i>"Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"</i>, Art. 635-quinquies c.p. <i>"Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"</i> - inserimento ai soli fini della completezza di richiamo reati informatici GRUPPO - (G) dell'art. - Art. 1. <i>"Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"</i> - D.L. 21/09/2019 n. 105 PUBBLICA SICUREZZA SERVIZI SEGRETI - aggiornamento testi reati transnazionali GRUPPO - (H) Art. 416 c.p. <i>"Associazione per delinquere"</i>, Art. 416-bis c.p. <i>"Associazione di tipo mafioso"</i> e richiamo testo Art. 416-ter - <i>"Scambio elettorale politico-mafioso"</i>, integrazione testo Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 <i>"Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"</i> e richiamo esplicito per completezza di sistema all'Art. 2 comma 1 D.Lgs. 109/2012 <i>"attuazione direttiva CEE 2009/52/CE introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"</i> introduzione reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01) - GRUPPO - (H1) - aggiornamento testi reati in materia di violazione del diritto d'autore GRUPPO - (P): art. 171 L n. 633/1941.
--	--	--

SOMMARIO

<u>PARTE GENERALE</u>	9
<u>1 CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001</u>	10
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D.LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE	10
1.2 ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	12
1.3 EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO	13
<u>2 CAPITOLO II – SANZIONI</u>	13
2.1 TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI	13
<u>3 CAPITOLO III – TIPO SOCIETARIO E MODELLO ADOTTATO.</u>	14
3.1 LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ	14
3.2 I SOCI	15
3.3 GLI ORGANI	15
3.4 MODELLO ADOTTATO DA SO.GE.NU.S.	21
3.5 FINALITÀ DEL MODELLO	21
3.6 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	22

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 4 di 264

3.7	COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA	23
3.8	PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	24
4	<u>CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	25
4.1	COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.2	POTERI E COMPITI	27
4.3	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.4	SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	32
4.5	L’ATTIVITÀ DI RELAZIONE DELL’OdV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	33
4.6	AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	34
5	<u>CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO E DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA</u>	35
5.1	FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO E DEL CONNESSO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)	35
5.2	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	35
5.3	INFORMAZIONE ALLE SOCIETÀ DI SERVICE	35
5.4	INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNERS	36
6	<u>CAPITOLO VI – CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE</u>	36
6.1	CODICE DI COMPORTAMENTO	36
6.2	PARTE GENERALE	36
6.3	PARTE SPECIALE	45
6.4	SISTEMA DISCIPLINARE	46
6.4.1	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	47
6.4.2	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	49
6.4.3	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	50
6.4.4	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SINDACI	50
6.4.5	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI SERVICE, CONSULENTI E PARTNERS	50
6.4.6	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE	50
7	<u>PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)</u>	52
7.1	PREMESSE NORMATIVE	52
7.2	SOGGETTI PREPOSTI: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (C.D. RPC), RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (C.D. RT), RESPONSABILE DELL’INSERIMENTO E DELL’AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE (C.D. RASA)	57

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONE: VIA CARRACCIANA, 12 - 50030 MARC' DI MARCIANO (SP) - 50030 TEL. 0573 234989 / 234998 FAX 0573 234989 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 5 di 264

7.3	OBIETTIVI DEL CDA E PROCEDURE DI FORMAZIONE E DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. E DEL MODELLO 231 IN CUI LO STESSO È INSERITO.....	58
7.4	CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA, MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE E ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	59
7.5	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (C.D. “MAPPATURA DEI RISCHI”).....	64
7.6	I RAPPORTI TRA P.T.P.C.T., CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E CODICE ETICO	77
7.7	RESPONSABILITÀ E SISTEMA DISCIPLINARE.....	78
7.8	OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE – PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO E VERIFICHE DEL RPCT E DELL’O.D.V.....	78
7.9	FORMAZIONE	80
7.10	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI EX D.LGS. 39/2013 E ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (PANTOUFLAGE) COMMA 16-TER NELL’ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001.....	81
7.11	MECCANISMI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	83
7.12	MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY.....	84
7.13	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA DEL P.T.P.C.T.	84
7.14	INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI.....	85
7.15	PUBBLICITÀ DEL PIANO.....	85
7.16	TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ.....	85
7.17	PRIVACY	85
7.18	INIZIATIVE PER PROMUOVERE UN ADEGUATO LIVELLO DI TRASPARENZA	86
7.19	ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E RELATIVE PROCEDURE.	86
7.20	MONITORAGGIO E SOGGETTI DELLA PREVENZIONE	87
7.21	ADOZIONE PIANO PER LA TRASPARENZA	89
7.22	ENTRATA IN VIGORE DEL PROGRAMMA E SUO AGGIORNAMENTO.....	89
7.23	ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DELLA TRASPARENZA NEL TRIENNIO.....	90
	<u>PARTE SPECIALE.....</u>	<u>95</u>
8	<u>CAPITOLO I – I DESTINATARI.....</u>	<u>96</u>
9	<u>CAPITOLO II – REGOLE GENERALI.....</u>	<u>96</u>
9.1	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	98
10	<u>CAPITOLO III – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>101</u>
10.1	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GRUPPO - (A).....	101
10.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	115
10.3	PROCEDURE SPECIFICHE – PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	115


<u>11</u>	<u>CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI</u>	127
11.1	TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI GRUPPO - (E) (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)	127
11.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	142
11.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	142
<u>12</u>	<u>CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA</u>	150
12.1	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA GRUPPO - (C)	150
12.2	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA GRUPPO - (C1)	153
12.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	154
12.4	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI GESTIONE DEI RISCHI	155
<u>13</u>	<u>CAPITOLO VI – MARKET ABUSE</u>	155
13.1	TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI MARKET ABUSE GRUPPO - (D)	155
13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	157
13.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	157
<u>14</u>	<u>CAPITOLO VII – DELITTI CONTRO LA PERSONA</u>	157
14.1	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONA GRUPPO - (E)	157
14.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	163
14.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	163
<u>15</u>	<u>CAPITOLO VIII – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO</u>	163
15.1	TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO GRUPPO - (F)	163
15.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	168
15.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	168
<u>16</u>	<u>CAPITOLO IX – REATI INFORMATICI</u>	169
16.1	TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI GRUPPO - (G)	169
16.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	181
16.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	181
<u>17</u>	<u>CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI</u>	181
17.1	TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI GRUPPO - (H)	181

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 7 di 264


17.2	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01) - GRUPPO - (H1).....	187
17.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	188
17.4	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	188
18	<u>CAPITOLO XI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE</u>	188
18.1	TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE GRUPPO - (I).....	188
18.2	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI GRUPPO - (II).....	190
18.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	191
18.4	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	191
19	<u>CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</u>	193
19.1	TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO GRUPPO - (H) ...	193
19.2	CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.....	194
19.3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE SPECIFICHE	195
20	<u>CAPITOLO XIII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA</u>	204
20.1	TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA GRUPPO - (M).....	204
20.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	206
20.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	206
21	<u>CAPITOLO XIV– REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA</u>	206
21.1	TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO - (N)	206
21.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	212
21.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	212
22	<u>CAPITOLO XV– REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u>	213
22.1	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO – (O) 213	
22.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	216
22.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	216
23	<u>CAPITOLO XVI– REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE</u>	217

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 8 di 264

23.1	TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO - (P)	217
23.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	222
23.3	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	222
<u>24</u>	<u>CAPITOLO XVII– REATI AMBIENTALI</u>	<u>222</u>
24.1	TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI E RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO - (Q)	222
24.2	CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011	239
24.3	ATTIVITÀ SENSIBILI	244
24.4	PROCEDURE SPECIFICHE PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEI RISCHI	245
<u>25</u>	<u>CAPITOLO XVIII – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA</u>	<u>248</u>
25.1	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO - (R)	248
<u>26</u>	<u>CAPITOLO XVII– REATI TRIBUTARI E DOGANALI</u>	<u>250</u>
26.1	TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI E RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO - (R)	250
26.2	TIPOLOGIA DEI REATI DOGANALI E RISCHI PER SO.GE.NU.S. GRUPPO - (R)	259
<u>27</u>	<u>CAPITOLO XVIII – DELITTI CONTROIL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</u>	<u>260</u>
27.1	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RISCHI PER SOGENUS S.P.A. GRUPPO - (S)	260
27.2	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E RISCHI PER SOGENUS S.P.A. GRUPPO - (S1)	263

 <p>SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CARRACINA, 12 50030 MARE DI MARILETTI (SP) 50030 TEL. 0573 20480 / 770018 Fax 0573 20480 www.so.ge.nu.s.com</small></p> <p><small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 50030 Ponte in Piazza di Spina 50030 TEL. 0573 205000 Fax 0573 205011 www.so.ge.nu.s.com</small></p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 9 di 264

PARTE GENERALE

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CARRACINA, 12 50030 MARE TO MARELLI (SP) 50030 TEL. 0573 23488 / 23489 FAX 0573 23488 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 10 di 264

1 CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001

1.1 Quadro normativo di riferimento ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società¹.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.


Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);

¹ La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 11 di 264

- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j) abusi di mercato (art. 25-sexies);
- k) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies);
- l) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- m) reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
- n) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- p) reati ambientali (art. 25-undecies);
- q) Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto il delitto "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
- r) La legge 06 novembre 2012 n. 190 ha introdotto i delitti di "induzione indebita a dare o promettere utilità" previsto dall'art. 319 quater c.p. e di "corruzione fra privati" previsto dall'art. 2635 c.c..
- s) Il D.Lgs. 04 marzo 2014 n. 39 ha introdotto il delitto di "Adescamento di minorenni" previsto dall'art. 609 undecies c.p..
- t) La L 15 dicembre 2015 n. 186 art. 3 ha introdotto l'art. 648-ter 1 c.p. "Autoriciclaggio".
- u) La Legge n. 68/2015 del 22/05/2015 ha introdotto i seguenti articoli: Art. 452 bis c.p. "inquinamento ambientale", Art. 452 quater c.p. "disastro ambientale", Art. 452 quinquies c.p. "delitti colposi contro l'ambiente", Art. 452 sexties c.p. "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", Art. 452 octies c.p. "Circostanze aggravanti";
- v) La Legge n. 69/2015 del 27/05/2015 ha modificato il testo dell'Art. 2621 c.c. "false comunicazioni sociali";
- w) La Legge n. 69/2015 del 27/05/2015 ha introdotto l'Art. 2621 bis c.c. "fatti di lieve entità" e ha modificato il testo dell'Art. 2622 c.c. "false comunicazioni sociali delle società quotate";
- x) Il D.Lgs. n. 125/2016 ha modificato il testo dell'art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate" e dell'art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata";
- y) La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603 bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- z) Il D.Lgs. 38/2017 ha riformulato il nuovo testo dell'Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" modificato con l'art. 3 D.Lgs. n.202/2016 e con l'art. 3 n.38/2017 ed ha introduzione dell'Art. 2635 ter c.c. "Pene accessorie" rispettivamente con l'art. 4 comma 1 e l'art. 5 comma 1;
- aa) L'art. 5 comma 2 della Legge n. 167/2017 e L'art. 2 comma 1 lett i) del D.Lgs. n. 21/2018 hanno introdotto l'Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa";

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 12 di 264

- bb) modifica testo dell'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) per abrogazione del 5° comma e dell'art. 2635 bis "Istigazione alla corruzione tra privati" per abrogazione del 3° comma ex art. 1, comma 5, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3;
- cc) ex art. 1, comma 5, lett. a), L. n. 3 del 9 gennaio 2019, modifica testo: dell'art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" per modifica 1° comma; dell'art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" per modifica entità della pena; dell'art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite" per modifica 1° comma;
- dd) introduzione degli artt. 1 "Frode in competizioni sportive" e 4 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" L n. 401 del 1989 ex art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 nuovo gruppo reati gruppo (N) "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" – articolo inserito ex art. 5 L n.39 del 3 maggio 2019.

1.2 Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.


La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 13 di 264

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

1.3 Efficace attuazione del Modello

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2 CAPITOLO II – SANZIONI

2.1 Tipologia di sanzioni applicabili


Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 14 di 264

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3 CAPITOLO III – TIPO SOCIETARIO E MODELLO ADOTTATO.

3.1 Le caratteristiche della società

La SO.GE.NU.S. S.p.a. è società per azioni costituita il 12/10/1988, a totale capitale pubblico ed avente ad oggetto lo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore e nell'interesse dei territori degli Enti Pubblici Locali azionisti della società SO.GE.NU.S. S.p.a. e degli Enti pubblici Locali soci degli azionisti della stessa e/o per il tramite di loro società.

Tali servizi e attività di interesse generale consistono nella raccolta dei rifiuti solidi urbani e nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi attraverso:


- l'esercizio dello smaltimento dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, speciali non assimilabili agli urbani, nonché nell'esercizio degli impianti e dei servizi individuati dai Piani Regionali e Provinciali per la gestione dei rifiuti;
- nell'effettuare la progettazione, la costruzione, la manutenzione, l'organizzazione, il riordino e la gestione di servizi e di impianti complementari e comunque connessi con quelli sopra indicati.

Pertanto, quella sopra descritta deve intendersi quale attività di interesse pubblico svolta dalla SOGENUS S.p.a..

Inoltre, la SO.GE.NU.S. S.p.a. potrà effettuare anche le seguenti ulteriori attività:

1. l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole-zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;
2. il trattamento e la trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto terzi;
3. l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie, per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche;
4. la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali o non dei rifiuti solidi e liquidi.

Per l'attuazione del suddetto oggetto sociale la SOGENUS S.p.a., qualora l'organo amministrativo societario le reputerà ad esso strumentali, potrà compiere anche operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, nonché potrà partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito,

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 15 di 264

banche, società e privati, concedendo l'opportune garanzie reali, concedere fideiussione, avalli e garanzie legali.

Per tutto quanto qui non esplicitamente previsto si rinvia alle norme di cui allo statuto della società SOGENUS SPA, che si intenda qui esplicitamente riportato e trascritto.

3.2 I soci

Enti Pubblici Locali nel numero di 13 comuni compreso il Comune Moie di Maiolati Spontini proprietario della discarica, oltre la Società CIS S.r.l. – e la società ANCONA AMBIENTE S.p.a., i cui rappresentanti, riuniti nell'Assemblea di coordinamento svolgono l'attività di controllo analogo sulla SOGENUS S.p.a..

3.3 Gli organi


(1)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Questa se regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto societario, obbligano tutti i soci.

Sia quelle ordinarie che straordinarie vengono convocate dagli amministratori. Compiti dell'**Assemblea dei Soci** sono:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;
2. l'approvazione degli amministratori designati dai soci e la loro revoca ad eccezione di quello designato dal Comune di Maiolati Spontini revocabile solo da questo ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c. e sempre nell'osservanza di quanto previsto dallo statuto; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ovvero del soggetto al quale è demandato il controllo contabile qualora previsto;
3. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
4. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. autorizza l'organo amministrativo, mediante delibera ex art. 2364 c.c., al compimento dei seguenti atti:
 - ⤴ acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel bilancio preventivo;
 - ⤴ compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad € 300.000,00 (trecentomila/00);
 - ⤴ compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad € 200.000,00 (duecentomila/00);
 - ⤴ vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
 - ⤴ locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

Il suo funzionamento è disciplinato dallo statuto societario secondo le norme del codice civile Libro V Titolo V Capo I e Capo V società per azioni, cui si rinvia per la più compiuta trattazione.

(2)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per disposizioni statutarie potranno essere nominati amministratori anche non soci.
 In ogni caso la maggioranza deve sempre essere costituita da amministratori nominati dall'**Assemblea dei Soci**.
 Sui organi sono:

(2a)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** spettano i poteri di rappresentanza della società compreso l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni siccome fissate dall'art. 22 dello statuto e qui di seguito evidenziate.

(2b)

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

È Nominato dal Comune di Maiolati Spontini ed è revocato solo da questo Ente.
 Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

Il Consiglio di Amministrazione, in base al combinato disposto degli artt. 17 e 22 dello statuto nomina:

1. un **segretario** che può essere anche persona estranea al consiglio;
2. un **Direttore Generale** cui, tramite apposite delibere nei suoi limiti di competenza, delega i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale che di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, vengono indicati:

(3)

Il Direttore Generale

- a) aderisce agli incanti, licitazioni e trattative private con Enti Pubblici Locali e privati, stipulando i relativi contratti;
- b) concede sub-appalti ed in genere compie tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali;
- c) compera e vende merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negozia, gira ed esige vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 17 di 264

effetto di commercio, firma le relative girate e quietanze, esige crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firma e quietanza ricevute liberatorie e discariche, transige e concede abbuoni e sconti, fa versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;

- d) fa e ritira qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato e istituto compresa la cassa depositi e prestiti, rilascia gli opportuni discarichi e liberazioni, ritira merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;
- e) promuove qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuove procedimenti per decreto ingiuntivo, promuove sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi, revoca, interviene nei giudizi fallimentari e fa operazioni fallimentari quando possa essere richiesto dalla relativa procedura, fa qualunque pratica in via amministrativa anche presso autorità governative, regionali, provinciali e comunali, redigere, firma e presenta ricorsi e ricorre contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;
- f) partecipa a collaudi e liquidazioni;
- g) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sospende i dipendenti, eccettuati i dirigenti;
- h) propone al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca dei dipendenti;
- i) nomina procuratori per la firma di atti di sua competenza;
- j) rilascia pagherò diretti, accetta tratte;
- k) compie tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche od Istituti di Credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituisce in pegno o cede crediti che la società vanta presso i Comuni ed altri Enti Pubblici Locali, richiede a terzi di garanzie fidejussorie, nell'interesse della società assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della società.

Rimangono di competenza del **Consiglio di amministrazione**:

- ⤴ I poteri non delegabili a norma di legge;
- ⤴ l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
- ⤴ l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;
- ⤴ la concessione di fidejussioni da parte della società;
- ⤴ il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
- ⤴ il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;
- ⤴ stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;
- ⤴ stipulare accordi collettivi di lavoro.

Inoltre, sentito il parere e/o le proposte del **Direttore Generale**, il **Consiglio di Amministrazione**:

- ✦ pianifica a medio termine lo sviluppo aziendale ivi compresa la dotazione del personale;
- ✦ definisce gli indirizzi della politica commerciale e tariffaria;
- ✦ definisce ed attua le scelte imprenditoriali di carattere strategico comprese quelle inerenti gli investimenti di rilevante importanza che si traducono nelle scelte per la redazione del bilancio preventivo.

Il **Consiglio di Amministrazione** nomina anche il **Direttore Tecnico**, fra gli iscritti agli albi dei geologi e/o degli ingegneri, cui spetta la gestione tecnica di tutti gli impianti conformemente alle prescrizioni contenute negli atti amministrativi che autorizzano l'esercizio delle attività e risponde del suo operato direttamente al **Direttore Generale**.

(4)

Il Direttore Tecnico

In particolare, il **Direttore Tecnico**, osservando le modalità previste dalla convenzione o dal mansionario:

- ✦ assicura e verifica che ogni attività autorizzata sia svolta in conformità e nel rispetto scrupoloso dei progetti autorizzati dalla Regione Marche e dal Comune di Maiolati Spontini;
- ✦ dispone e vigila sulla attuazione di tutte le attività affinché siano rispettate le disposizioni di legge in materia ambientale atte a prevenire ogni possibile inquinamento;
- ✦ riferisce tempestivamente al **Direttore Generale** con facoltà di riferire anche al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** se ritenuto opportuno e necessario, ogni notizia e fatto di rilevante importanza ai fini della corretta e sicura gestione degli impianti, nel rispetto delle leggi in materia;
- ✦ può rappresentare la società presso gli Enti Pubblici Locali, gli organi di controllo e in giudizio, esclusivamente nel suo ruolo di **Direttore Tecnico**.

(5)

IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio dei sindaci svolge i compiti e le verifiche previste dagli articoli che vanno dal 2403 al 2409 del codice civile e si compone di tre sindaci effettivi con nomina di due sindaci supplenti. Tutti sono designati dal Comune di Maiolati Spontini, dalla società "ANCONA AMBIENTE S.p.a." con sede ad Ancona e dalla società "CIS S.r.l." con sede a Maiolati Spontini (AN) e sono nominati con delibera dell'assemblea degli azionisti. Il sindaco designato dal Comune di Maiolati Spontini assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile ovvero da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2409 – bis comma III c.c. Dal Collegio Sindacale stesso.

(6)

ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 19 di 264

E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E/O ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO DIRETTO

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto societario, sempre per la regolamentazione dei servizi e/o delle attività in affidamento diretto, i soci possono definire dei disciplinari nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti e dei regolamenti comunali e dello stesso statuto societario, che prevedano la regolamentazione dei servizi e/o delle attività affidate direttamente alla società dagli azionisti o dai soci degli azionisti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e/o attività e sulla relativa gestione.

L'**Assemblea di Coordinamento** è appunto l'organismo di controllo che assicura la subordinazione della società agli azionisti per l'espletamento in regime di affidamento diretto di servizi e/o attività. Sicché la società è soggetta ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli azionisti esercitano sulle proprie funzioni e attività, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione alle forme di controllo disciplinate nello statuto societario ed all'azione di controllo esercitata a mezzo dell'**Assemblea di Coordinamento** in oggetto.

Pertanto, gli Enti Pubblici Locali azionisti della SOGENUS S.p.a. e gli Enti Pubblici Locali soci degli azionisti della stessa esercitano il suo controllo attraverso l'**Assemblea di Coordinamento** che è formata dai legali rappresentanti degli Enti Pubblici Locali azionisti della SOGENUS S.p.a. o loro delegati e dai legali rappresentanti dalla società "ANCONA AMBIENTE S.p.a." con sede ad Ancona e dalla società "CIS S.r.l." con sede a Maiolati Spontini (AN) o loro delegati.

Il funzionamento dell'**Assemblea di Coordinamento** è finalizzato, unitamente alle altre eventuali pattuizioni tra i soggetti ad essa partecipanti, ad assicurare agli Enti Pubblici Locali affidanti capacità di indirizzo e di controllo sulle decisioni e sugli atti fondamentali della SOGENUS S.p.a.. In ogni caso le altre eventuali pattuizioni di cui sopra dovranno essere definite mediante apposite convenzioni da stipularsi tra i soci della SOGENUS S.p.a..

In particolare l'**Assemblea di Coordinamento** assicura, da parte degli azionisti e dei soci degli azionisti, il controllo congiunto sull'attività societaria e sull'attività gestionale esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alle decisioni degli azionisti sulla base dello statuto societario e, quindi:

- ⤴ esprime parere preventivo su tutti gli atti di competenza dell'assemblea straordinaria nonché sul bilancio, sui piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della SOGENUS S.p.a. e sugli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'art. 2364 c.c.;
- ⤴ verifica, prima dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio, lo stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al punto che precede, esprimendo il relativo parere, esercitando in tale forma il controllo sulle attività della SOGENUS S.p.a.. A tal fine il **Consiglio di Amministrazione** trasmetterà all'**Assemblea di Coordinamento** la necessaria documentazione dieci giorni prima dell'assemblea;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 20 di 264

- ▲ procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell' **Assemblea dei Soci**, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'**Assemblea** medesima;
- ▲ visiona e discute gli atti fondamentali della SOGENUS S.p.a. prima che gli stessi siano approvati dagli organi societari preposti al loro controllo e, in ogni caso, tali atti non possono essere approvati se l'**Assemblea di Coordinamento** non abbia preventivamente formulato il parere di propria competenza al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ovvero non sia inutilmente scaduto il relativo termine di dieci giorni dalla ricezione della documentazione in oggetto poiché in tal caso la stessa si ha per approvata;
- ▲ può sempre formulare osservazioni, indirizzi e pareri che rispondano a criteri di efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione della società e tali da non comportare disavanzi di bilancio.

(6a)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO

Di norma coincide con il sindaco del Comune di Maiolati Spontini ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da un Presidente nominato alla prima seduta, a maggioranza tra i componenti dell'**Assemblea** stessa.

Quest'ultima è regolarmente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% del capitale sociale posseduto nella società SOGENUS S.p.a. e delibera con il voto favorevole di almeno cinque componenti che rappresentino la suddetta quantità di capitale sociale. In ogni caso per la validità delle decisioni inerenti la gestione del sito e le attività di smaltimento nei due comparti di discarica, è comunque necessario il voto favorevole del Comune di Maiolati Spontini, proprietario della discarica.

Ogni verbale di riunione debitamente sottoscritto dal **Presidente** e dal segretario sarà inviato al **Consiglio di Amministrazione** della SOGENUS S.p.a..

(7)


ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ SOGENUS S.P.A.

In base all'art. 34 dello statuto la società uniforma costantemente la propria attività ai principi dell'economia di mercato e dell'interesse economico della società stessa e dei suoi soci.

Per quanto attiene le attività relative alla gestione dei servizi affidati segue le norme di diritto pubblico di riferimento e, quindi, quanto alla gestione dei rifiuti urbani le norme di servizio pubblico locale mentre per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi le norme per i servizi di interesse generale e quelle specifiche del settore.

(8)

SOCIETÀ DI REVISIONE

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 60030 MARCHE DI MARCONI (MC) 60030 TEL. 0733 734961 / 734962 FAX 0733 734969 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 21 di 264

La società incaricata della revisione contabile dei conti è la: Ernst & Young S.p.a..

1.3 Regime delle procure e delle deleghe

I poteri di cui ai suddetti punti sub (2), (3) e (4) sono tutti attribuiti ed esercitati secondo quanto previsto dalla statuto e dal regolamento societario e qui succintamente sopra riportati.

Oltre alle deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione al **Direttore Generale** Dott. Mauro Ragaini, vi è un'ulteriore delega al Geologo Dott. Massimo Mosca quale **Direttore Tecnico** della discarica gestita dalla società.

3.4 Modello adottato da SO.GE.NU.S.

SO.GE.NU.S. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partners d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, SO.GE.NU.S. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

3.5 Finalità del Modello


Attraverso l'adozione del Modello SO.GE.NU.S. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SO.GE.NU.S., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali SO.GE.NU.S. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;

informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 22 di 264

3.6 Linee guida CONFINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001".


L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida Confindustria è del marzo 2014 parimenti giudicato adeguato ed idoneo a conclusione dello stesso iter di esame.

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,
- mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARSIA DI MARULITTU SPICHERO (TR) TEL. 0724.704000 / 704001 FAX 0724.704000 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 POMERIO DI MARULITTU SPICHERO (TR) TEL. 0724.704000 FAX 0724.704000 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 23 di 264

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

SO.GE.NU.S., durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.

3.7 Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio della stessa.

SO.GE.NU.S. ha deciso di migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a SO.GE.NU.S. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- ▲ tipologia dell'impresa,

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 24 di 264


- ⤴ quadro normativo applicabile alla società,
- ⤴ esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- ⤴ livello di centralizzazione dei poteri,
- ⤴ indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- ⤴ separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- ⤴ adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- ⤴ job description,
- ⤴ procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale s'introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati.

3.8 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, SO.GE.NU.S. ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 20.06.2012; mentre con la delibera del 14.09.2012 ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Le successive revisioni ed aggiornamenti come da prospetto rappresentato in copertina del presente documento.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICOLA, 12 - 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724881 / 724882 FAX 0773.724889 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 25 di 264

4 CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.09.2012, la Società ha affidato la funzione di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del presente Modello, ad un Organismo di Vigilanza (di seguito denominato "OdV").

SO.GE.NU.S. ha scelto un OdV monocratico dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale compito è stato affidato alla seguente figura professionale:

- avvocato-giurista d'impresa

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere da esso utilizzato a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto d'interesse. I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) **autonomia**: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo deve avere la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte delle funzioni aziendali. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale, ad eccezione del CdA a cui risponde.

L'Organismo è, inoltre, autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) **indipendenza**: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal CdA.


c) **professionalità**: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile ed essere dotato delle competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) **continuità d'azione**: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

L'OdV rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo, soggetta a conferma annuale da parte del CdA a seguito della rendicontazione del lavoro svolto.

L'OdV deve rivestire personalmente i requisiti d'indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 26 di 264


- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del componente;
- avvio di indagine nei suoi confronti su reati menzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;
- allorché venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
 - III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

L'Organismo di Vigilanza cessa il suo ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di lavoro sleale o non corretto tale da non garantire l'indipendenza di giudizio;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 27 di 264

- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

4.2 Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il membro dell'OdV dovrà verbalizzare i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.


All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partners e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:


a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SO.GE.NU.S., soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.70490 / 70491 FAX 0773.70499 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 28 di 264

essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati e, in particolare al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed al **Responsabile della Trasparenza**, nominato ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l’emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
 - attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
 - coordinamento con le altre funzioni aziendali, compreso il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed il **Responsabile della Trasparenza**, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello per il rispetto del Piano anticorruzione in esso contenuto;
- b) di aggiornamento:
- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verifica dell’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
 - aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
 - valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
 - monitoraggio dell’aggiornamento dell’organigramma aziendale, ove è descritta l’organizzazione dell’ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
- c) di formazione:
- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, alla L 190/2013 ed al D.Lgs. 33/2013;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 29 di 264

- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello,
 - monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- d) sanzionatorie:
- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
 - coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
 - aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partners o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 30 di 264

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partners e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SO.GE.NU.S. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della L 190/2012 e L 179/2017.

In particolare, valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV all'OdV ed al RPCT, eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello e pedissequo Piano per la Prevenzione della Corruzione che possano integrare i reati ivi previsti o, comunque di comportamenti non in linea con il presente Modello e pedissequo Piano per la Prevenzione della Corruzione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- tali segnalazioni devono comunque essere formulate per iscritto, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV ed al RPCT eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partners, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- è garantita, comunque ed in ogni caso, la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SO.GE.NU.S. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, così come meglio specificato al paragrafo 7.11 che segue.

I canali con cui un dipendente SO.GE.NU.S. può effettuare la segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire, con le modalità sopra riportate, al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV ed al RPCT.

Comunque ed in ogni caso sia il diretto superiore che l'OdV ed il RPC e RT nelle attività di gestione della segnalazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante garantendolo, altresì, da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 31 di 264

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione come specificato nel successivo paragrafo 4.4.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di SO.GE.NU.S., come consulenti, fornitori, partners, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV ed al RPCT.

Le segnalazioni giungono all'OdV ed al RPCT tramite un indirizzo di posta (Via Petrarca, 9, 60030, Moie di Maiolati Spontini (AN)), un numero di telefono (0731705088), un numero di fax (0731705111) ed una casella di posta elettronica (odv@sogenus.com) cui è riservato l'accesso al solo membro dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute anche unitamente al RPCT che a tal fine invia all'OdV i propri rapporti, intraprendendo anche con questi eventuali azioni ispettive ed informando del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV ed al RPC e RT le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal presente Modello e dal connesso Piano anticorruzione, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano SO.GE.NU.S. o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partners, società di service;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal presente Modello e dal connesso Piano anticorruzione ;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di SO.GE.NU.S. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione inerenti situazioni problematiche rispetto al Decreto;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIOLA, 12 - 05030 MARECCHIA DI MANFROTTO (TUSCANIA) (TR) TEL. 0773 214000 / 214001 FAX 0773 214000 www.sogenus.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 POMERIO (TUSCANIA) (TR) TEL. 0773 214000 FAX 0773 214001 www.sogenus.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 32 di 264

- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società. Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:
- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SO.GE.NU.S. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla L 190/2012;
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partners che operano per conto di SO.GE.NU.S. nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da SO.GE.NU.S..

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello e del connesso Piano anticorruzione, riguardanti i non dipendenti di SO.GE.NU.S., quali i consulenti, i fornitori, i partners e le società di service, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a SO.GE.NU.S..
Tutta la documentazione cartacea o informatica a cui avrà accesso l'OdV, non potrà in alcun modo essere portata fuori dall'azienda o duplicata tramite supporti informatici.

4.4 Segnalazioni delle violazioni del Modello e del Piano per la Prevenzione della Corruzione

I funzionari, dipendenti della società e destinatari in genere hanno il compito di riferire all'OdV ed al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** nonché al **Responsabile della Trasparenza**, della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.


L'OdV s'impegna, unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile della Trasparenza, a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello e/o il connesso Piano anticorruzione o comunque non in linea con gli stessi. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni.

Le archiviazioni vengono motivate per iscritto dall'OdV, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile della Trasparenza, con esplicito rinvio quanto alla gestione delle archiviazioni e della riservatezza del segnalante al paragrafo 7. 22 che segue.

È stato adottato il Protocollo 01 "Protocollo di uniformazione della gestione delle segnalazioni e flussi di comunicazione fra gli Organi aziendali e l'OdV ed il RPCT" con cui è stata armonizzata in un unico documento la procedura di gestione di tutte le tipologie di segnalazioni sia da parte del personale dipendente di SOGENUS S.p.a. che da parte dei soci, di consulenti, fornitori, società di service e, più in generale, di tutti i portatori di interessi dell'azienda (c.d. stakeholders).

Tale procedura prevede altresì l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata alla segnalazione "*whistleblowing*" tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (crittografia).

All'uopo si è scelto di procedere con l'utilizzazione della piattaforma messa a disposizione di ANAC. Tale presidio è quindi organizzato in condivisione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed è ad esclusivo accesso dell'OdV e del RPCT, facendosi esplicito

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICIANA, 12 06030 MARCHE DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 734981 / 734982 FAX 0773 734983 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 33 di 264

rinvio, per quanto qui non specificato, a quanto previsto e disposto al paragrafo 7.11 “Meccanismi di segnalazione (whistleblowing) che segue.

4.5 L'attività di relazione dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di rapportazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SO.GE.NU.S., sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha tre linee di relazione:

- su base continuativa, al Direttore Generale, al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e al **Responsabile per la Trasparenza**;
- su base periodica al Presidente del CdA;
- su base semestrale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;
- su base annuale, nei confronti del CdA.

L'OdV predispone:

- semestralmente, un rapporto scritto per il CdA ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- annualmente, una relazione descrittiva per il CdA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello e del connesso Piano anticorruzione, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed al **Responsabile per la Trasparenza** nonché al Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 C.C.. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici.


 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 34 di 264

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

4.6 Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziato dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICIANA, 12 05030 MASCIA (MC) - PROV. MACERATA (MC) TEL. 0733.724811 / 724812 WWW.SOGE.NU.S.COM</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 05030 PESCE LA BIANCA (MC) - PROV. MC TEL. 0733.724810 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 35 di 264

5 CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO E DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

5.1 Formazione e divulgazione del Modello e del connesso Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e del Piano anticorruzione e a darne adeguata diffusione.

Il modello e il connesso Piano anticorruzione viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sistema informativo aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partners commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello e dal connesso Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

In ogni caso Modello e il connesso Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza sono pubblicati sul sito istituzionale della società SOGENSU S.p.a..

Ogni comportamento posto in essere dai dirigenti, dai dipendenti dai collaboratori esterni o dai partners commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal suddetto documento, tale da comportare il rischio di commissione di un reato ivi sanzionato, potrà determinare per dirigenti e dipendenti l'avvio del processo disciplinare e, per gli altri soggetti sopra individuati la risoluzione del relativo rapporto contrattuale grazie all'attivazione di opportune clausole opportunamente inserite nella contrattualistica aziendale.


5.2 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello e del connesso Piano anticorruzione, è obiettivo di SO.GE.NU.S. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, alla L 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013, è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

5.3 Informazione alle società di service

Le "società di service" sono fornitori della società che svolgono servizi e attività per SO.GE.NU.S. o che operano all'interno del sito di SO.GE.NU.S..

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 36 di 264

Tali società devono essere informate del contenuto del Modello e del connesso Piano anticorruzione elaborato da SO.GE.NU.S.; atteso che è obiettivo di SO.GE.NU.S. che il comportamento di tutte le società di service sia conforme al dettato normativo del D. Lgs. 231/2001 nonché della L 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

5.4 Informazione ai consulenti ed ai partners

Relativamente ai consulenti ed ai partners, SO.GE.NU.S. deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partners, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e del PTPCT e dei principi in essi contenuti e l'impegno a rispettarli.

6 CAPITOLO VI – CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Codice di Comportamento

Il presente codice è adottato in applicazione del D.Lgs. 231/2001, della L 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, atteso che la SOGENUS S.p.a. è società che gestisce servizi pubblici per gli enti locali di riferimento.

Si compone di due parti una generale, adottata in applicazione del regolamento di cui al D.P.R. del 16/04/2013 n.62 ed una speciale in applicazione degli articoli 63, 64, 66 e 67 del CCNL "FEDERAMBIENTE" attualmente in vigore e, infine, del sistema disciplinare e sanzionatorio in applicazione della L 300/70 e dell'art. 68 stesso CCNL.

6.2 Parte generale


Art. 1 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 37 di 264

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 Principi generali


1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIANA, 12 - 05030 MARCHE DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 734989 / 734998 FAX 0773 734989 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 38 di 264

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.


Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 39 di 264

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano SOGENUS S.p.a. rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 40 di 264

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti


1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 42 di 264

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.


Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 43 di 264

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.


2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 44 di 264

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 45 di 264

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

6.3 Parte speciale

Art. 1. Norma di richiamo e coordinamento

1.1 I dirigenti, i responsabili degli uffici e/o funzioni ed i dipendenti della SOGENUS S.p.a., i suoi collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico con essa intrattengano rapporti nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della SOGENUS S.p.a. sono tenuti al rispetto del presente Codice.

1.2 Tutti i contratti relativi ai soggetti individuati al comma che precede, dovranno contenere specifiche clausole di adesione al Codice Etico della SOGENUS S.p.a. e di impegno alla stretta osservanza degli articoli del presente Codice parte generale e parte speciale, che prevedano, in caso di loro inosservanza, l'immediata risoluzione del contratto.


Art. 2 Limite dei regali, compensi e altre utilità

2.1 si stabilisce in € 150,00 il limite di valore massimo dei regali o altre utilità affinché queste siano considerate di modico valore.

Art. 3 Comunicazione delle violazioni e degli illeciti e competenza disciplinare e sanzionatoria

3.1 Ogni violazione del presente Codice ovvero del Modello e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) deve essere immediatamente comunicato, da chiunque ne abbia conoscenza, all'Organismo di Vigilanza, al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed al **Responsabile per la Trasparenza** per il seguito di loro competenza, con ogni mezzo utile oltre quelli previsti dal presente Modello.

3.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 parte generale del presente Codice, qualora, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e/o funzioni della SOGENUS S.p.a. vengano a conoscenza di un illecito, lo segnalano tempestivamente al **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed a **quello per la Trasparenza** nonché all'Organismo di Vigilanza. Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e **quello per la Trasparenza** attivano e concludono il procedimento disciplinare, con l'osservanza delle norme di Legge del CCNL "FEDERAMBIENTE" e della L 300/70. Contemporaneamente procedono a tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso la segnalazione di un illecito provenga da un dipendente, i soggetti sopra indicati adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 46 di 264

3.3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 parte generale del presente Codice Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e **quello per la Trasparenza** irrogano la sanzione disciplinare all'esito del procedimento di cui al comma che precede con l'osservanza delle norme di legge e del CCNL "FEDERAMBIENTE" per la corretta graduazione della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.

Art. 4 Soggetti preposti all'attività di Vigilanza, monitoraggio e alle attività formative

4.1 Ai sensi dell'articolo 4, della parte generale del presente codice, l'Organismo di Vigilanza, il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed a **quello per la Trasparenza** vigilano sulla corretta osservanza del presente Codice da parte di tutto il personale della SOGENUS S.p.a., dei suoi collaboratori o consulenti nonché da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della predetta società.

4.2 L'Organismo di Vigilanza, il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** ed a **quello per la Trasparenza** attuano il monitoraggio sulla corretta applicazione del presente codice curandone gli aggiornamenti normativi ed organizzano periodici eventi formativi per il personale, collaboratori e consulenti societari.

6.4 Sistema disciplinare


Il sistema di sanzioni predisposto, in applicazione dell'art. 68 del CCNL "FEDERAMBIENTE", si applica in caso di violazione delle regole di condotta del Codice disciplinare e, quindi, di quelle introdotte dal Modello e dal connesso e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'O.d.V., dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione** e da **quello per la Trasparenza**, con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello e del connesso Piano anticorruzione.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi delle normative di riferimento, un requisito essenziale del Modello e del e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente considerato.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

E' rivolto essenzialmente a:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (RM) TEL. 0774.734981 / 734982 FAX 0774.734989 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (RM) TEL. 0774.734980 FAX 0774.734987 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 47 di 264

1. tutti coloro che svolgono per SO.GE.NU.S. funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione;
2. coloro che per le loro funzioni sono dotati di autonomia finanziaria e gestionale;
3. in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione e pubblicazione sul sito istituzionale della società.

6.4.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti


La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel Codice di comportamento, nel Modello, nel e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e nei documenti ad essi collegati nonché in ogni norma di legge compresi gli artt. 63, 64, 66 e 67 del CCNL "FEDERAMBIENTE" costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dallo stesso Codice di comportamento e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal presente sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione.

In particolare, le sanzioni applicabili sono determinate sulla base del dettato dell'art. 68 "provvedimenti disciplinari" di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti dei servizi ambientali "Federambiente", più innanzi brevemente CCNL di settore, per il quale:

1. L'inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del presente CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall'azienda può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrica depurata del valore corrispondente all'indennità di contingenza al 31 dicembre 1991;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
 - e) licenziamento con preavviso e T.F.R.;
 - f) licenziamento senza preavviso e con T.F.R.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 48 di 264

analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 66.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.

4. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

5 Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalla lettera d) e seguenti del primo comma del presente articolo.

6 L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.

7 Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve essere effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle aziende ove non sia eletta la RSU ovvero non sia costituita la RSA dell' Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, oppure nelle aziende che distino più di 40 Km dalla sede più vicina dell' Organizzazione sindacale cui il dipendente 168 aderisce, i provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che siano

trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda.

8 Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell'azienda, il lavoratore può presentare all'azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.

Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.

9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 – salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore – l'azienda conclude l'istruttoria e motiva, per iscritto, all'interessato l'irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d),e), f). Decorso tale termine, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.

10. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 49 di 264

parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Dirigente responsabile della Direzione provinciale del lavoro.

11. Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

12. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall'invito rivoltagli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

13. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

14. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Quindi anche per la violazione dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo di cui al presente modello ed annesso Piano anticorruzione, la scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV..

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui l'Organizzazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, L 190/2012 e D.Lgs. 33/2013, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

6.4.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del Codice di Comportamento e/o del presente Modello e del connesso e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) da parte di un dirigente, ne informerà prontamente il **Responsabile per la prevenzione della corruzione**, il **Responsabile per la Trasparenza** nonché il CdA, che prenderanno gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

Nel caso il dirigente ricoprisse la carica del Direttore Generale, secondo l'art. 2396 c.c., *“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”*

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 50 di 264

6.4.3 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'OdV, verificasse la violazione del Codice di comportamento e/o del presente Modello e del connesso e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) da parte di un membro del Consiglio d'Amministrazione ne informerà prontamente il **Responsabile per la prevenzione della Corruzione** ed il **Responsabile per la Trasparenza** nonché il Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi senza ritardo ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c. *“Omissioni degli amministratori”*:

“In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere”.

6.4.4 Sistema sanzionatorio nei confronti dei sindaci

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello e/o del connesso e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) da parte di un membro del Collegio Sindacale ne informerà il **Responsabile per la prevenzione della Corruzione** ed il **Responsabile per la Trasparenza** nonché il CdA che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa.

6.4.5 Sistema sanzionatorio nei confronti delle società di service, consulenti e partners


Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del Codice di Comportamento e/o del presente Modello ed annesso e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), poste in essere da società di service, consulenti e partners, tali soggetti saranno destinatari di censure scritte e, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni contrattuali e di legge applicabili, di atti di recesso contrattuale per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

6.4.6 Sistema sanzionatorio nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante

Qualora si riscontrassero condotte di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del soggetto/i, dipendenti e/o apicali, che ha/hanno effettuato segnalazioni in adempimento degli obblighi di informazione di cui ai paragrafi sub 4.3 e sub 7.22 nei confronti dell'OdV e/o del RPCT, il soggetto e/o i soggetti che le avranno commesse soggiaceranno alle azioni disciplinari di cui ai paragrafi che precedono relativamente alla posizione aziendale ricoperta. Alle stesse sanzioni soggiace il soggetto e/o i soggetti segnalanti qualora effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

 <p>SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CARRACINA, 12 50030 MARE DI MARILETTI (SPERONE) (SI) TEL. 0573 224450 / 274018 FAX 0573 224450 www.so.ge.nu.s.com</small></p> <p><small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574- 50030 MARE DI MARILETTI (SPERONE) (SI) TEL. 0573 224450 FAX 0573 224450 www.so.ge.nu.s.com</small></p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 51 di 264

####

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E SOGGERENZA: VIA CORRAICIANA, 12 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724987 / 724988 WWW.SOGENUS.COM</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574- 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724989 WWW.SOGENUS.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 52 di 264

7 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)

7.1 Premesse normative


Con l'emanazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l'attività di contrasto alla corruzione si coordina con l'attività di controllo prevista dal Modello 231 aziendale adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. dalla SOGENUS S.p.a. in data 20/06/2012.

Pertanto in data 27/01/2014 vi è stata la prima revisione del presente Modello con inserimento piano per la prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza, nella medesima occasione ha affidato l'incarico di "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione" e "Responsabile della Trasparenza" al Direttore Generale Dott. Mauro Ragaini.

Alla luce delle indicazioni convergenti scaturenti dal PNA e dalle recenti Linee Guida ANAC la scelta della SOGENUS S.p.a. è stata quella di dare attuazione alla normativa su prevenzione della corruzione e trasparenza mediante l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con misure specifiche riportando le stesse nelle seguenti parti dedicate.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è predisposto alla luce delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012 n.190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14.03.2013 n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 08.04.2013 n. 39: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- D.Lgs. 08.06.2001 n. 231: "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300";
- D.L.90/2014, come convertito in L.114/2014;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- D.Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" che ha introdotto aggiornamenti in modo incisivo soprattutto per la parte trasparenza;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 06030 MARCHE TO MARCHELLI (SPERONE) (MC) TEL. 0733 704961 / 704958 FAX 0733 704959 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 53 di 264

- Delibere ANAC, in particolare n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. Il PNA, in base all’aggiornata disciplina, è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231).
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC 8 novembre 2017 n. 1134 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017.

Il presente e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT):

- costituisce parte integrante del sistema di gestione dei rischi aziendali ed è quindi, pertanto, interconnesso con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in cui è compreso
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i soggetti che operano nella società, così come il suddetto MODELLO.

Si è quindi proceduto ad evidenziare le attività aziendali già rientranti nella mappatura del rischio del Modello 231, il cui monitoraggio è particolarmente necessario alla rilevazione dei seguenti reati così come introdotti e/o modificati dall’art. 1 comma 75 Legge 6 novembre 2012 n.190:

1. **Art. 314 c.p. “Peculato”:** *Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*
2. **Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”:** *Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

3. **Art. 317 c.p. “Concussione”:** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*
4. **Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”:** *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*
5. **Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”:** *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*
6. **Art. 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”:** *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*
7. **Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”:** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*
8. **Art. 320 c.p. “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”:** *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 ter si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*
9. **Art. 322 c.p. “istigazione alla corruzione”:** *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*
10. **Art. 322-bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”** *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche”:*
 - 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:


- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

11. **Art. 323 c.p. "Abuso di ufficio"**: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
12. **Art.326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.** Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
13. **Art.328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,

deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

14. **Art.331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.** Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (2). I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (3). Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
15. **Art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite"** Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
16. **Art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture"** Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
 La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
17. **Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati"** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
 Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
 Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORNICIANA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 23488 / 23489 FAX 0573 23489 www.sogenus.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 57 di 264

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

18. Art. 2 L 23/12/1986 n. 898 “Frode in agricoltura”


1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Il concetto di “corruzione” viene qui considerato in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nonostante l'art. 1 comma 77 non abbia previsto l'ingresso nel D.Lgs. 231/2001 della nuova fattispecie di reato prevista dall'art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite”, in ogni caso il Modello 231 e questo Piano anticorruzione devono occuparsene sulla base del dettato normativo della L 190/2012 di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione cui appartiene anche la SOGENUS S.p.a., quale società di diritto privato a partecipazione pubblica esercente servizi pubblici per gli enti locali di riferimento che su di essa esercitano il controllo analogo.

Le stesse ragioni sopra esposte per l'art. 346 bis c.p. valgono per gli artt. 314, 316 e 323 c.p.. In ogni caso, per quanto attiene i reati di cui agli articoli 316 bis c.p., 316 ter c.p., 321 c.p., 377 bis c.p., 640 co. 2 n. 1 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p. e 2635 c.c., questi sono già indicati nel Modello 231 alle pagine che seguono.

7.2 Soggetti preposti: Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC), Responsabile per la Trasparenza (c.d. RT), responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 58 di 264

degli elementi identificativi della stazione appaltante (c.d. RASA)

Il C.d.A., in applicazione dell'art. 1 comma 7 Legge 190/2013, nella seduta del 28/02/2014 ha nominato il Direttore Generale, Dott. Mauro Ragaini, **Responsabile della prevenzione della corruzione** che, ex art.1 comma 10 stessa legge, provvede:

1. alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della SOGENUS S.p.a.;
2. alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici e nelle funzioni preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ma solo qualora tale rotazione non comporti nocimento all'attività svolta dalla società;
3. alla individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
4. svolge, altresì, in sinergia con l'Organismo di Vigilanza tutte le attività di monitoraggio ed aggiornamento del Codice di comportamento e del presente Piano, attivandosi tempestivamente in caso di loro violazione o di segnalazioni di illeciti nelle modalità previste dalle norme del Codice e, quindi, attraverso l'istruzione degli opportuni procedimenti disciplinari ed irrogazione delle relative sanzioni;
5. relaziona, ogni sei mesi, all'Organismo di Vigilanza, al CdA ed al Collegio dei Sindaci, tramite rapporto scritto che contenga una descrizione dell'attività di monitoraggio e controllo espletata sub punti 1), 2) 3) e 4) che precedono;
6. relaziona annualmente e, comunque, immediatamente in ogni caso di irrogazione di sanzioni per violazioni del Codice di Comportamento e del presente Piano anticorruzione ovvero in ogni caso di commissione di illeciti, ai Responsabili per la prevenzione della corruzione degli enti locali di riferimento che esercitano il controllo analogo.

Il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati da inserire all'Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti (cd AUSA) è individuato nella persona del Rag.ra **Stefano Giaccaglia** che è, quindi, **il responsabile (c.d. RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della SOGENUS S.p.a. quale stazione appaltante.**

7.3 Obiettivi del CdA e Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C.T. e del Modello 231 in cui lo stesso è inserito

Il C.d.A. di SOGENUS S.p.a. mira a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno estendendo i meccanismi del Modello ex D.Lgs. 231/2001 anche alle fattispecie non incluse nel Modello medesimo ma previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA e facendo costantemente esplicito riferimento ai principi espressi nel Codice Etico aziendale che qui sia abbiano tutti integralmente riportati e trascritti con conseguente esplicito rinvio allo stesso Codice Etico.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

Pertanto l'attività di prevenzione della corruzione, si articola nei seguenti adempimenti:

- individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di attività illecite;
- aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
- aggiornamento costante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.
- diffusione e conoscenza del Codice Etico e del Codice di Comportamento;
- sinergia con i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza come articolazione del presente Piano triennale anticorruzione;
- predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio.


La stesura del presente Piano di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative e le azioni di carattere generale che ottemperano alle prescrizioni della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, della L. 144/2014 e del D.Lgs. 231/2001.

7.4 Calendarizzazione delle attività previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, misure organizzative di carattere generale e rotazione del personale

Il presente Piano di prevenzione della corruzione scandisce, in un calendario predeterminato, tutte le attività atte ad applicare i protocolli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati di corruzione, come previsti dal Modello 231 già in atto, oltre le attività previste dal presente Piano, prevedendo l'adeguato coordinamento con le amministrazioni pubbliche vigilanti costituite dai comuni enti locali di riferimento.

Il piano potrà subire modifiche sia legislative, che societarie, di contenuto e, quindi, di tempi di attuazione.

ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTIVITÀ
Individuazione del personale da nominare referente del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza a sua nomina diretta	Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile per la Trasparenza (RT) è	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARCHE DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 724000 / 724001 FAX 0773 724000 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 60 di 264

	stato individuato e nominato nella persona del Direttore Generale in data 28/02/2014	
Formazione del personale in merito alla normativa introdotta ex L 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e relativi Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)	Annuale e sulla base delle modifiche del presente documento	
Formazione del personale sul Codice di Comportamento e dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo modificati e potenziati con "focus" sulla corruzione	Annuale e sulla base delle modifiche del presente documento	
Segnalazioni, per ogni Area, da parte dei Responsabili	Continuo	

Per quanto attiene la formazione sopra descritta e quella più in generale necessaria all'applicazione del modello 231 e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza connesso, questa verrà organizzata secondo le indicazioni già previste dal Modello 231, con calendarizzazione degli eventi che avverrà in maniera progressiva ogni anno sulla base delle esigenze organizzative degli uffici ed in sinergia e contestualmente alla formazione relativa agli altri sistemi di gestione annessi e connessi: qualità, sicurezza etc.

Quanto sopra nell'ottica di definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità della organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Viene indicato nelle tabelle che seguono un calendario di attività da attuarsi in collaborazione con il **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza**:

ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTIVITÀ	REPORT	Tempi di attuazione
Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti	Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza coadiuvato dall'OdV	Redazione report con i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	Semestrale
Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza coadiuvato dall'OdV	Redazione report con i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	Semestrale

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTIVITÀ	REPORT	Tempi di attuazione
Individuazione dei nuovi rischi e predisposizione opportune azioni di contrasto;	Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza coadiuvato dall'OdV	Redazione report con i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	Semestrale
Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi	Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza coadiuvato dall'OdV	Emissione di nuovo Organigramma e consegna dei mansionari revisionati	Qualora se ne ravvisi la necessità

Tutti i report redatti in forma di verbale, compresi i verbali semestrali del R.P.C.T., sono archiviati in apposito raccoglitore dell'O.d.V., a disposizione del CdA e del Collegio dei Sindaci.

MONITORAGGIO

Consiste nelle attività di audit e/o verifica a campione condotte dall'O.d.V. e dal RPCT unitamente e/o disgiuntamente, nel corso dell'anno, nelle varie aree di attività aziendale richiamate nella mappatura dei rischi e pertanto riguarda le aree di attività aziendali come descritte nella mappatura dei rischi enucleata sia al paragrafo 7.10 sia a chiusura della descrizione di ogni Gruppo di reati considerati rilevanti per CIS S.r.l. cui si rinvia;

Annualmente l'O.d.V. e l'RPCT determinano l'entità dei processi di attività aziendale da verificare per ogni area aziendale individuata nella mappatura sulla base:

- dei rischi ivi indicati e valutati
- dei riscontri emersi nell'ambito dei precedenti verbali di audit e/o delle precedent attività di vigilanza in generale;

I verbali di riunione dell'O.d.V. e del RPCT sia individuali che congiunti fungono da report che vengono contestualmente messi a disposizione del C.d.A. e del Collegio dei Sindaci.

Annualmente sono previste:

- la riunione di inizio anno con la società partecipante CIS S.r.l. alla contestuale presenza dei RPCT di CIS S.r.l. e Sogenus S.p.a.;
- la riunione di fine anno del O.d.V. e del RPCT con il C.d.A. e con il Collegio dei Sindaci per procedere alla rappresentazione delle attività di monitoraggio svolte nel corso dell'anno, come da relativo verbale di fine anno.

Sulla base del rinvio alle procedure del Modello 231 ed alle procedure di diritto civile previste per l'attività del Collegio dei Sindaci nelle società per azioni di diritto privato a totale partecipazione pubblica quale la SOGENUS S.p.a., il presente Piano potenzia l'attività di controllo e reportistica con la collaborazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 62 di 264

referenti individuati dallo stesso secondo il seguente schema suddiviso per attività di gestione societaria:

GESTIONE SOCIETARIA			
Attività	Frequenza report	Responsabile report	Destinatari
Controllo di gestione	Ogni 6 mesi	Responsabile unità organizzativa	Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo
Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Ogni 6 mesi	Responsabile unità organizzativa	Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo
Controllo di regolarità contabile	secondo procedure contabilità	le di Responsabile per la prevenzione della Corruzione	Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo
Controllo della qualità dei servizi – attuazione disciplinare tecnico prestazionale	Annuale	Responsabile per la prevenzione della Corruzione	Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo
Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni	Ogni 6 mesi	Responsabile per la prevenzione della Corruzione che si avvale dell'attività di monitoraggio e reporting esercitata dall'Organismo di Vigilanza	Responsabili per la prevenzione della Corruzione dei Comuni esercitanti il controllo analogo


STRUTTURA DEI REPORTS

Tutti i reports devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Le disposizioni previste dalla legge 190/2012 rappresentano l'attuazione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riguardano non solo le condotte penalmente rilevanti ma tutti i comportamenti che si traducono in un deviamanto dalle regole comportamentali etiche e morali comunemente accettate e riconosciute. In SOGENUS S.p.a. il sistema di controlli e di misure organizzative idonei a contrastare i reati di corruzione è costituito dal protocollo costituito dal Codice Etico e da tutti gli altri protocolli già presenti nelle aree di rischio identificate.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 63 di 264

Il sistema di prevenzione e controllo di SOGENUS S.p.a. è costituito dall'insieme delle seguenti strutture e regole che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento della società:

1. **l'Assemblea di Coordinamento** per la conduzione del controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci (Enti Locali) della società;
2. Collegio Sindacale a cui compete la vigilanza concomitante alla gestione prevista dall'art. 2403 C.C.;
3. La società di revisione cui compete la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del C.C.;
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 e relativo sistema disciplinare;
5. Il Codice Etico;
6. Il Codice di comportamento;
7. Il complesso di Regolamenti, procedure e protocolli a presidio delle singole attività, siccome indicati nel presente Modello 231;
8. La Rotazione del Personale

ROTAZIONE DEL PERSONALE

In particolare per quanto attiene il punto 8 che precede **“rotazione del personale”** si prevede:

La “rotazione straordinaria”


L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. *l-quater*) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La norma citata prevede, infatti, la rotazione *«del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*.

All'uopo è previsto a carico dei dipendenti l'obbligo di comunicare alla società la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

La “rotazione ordinaria” e misure alternative

La rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività aziendali, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 00200 00186 ROMA (RM) ITALIA TEL. 06/5731.24449 / 24455 WWW.SOGENUS.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 64 di 264

La rotazione del personale presenta rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa può collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del know-how ed alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività di più elevata connotazione specialistica.

Tale criticità è amplificata in realtà aziendali di piccole dimensioni come quella di SOGENUS Spa stante la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti.

L'ANAC prevede altresì che ove non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni adottano altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

La rotazione come misura specifica di prevenzione della corruzione trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario di SOGENU

S Spa considerata la ridotta struttura, le professionalità disponibili e la loro sostanziale non intercambiabilità.

SOGENUS S.p.a. comunque attraverso le procedure aziendali di cui ai protocolli richiamati nel presente documento, ha adottato ed adotta misure che consentono di favorire la trasparenza interna e modalità operative per la condivisione delle attività da parte dei soggetti deputati a condurle evitando l'isolamento di certe mansioni.

7.5 Individuazione dei processi più a rischio (c.d. "mappatura dei rischi")

Il PNA prevede che la società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Concretamente l'analisi, presupposto indispensabile per una corretta gestione del rischio, passa attraverso più fasi che così si possono sintetizzare:

- Individuare il contesto nel quale è insito il rischio;
- Identificare i rischi;
- Analizzare i rischi, contestualizzandoli "nell'ambiente" nel quale essi si manifestano;
- Valutare i rischi ed individuare le strategie giuste per contrastarli;
- Monitorare i rischi e le azioni di contrasto approntate;
- Aggiornare costantemente la mappatura dei rischi e delle azioni di contrasto.

In particolare, il P.N.A., prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 65 di 264

- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili. Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza.

Si fa esplicito rinvio al paragrafo 9.1 che segue.

L'art. 1, comma 16 della legge 6.11.2012, n. 190, così come meglio specificato nel P.N.A., ha già individuato particolari aree di rischio "tipico", ovvero:

- a) autorizzazioni o concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) incarichi e nomine;
- g) affari legali contenzioso.


In SOGENUS S.p.a. la mappatura e la valutazione del rischio sui vari processi aziendali è stata condotta nell'ambito della definizione del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

I medesimi processi sensibili sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione del rischio ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle peculiarità della normativa anticorruzione.

Si riporta di seguito, in tabelle dedicate, la mappatura delle aree a rischio reato di corruzione con indicazione della valutazione del rischio commissione reati e dei protocolli di organizzazione, gestione e controllo del rischio stesso di cui SOGENUS S.p.a. si è avvalsa.

AREE DI RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO


In tali tabelle dedicate è rappresentata la mappatura delle aree a rischio reato di corruzione come estrapolate dal Modello 231 e relativa valutazione del rischio:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023


Gruppi di reati :
A – reati contro la P.A.
Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01

PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A.
PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE
PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE
PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzazio ne, prevenzione e controllo	Rischi o Residuo
Concussione Art. 317 c.p.	Quando il P.U. costringe taluno a dare o a promettere indebitamente , a sé o a un terzo, denaro o altra utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri	Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso: 1. Favoritismi nelle selezioni del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U. 2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; 3. Predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti; 4. Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte. 5. Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione richiesta durc/casellari/Prefet ture (mancanza controllo di eventuale irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse	da 300 a 800 quote	Amministratori/dirigenti e addetti all'ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	<u>PRO 231 – 1</u> <u>PRO 231 – 2</u> <u>PRO 04 IST 03</u> <u>PRO 09 O</u> <u>PRO 09 IST 01</u>	Basso

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 67 di 264

		diritto/giuridicamente e tutelato - accesso a parti secretate) 6.illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati				
corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.	Quando il P.U. riceve indebitamente , per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri	Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso: 1. Favoritismi nella selezione del personale per "c.d. assunzione pilotata" su segnalazione del P.U. 2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; 3. ,Predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti; 4.Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte. 5. Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione richiesta durc/casellari/Prefet ture (mancanza controllo di eventuale irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse	Fino a 200 quote	Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARC' DI MARCIANO (SIENA) TEL. 0573 20480 / 20488 FAX 0573 20489 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 68 di 264

		<p>diritto/giuridicamente e tutelato - accesso a parti secretate)</p> <p>6. illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>				
<p>corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.</p>	<p>Ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, od accettarne la promessa: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:</p> <p>1. Favoritismi nella selezione del personale per "c.d. assunzione pilotata" su segnalazione del P.U.</p> <p>2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;</p> <p>3. Predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti;</p> <p>4. Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.</p> <p>5. Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale irregolarità).</p> <p>6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse</p>	<p>Se aggravato ex art. 319 bis con profitto di rilevante entità per la società da 300 a 800 quote</p>	<p>Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali</p>	<p>PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01</p>	<p>Basso</p>

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CARRACINA, 12 60020 MARCHE DI MARCONI (SP) 60020 TEL. 0734 704000 / 704001 FAX 0734 704002 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 69 di 264

		diritto/giuridicamente e tutelato - accesso a parti secretate) 6. illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati				
Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter	Quando i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine di ottenere sentenze compiacenti per confermare: 1.l'aggiudicazione di gare d'appalto il mantenimento degli appalti acquisiti	Da 200 a 600 quote	Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.	Abuso della sua qualità o dei suoi poteri per indurre taluno a dare o a promettere indebitamente , a lui o a un terzo, denaro o altra utilità	Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso: 1. Favoritismi nella selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U. 2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;	da 300 a 800 quote	Pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in concorso con Amministratori, dirigenti, addetti Ufficio e/o funzioni	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p.	Stessi comportamenti i descritti agli artt. 318 e 319 c.p. con incaricati di	Vedi artt. 318 e 319	Da 200 a 600 quote	Amministratori/dirigenti/ addetti all'Ufficio e/o alla funzione incaricati di pubblico servizio	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARC' DI MAROLTO (SP) 50030 TEL. 0573 234800 / 234801 WWW.SOGE.NUS.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 70 di 264

	pubblico servizio in luogo del pubblico ufficiale					
istigazione alla corruzione art. 322 c.p.	<p>offrire o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per:</p> <p>1. l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; 2. omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri; anche nei casi in cui:</p> <p>1.1 vi sia sollecito da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dargli denaro per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri 2.2 sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità</p>	Vedi artt. 318 e 319	Fino a 200 quote e se aggravato da 300 a 600 quote	Amministratori/dirigenti/ addetti all'Ufficio e/o alla funzione, incaricati di pubblico servizio	<p>PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01</p>	Basso

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONE: VIA CORRAICIANA, 12 00200 MARE DI MARSAUCCIA (RM) TEL. 0776 724967 / 724978 WWW.SOGE.NUS.COM</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUSINA, 574 00200 MARE DI MARSAUCCIA (RM) TEL. 0776 724969 WWW.SOGE.NUS.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 71 di 264

	indicate dall'articolo 319					
circostanze aggravanti 319 bis c.p.	se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi	Vedi artt. 319	Vedi art. 319	Vedi art. 319	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
pene per il corruttore art. 321 c.p.;	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico	Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.	Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.	Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso


 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARC' DI MARCIANO TORCHIARA (SI) TEL. 0573 23495 / 24055 FAX 0573 23499 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 72 di 264

	servizio il denaro od altra utilità					
indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316 ter c.p.	mediante: 1. l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero: 2. mediante l'omissione di informazioni dovute; conseguire per sé o per altri: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee	Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc.	Fino a 500 quote se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / da 200 a 600 quote se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità	Amministratori /dirigenti e addetti ufficio e/o funzioni	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p.	Quanto il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, viola i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque	Gestione illecita del servizio pubblico.	Amministratori/di rigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	Come da codice penale in applicazione della Legge 190/2012	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso


	<p>abusa della sua qualità, rivelando notizie di ufficio, le quali devono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Quanto sopra anche nel caso di colpa.</p> <p>Quando il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale.</p> <p>La punibilità è prevista anche quando il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un</p>				
--	--	--	--	--	--

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CARRACINA, 12 60030 MARCHE DI MARCONI (SP) 60030 TEL. 0734.704000 / 704001 WWW.SOGE.NUS.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 74 di 264


	danno ingiusto.					
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 c.p.	<p>Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.</p> <p>Quanto sopra è previsto anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni</p>	Gestione illecita del servizio pubblico.	Amministratori/direnti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	Come da codice penale in applicazione della Legge 190/2012	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 60030 MARCHE DI MARCONI (PERCINA) (MC) TEL. 0734.724981 / 724982 FAX 0734.724989 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 75 di 264

	decorre dalla ricezione della richiesta stessa					
Interruzioni di un servizio pubblico o di pubblica necessità art. 331 c.p.	Quando chi esercita imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.	Gestione illecita del servizio pubblico.	Come da codice penale in applicazione della Legge 190/2012	Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis	Indurre taluno in errore con artifizii e raggiri per: procurarsi per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	1. Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto. 2. Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc. 3. Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i	Fino a 500 quote se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico/ da 200 a 600 quote se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità	Chiunque: amministratori/dirigenti addetti Ufficio e/o funzioni	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CARRACCIANA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 20480 / 20488 FAX 0573 20489 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 76 di 264

		dati necessari al controllo) 4.Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza., omessa richiesta di visita fiscale				
frode informatica art. 640 ter	<p>Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ovvero a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare mediante:</p> <p>1. alterazione, in qualsiasi modo, del funzionament o di un sistema informatico o telematico o:</p> <p>2.intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti ovvero</p> <p>3. le stesse azioni di cui ai punti sub 1 e</p>	<p>1. Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto.</p> <p>2.Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc.</p> <p>3.Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)</p> <p>4.Manomissione del cartellino/badge - falsa attestazione della presenza., omessa richiesta di visita fiscale</p>	Fino a 500 quote se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / da 200 a 600 quote se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità	Chiunque: amministratori/dirigenti /addetti all'Ufficio e/o alla funzione	<p>PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01</p>	Basso

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARCHE DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 724000 / 724001 FAX 0773 724000 www.sogenus.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 77 di 264

	2 commesse con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.				
--	---	--	--	--	--

Nel momento in cui si consegue un abbassamento del rischio ne deriva anche un abbassamento dell'entità del danno che subirebbe la SOGENUS S.p.a. e viceversa. In ogni caso, l'eventuale causazione di un danno sarebbe esclusivamente valutata ai sensi e per gli effetti della L 190/2012 e del presente Piano di prevenzione della corruzione che comporterebbe l'applicazione delle sanzioni disciplinari per i Dirigenti/preposti/dipendenti responsabili con le relative sanzioni civili e penali ed amministrative. L'eventuale danno alla società, di converso, non comporterebbe la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 i cui reati presupposti possono coinvolgere l'Ente solo ed esclusivamente se commessi nel suo interesse o suo vantaggio.

7.6 I rapporti tra P.T.P.C.T., Codice di Comportamento dei dipendenti e Codice Etico

Tra le misure adottate da SOGENUS S.p.a. per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico, che devono essere considerate parte integrante del presente Piano ed integrate dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui al Modello 231. Il Codice Etico è stato, infatti, predisposto da SOGENUS S.p.a., contestualmente alla progettazione ed adozione del "Modello 231" che per connessione con il presente Piano contiene anche il Codice di Comportamento dei dipendenti, allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e/o dalla L 190/2012. Il Codice richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l'agire di tutti coloro che (dipendenti, collaboratori, fornitori, ecc.) cooperano, ognuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo, al perseguimento dei fini di SOGENUS S.p.a. nonché nell'ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi. Ciascun dipendente e le cariche sociali sono tenuti al rispetto dei principi etici recepiti nei Codici Etico e di Comportamento e ad essi si rimanda integralmente.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 78 di 264

7.7 Responsabilità e Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01, dal Codice di Comportamento, dal Codice Etico, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è rilevante a fini disciplinari. Il tipo e l'entità delle sanzioni disciplinari sono variabili in relazione alla gravità dei comportamenti, in applicazione del sistema disciplinare contenuto nel presente Modello 231.

7.8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse – protocollo di gestione del rischio e verifiche del RPCT e dell'O.d.V.


Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dal Codice Etico e Codice di Comportamento, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico. L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, riguardante il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, sono poste sotto osservazione le posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività.

Le misure messe in atto da SOGENUS S.p.a. sono volte ad evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, scongiurando il rischio che l'azienda si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

Le misure adottate si applicano a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega all'azienda (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) ed in particolare a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare la società nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 79 di 264


fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna, mentre non sono presi in considerazione quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura meramente operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva.

Le misure adottate ai sensi del richiamato art. 42 d.lgs. n. 50/2016 si applicano:

- ai contratti d'appalto, subappalto e di concessione pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei settori ordinari e speciali, sia sopra che sottosoglia;
- agli affidamenti gestiti mediante albi dei fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti;
- ai contratti pubblici e i contratti attivi esclusi dal Codice.

Le misure suddette consistono nell'applicazione di apposito protocollo così come di seguito descritto alle lettere da a) a j):

- a) nella dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità è inserito l'obbligo per i componenti del Consiglio di Amministrazione di informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio Sindacale nel caso in cui, nel corso della propria attività, insorgesse conflitto di interessi anche potenziale, indicando contestualmente la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, con conseguente obbligo di astensione;
- b) allo stesso modo, è richiesta l'assunzione di analogo obbligo di dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità *"a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in gradi di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna"* (cfr PNA 2022 Delibera ANAC n.7 del 17.01.202) e pertanto ad esempio: RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016) collaudatori etc..., come meglio precisato al paragrafo 7.10 che segue;
- c) In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese all'organo o responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP.
- d) La dichiarazione oltre ad essere resa al momento dell'attribuzione dell'incarico dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.
- e) SOGENUS S.p.a. nell'ambito delle procedure aziendali ha previsto l'acquisizione, protocollazione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
- f) Relativamente ai dati da richiedersi nelle dichiarazioni, è previsto il rispetto della normativa sui dati personali e del principio di proporzionalità e non eccedenza, gradualità e congruenza rispetto all'oggetto delle singole procedure.
- g) In caso di omissione delle dichiarazioni da rendere secondo quanto sopra previsto, o di mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, nonché laddove il dipendente non si astenga dal partecipare ad una procedura di gara, si configurerebbe per il dipendente un comportamento contrario al Codice Etico ed al Codice di Comportamento adottati dall'azienda e ai doveri d'ufficio, sanzionabile disciplinarmente.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 80 di 264

- h) La società può effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP.
- i) il RUP è il soggetto tenuto a:
- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
 - sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
 - effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente.

Il RPCT è tenuto a prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio e nella singola procedura di gara siano state correttamente acquisite dall'organo/ufficio competente e raccolte, protocollate e conservate.

Tali verifiche – che interesseranno il coinvolgimento del RUP - saranno condotte dal RPCT in coordinamento con l'OdV durante l'esecuzione degli audit.

Il RPCT in coordinamento con l'OdV interviene altresì in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi.

È prevista attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi.

7.9 Formazione

La legge 190/2012, come il sistema implementato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, attribuisce un ruolo fondamentale all'attività formativa nell'ambito della realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione.

La formazione del personale è considerata da SOGENUS S.p.a. una leva aziendale strategica ed è promossa in maniera flessibile e dinamica in relazione ai fabbisogni formativi delle varie funzioni aziendali e delle necessità derivanti da sviluppi normativi.

SOGENUS S.p.a. tende a promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo, la conoscenza sulla responsabilità e obblighi definiti dalla normativa, nonché aumentare l'attenzione sui temi dell'etica e della legalità, al fine di rendere residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni.

I percorsi formativi riguarderanno tutto il personale e saranno previsti in occasione dell'adozione e delle modifiche del Modello ex d.lgs. 231/01 siccome integrato con il P.T.P.C.T. nonché in base alle successive modifiche normative ovvero alle mutate esigenze organizzative degli uffici e/o di ulteriori circostanze che ne determinino la necessità.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 81 di 264

7.10 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013 e attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage) comma 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001

Il D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha introdotto, una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Ai sensi dell'art. 17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni ivi contenute ed i relativi contratti sono nulli.

La norma impone agli enti di diritto privato in controllo pubblico di verificare:

- all'atto del conferimento di incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione nei confronti dei titolari di incarichi previsti dal Capo II e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto nei Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013;
- annualmente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo Decreto.

Per adempiere al dettato normativo i soggetti interessati dovranno presentare a SOGENUS S.p.a.:

1. all'atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell'organo che assegna l'incarico;
2. annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità alla società.

Agli stessi soggetti si estende anche il divieto di pantouflage con contestuale obbligo di rendere esplicita dichiarazione in merito, secondo i tempi e le modalità meglio descritte al paragrafo 7.21 che segue ed al quale esplicitamente si rinvia.

Tutte le dichiarazioni sono conservate e pubblicate sul sito web e accessibili liberamente.

È cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in sinergia e collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, svolgere un'attività di vigilanza interna all'atto della nomina di amministratori e dirigenti e, successivamente, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, anche su segnalazione di soggetti interni o esterni alla società.

Riguardo al divieto c.d. pantouflage ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto*

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 82 di 264

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” divieto volto a scongiurare ipotesi di conflitto di interessi costituenti una incompatibilità successiva alla conclusione del rapporto di lavoro).

Presupposto perché si concretizzi tale ipotesi c.d. di pantouflage è che il soggetto in questione in costanza del precedente rapporto di lavoro abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali rientrandovi dunque tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.

Per quanto riguarda i destinatari del divieto di pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico rilevano i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n.39/2013 espressamente indicati all’art. 1, cioè tutti i soggetti che abbiano svolto incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni e esterni, incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l’occasionalità dell’incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di “*attività professionale*” richiesto dalla norma, che si caratterizza per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.

Sono esclusi dal divieto:

- il caso dell’ex dipendente pubblico a cui si attribuisce un incarico in un ente in house della pubblica amministrazione di provenienza.
- il caso in cui il soggetto giuridico destinatario dell’attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico;
- il caso in cui l’ente privato di destinazione sia stato costituito successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente.

In attesa delle annunciate Linee guida in merito da parte di ANAC, SOGENUS S.p.a. adotta le seguenti misure di prevenzione del rischio di pantouflage:

- inserimento nei bandi di gara per l’affidamento di beni, servizi e forniture - in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità - di apposita clausola che prevede che il partecipante produca una dichiarazione autocertificando di “*non avere alle proprie dipendenze e/o tra i propri collaboratori ex dipendenti di pubbliche amministrazioni compresa SOGENUS S.p.a., che abbiano esercitato in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001*” pena l’esclusione;
- nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato è inserita la clausola che prevede l’impegno al rispetto del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con

SOGENUS S.p.a., a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il contribuente e/o l'apporto decisionale sul provvedimento finale da parte del dipendente che cessa l'attività con CIS S.r.l.;

- previsione di una dichiarazione – per le figure apicali - da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico - previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione - con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto;
- inserimento nel Codice Etico e di Comportamento del divieto di pantouflage per gli Amministratori, Direttore generale, in quanto muniti di poteri gestionali, e i Dirigenti che, in base allo Statuto o a specifiche deleghe, siano titolari di poteri autoritativi o negoziali.

Inoltre, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, c. 9, del D.L. 95/2012 è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o di nomina ad amministratore a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi sono comunque consentiti a titolo esclusivamente gratuito e per gli incarichi dirigenziali la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile.

È competenza del CdA provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di eventuali incarichi esterni extra-istituzionali nel rispetto del superiore principio che impone l'insussistenza del conflitto d'interessi.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art.18 del d. lgs. n.33/2013, gli eventuali incarichi che dovessero essere autorizzati saranno pubblicati sul sito istituzionale.

7.11 Meccanismi di segnalazione (whistleblowing)


Con l'art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 disciplina il c.d. *whistleblowing*, cioè la segnalazione di condotte illecite da parte del lavoratore (*whistleblower* - letteralmente "soffiatore nel fischietto") che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'interno dell'Ente.

Tale attività di segnalazione è stata ulteriormente potenziata con l'approvazione della L 179/2017. SOGENUS S.p.a. nell'ambito del Modello ex D.Lgs. 231/01, ha previsto alcuni canali per consentire la comunicazione da e verso l'O.d.V., sia relativamente ai dipendenti che ai soggetti esterni alla Società creando una casella istituzionale di posta elettronica (odv@sogenus.com), a cui far confluire eventuali segnalazioni garantendo la tutela del 'whistleblower'; tale indirizzo è pubblicato sul sito internet della Società, nella sotto-sezione dedicata all'Organismo di Vigilanza.

Quindi la società si è dotata del relativo programma software messo a disposizione dall'ANAC denominato, appunto, "whistleblowing".

Tale presidio informatico è quindi organizzato in condivisione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed è ad esclusivo accesso dell'OdV e del RPCT, facendosi esplicito rinvio, per quanto qui non specificato, a quanto previsto e disposto al paragrafo 4.3 che precede ed al protocollo "PRO 00 Protocollo di uniformazione delle segnalazioni e flussi informativi".

L'identità del segnalante verrà in ogni caso protetta, garantendosi la riservatezza dello stesso, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, la riservatezza circa l'identità del segnalante

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 84 di 264

non possa essere opposta (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all'O.d.V. e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.).

In generale, dunque, la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990.


7.12 Meccanismi di accountability

Il meccanismo di accountability (attendibilità), che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano unitamente al Modello 231 in cui lo stesso è ricompreso nonché del Codice Etico nel sito istituzionale.

7.13 Strumenti di comunicazione interna del P.T.P.C.T.

Fatto salvo quanto indicato in materia di formazione, la Società attua comunque altre forme di comunicazione/informazione interna, tra le quali si segnalano:

- la pubblicazione nella rete intranet aziendale della normativa di riferimento;
- la segnalazione della pubblicazione e la piena e generale fruibilità del P.T.P.C.T. compreso nel Modello ex D.Lgs. 231/01 nella sezione "Società Trasparente" del sito internet;
- al momento dell'assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neo-assunto di un apposito modulo per presa visione ed accettazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 comprensivo del Codice di Comportamento, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) nonché del Codice Etico.

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARECCHIA (MC) - ITALIA TEL. 0733 244000 / 244001 FAX 0733 244000 www.sogenus.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 85 di 264

7.14 Informazione ai soggetti terzi

Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con SOGENUS S.p.a., in particolare fornitori e consulenti, la società assicura adeguata informazione a riguardo dell'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/01 comprensivo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nonché del Codice Etico.

7.15 Pubblicità del Piano

Il presente piano così come inserito nel presente Modello 231 ed approvato, è pubblicato in uno con il presente Modello nella sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale www.sogenus.com. La Società attua altresì un idoneo sistema informativo nei confronti dei Comuni soci e provvede a trasmettere loro il presente Modello 231 così come integrato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza contestualmente alla pubblicazione sul sito. Eventuali aggiornamenti seguiranno la stessa procedura.

7.16 Trasparenza e l'Integrità

Il D.Lgs. 33/2013 esplicita ulteriormente gli obblighi di pubblicazione degli atti della pubblica amministrazione al fine di conseguire l'effettività del controllo dell'attività pubblica attraverso l'evidenza delle sue procedure.

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare è garantito dal RPCT e dal Referente.

In tale ambito essi verificano e garantiscono l'esattezza e la completezza dei dati e, mantenendo un tempestivo e regolare flusso informativo, provvedono a trasmettere il materiale relativo all'Incaricato della pubblicazione del dato.

L'Incaricato ha il compito di procedere alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti pervenuti e di mantenere l'archivio assicurando il rispetto della normativa circa le modalità informatiche di pubblicazione dei dati.


I dati e le informazioni sono sottoposti alla preventiva verifica del rispetto di cui al D.Lgs. 196/2003 siccome modificato dal D.Lgs. 101/2018 in applicazione del Regolamento UE 2016/679 tramite le funzioni aziendali suddette.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Piano.

L' RPCT esercita un monitoraggio semestrale degli adempimenti di pubblicazione e, unitamente ed in sinergia con l'Organismo di Vigilanza eserciterà un ruolo attivo nel monitoraggio dei relativi adempimenti anche al fine di provvedere alla redazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

7.17 Privacy

Considerato il rischio di potenziale uso indebito dei dati pubblicati, la Delibera n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha delineato le "linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 86 di 264

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” e specificato che i dati personali resi pubblici sono riutilizzabili solo e soltanto alle condizioni previste dalla normativa vigente, in termini compatibili con le finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti e nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

A tale proposito viene inserito nel sito web di SOGENUS S.p.a. nella sezione “Società Trasparente” un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

7.18 Iniziative per promuovere un adeguato livello di trasparenza

Programma formativo

Nel triennio saranno programmati incontri di formazione volti a fornire al personale l’adeguata e necessaria conoscenza in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione unitamente alla formazione prevista dal sistema implementato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;

Coinvolgimento della struttura

La Società ritiene indispensabile il coinvolgimento degli uffici interessati alle tematiche contenute nel Piano, al fine di raccogliere i contributi e le proposte per la sua implementazione. Per garantire una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste in materia di trasparenza potranno essere inseriti obiettivi specifici nel sistema di premialità presente in azienda.

7.19 Accesso civico e Accesso Civico Generalizzato e relative procedure.

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013 introduce l’istituto dell’accesso civico, in base al quale l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

In ogni caso le richieste di accesso civico ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 33/2013 non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non devono essere motivate; sono gratuite e vanno presentate, sempre in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 7.17 che precede, rispettivamente:


- quanto alle richieste ex comma I al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- quanto alle richieste ex comma II al Responsabile di Area indicato sul sito aziendale.

Procedura di accesso civico ex art. 5 comma I

SOGENUS S.p.a. ha predisposto un apposito modulo di richiesta, reso disponibile nella sezione “Società Trasparente”, nella sezione “Accesso Civico”.

Una volta compilato il modulo, esso potrà essere inviato alla Società tramite:

- a) posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.sogenus.com

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 87 di 264

- b) posta ordinaria all'indirizzo della sede legale di SOGENUS S.p.a.
c) fax al numero 0731 705111.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, una volta ricevuta la richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza, esegue i seguenti compiti:

- se il dato, l'informazione o il documento risulta già pubblicato fornisce al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- se il dato l'informazione o il documento, non risulta pubblicato trasmette tempestivamente la richiesta al responsabile della trasmissione dei dati da pubblicare, affinché questi provveda.
- entro 30 giorni dalla richiesta, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Procedura di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma II

SOGENUS S.p.a. ha predisposto un apposito modulo di richiesta, reso disponibile nella sezione "Società Trasparente", nella sezione "Accesso Civico".

Una volta compilato il modulo, esso potrà essere inviato alla Società tramite:

- d) posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.sogenus.com
e) posta ordinaria all'indirizzo della sede legale di SOGENUS S.p.a.
f) fax al numero 0731 705111.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, una volta ricevuta la richiesta e verificatane la correttezza/fondatezza, esegue i compiti previsti dalla procedura "riportata in chiaro" sul sito alla pagina amministrazione trasparente/accesso civico/sezione 2 accesso civico generalizzato di cui al link [▶](#).

In entrambe le procedure nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo: Consiglio di Amministrazione della Società. Quest'ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini e con le modalità di cui sopra.


7.20 Monitoraggio e soggetti della prevenzione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con il supporto delle strutture competenti e in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza cura il costante monitoraggio dell'attuazione del presente programma.

A conclusione dell'anno di riferimento il Responsabile presenta al Consiglio di Amministrazione apposita relazione a consuntivo in cui vengono evidenziate le attività condotte.

Il Consiglio di Amministrazione

È l'organo che adotta il Modello ed il connesso PTPCT, Codice Etico e di Comportamento, nonché ogni protocollo di organizzazione, gestione e controllo e, più in generale, ogni documento che completa il sistema anticorruzione, adottando di volta in volta tutti i relativi aggiornamenti.

 <p>SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via CARRACCIOLA, 12 50030 MARE TO MARELLI TORRIONE (SI) - TEL. 0573 214981 / 214982 Fax 0573 214989 www.sogenu.com</small></p> <p><small>SEDE AMMINISTRATIVA: Via PERUGIA, 574 50030 MARE TO MARELLI TORRIONE (SI) - TEL. 0573 214980 Fax 0573 214981 www.sogenu.com</small></p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 88 di 264

Inoltre, il C.d.A. prende atto dei contenuti dei report e relazioni periodiche predisposti dall'OdV e dal Responsabile all'esito delle azioni di monitoraggio poste in atto.

Nell'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT, le funzioni saranno prese in carico dal Consiglio di Amministrazione e/o OdV.

Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito del Consiglio di Amministrazione attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Rinvio ai paragrafi 3.3 "*Gli Organi*" e 7.1 "*Obiettivi del CdA e Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C.T. e del Modello 231 in cui lo stesso è inserito*".

I Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e l'O.d.V.

Rinvio al Capitolo IV "*l'Organismo di Vigilanza*" ed al paragrafo 7.2 "*Soggetti preposti: Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC), Responsabile per la Trasparenza (c.d. RT), responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (c.d. RASA)*".

I Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il Referente è soggetto proattivo che funge da punto di riferimento per la collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione.

In particolare, il Referente oltre all'assolvimento dei compiti di comunicazione e informazione al Responsabile, sia ai fini dell'aggiornamento del Piano sia della tempestiva informazione in merito a rischi incombenti, svolge i seguenti compiti:

verifica e vigila sulla corretta applicazione del Piano unitamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

propone eventuali aggiornamenti del Piano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

emana eventuali circolari interne sentito il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

provvede ad aggiornarsi sulla novità normative concernenti la materia della trasparenza e dell'anticorruzione e diffonde tali aggiornamenti.

Rinvio al paragrafo 7.2. "*Soggetti preposti: Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC), Responsabile per la Trasparenza (c.d. RT), responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (c.d. RASA)*".

I Responsabili di funzione/servizio

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del Responsabile della prevenzione nonché del Referente.

A tal fine è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili di funzione/servizio.

Essi:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 89 di 264

- partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio promuovendo misure di prevenzione;
- vigilano sull'osservanza del Codice Etico e del Codice di Comportamento;
- svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale assegnato;
- effettuano la segnalazione al Direttore Generale ed al CdA dei casi rilevanti ai fini dell'avvio di procedimenti disciplinari;
- osservano e fanno osservare agli addetti da essi dipendenti, gli adempimenti e le misure previste nel P.T.P.C.T. e nel Modello 231 in cui esso è contenuto;
- inseriscono nei bandi di gara e procedure di affidamento di lavori/forniture e servizi di competenza le regole di legalità o integrità previste nel presente Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Nell'attuale assetto organizzativo di SOGENUS Spa i responsabili di funzione/servizio, rivestendo un ruolo primario nella gestione dei rischi operativi. Rappresentano in linea generale il riferimento del Responsabile e del Referente per la prevenzione della corruzione e gli interlocutori principali, ai sensi della Legge 190/2012, così come avviene per l'OdV.

I collaboratori a qualsiasi titolo, i soggetti titolari di incarichi ed i consulenti

I collaboratori a qualsiasi titolo, i soggetti titolari di incarichi ed i consulenti:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e nel Modello 231 in cui esso è contenuto;
- b) segnalano le situazioni di illecito.

7.21 Adozione Piano per la Trasparenza

Successivamente all'adozione del Programma, verranno attuate le seguenti iniziative di comunicazione per la diffusione del Programma, dei suoi contenuti e dei dati pubblicati:

- Pubblicazione del Programma facente parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e con esso inserito nel Modello 231 sul sito internet della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società.

7.22 Entrata in vigore del Programma e suo aggiornamento

Il presente Programma entra in vigore con l'approvazione di recepimento nel Modello 231 e Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Esso sarà aggiornato con cadenza annuale, qualora necessario, ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata dell'intero documento, così come costituito dal Modello 231 e pedissequo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, sul sito istituzionale della Società.

7.23 *Organizzazione attività della Trasparenza nel triennio*

Oltre all'indicazione dei soggetti preposti al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza quali il RPCT ed il RASA, di cui al paragrafo 7.2 che precede, nella seguente tabella sinottica vengono indicati i responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare riportando i soggetti e gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale aziendale secondo lo schema tipo di cui all'allegato del DLgs 33/2013. Il responsabile incaricato della pubblicazione dei dati, precedentemente individuato nella persona del Coordinatore del Sistema di Gestione Integrato (COSGI), coincide ora con il Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza non sussistendo più in SOGENUS S.p.a. la figura del COSGI. Inoltre, si specifica che l'aggiornamento dei dati nella sezione società trasparente avviene costantemente.

L'obbligo di tenere aggiornato il dato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l'informazione già pubblicata risulti attuale.

Ciascun Responsabile della pubblicazione del dato opera nel rispetto dei termini di pubblicazione previsti nel D.Lgs. 33/2013.

La locuzione "*aggiornamento tempestivo*", come da specifica ANAC, comporta l'obbligo di procedere alla pubblicazione entro i venti giorni decorrenti dal momento in cui è disponibile il documento, dato o informazione. Ove sia previsto, l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale" la pubblicazione deve avvenire nei venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del semestre o dell'annualità.

La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Decorsi i termini di legge, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che viene meno, fermo restando la possibilità per chiunque di presentare l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.33/2013.

Il RPCT procede al monitoraggio della sezione società trasparente con cadenza trimestrale.

Pertanto:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Responsabile della trasmissione dei dati	Riferimento normativo
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo ed annesso Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	RPCT	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 91 di 264

	Atti generali	Riferimenti normativi	RPCT	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
		Atti amministrativi generali	RPCT		
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Non attinente		
		Codice di condotta e codice etico	RPCT		
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Organi di amministrazione e gestione con indicazione competenze	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (non attribuiti a titolo gratuito)	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 14 d.lgs. n. 33/2013	
		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (non attribuiti a titolo gratuito) CESATI dall'incarico	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 14 d.lgs. n. 33/2013	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	RPCT	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici - Organigramma	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
Personale	Direttore generale	Dati relativi all'incarico	Direttore Generale	Art. 14 d.lgs. n. 33/2013	
	Dirigenti	Dati relativi all'incarico	Direttore Generale	Art. 14 d.lgs. n. 33/2013	
	Dirigenti cessati	Dati relativi all'incarico	Direttore Generale	Art. 14 d.lgs. n. 33/2013	
	Dotazione organica	Personale in servizio		Direttore Generale	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Costo personale		Direttore Generale	Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)		Direttore Generale	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)		Direttore Generale	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva		Direttore Generale	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi		Direttore Generale	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 92 di 264

Selezione del personale	Reclutamento del personale	Criteri e modalità	Direttore Generale	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012	
		Avvisi di selezione	Direttore Generale	Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Premialità	NON ATTINENTE	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	
Enti controllati	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	NON ATTINENTE	Art. 22 d.lgs. n. 33/2013	
		Provvedimenti	NON ATTINENTE	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	NON PRESENTI	Art. 22 d.lgs. n. 33/2013	
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	NON ATTINENTE	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento	NON ATTINENTE	Art. 35 d.lgs 33/2013	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture		Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016		Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.		R.U.P.	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.		R.U.P.	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
		Contratti		DIRETTORE GENERALE	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023


Modello 231

REV. 15


DEL 30/01/2023

Pag. 93 di 264


Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Criteri e modalità	NON ATTINENTE	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
	Atti di concessione	Atti di concessione	NON ATTINENTE	Art. 26-27 d.lgs. n. 33/2013
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016
	Provvedimenti	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	RAGIONERIA	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	RPCT	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012
		Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	RPCT	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Resp 2^ Unità Organizzativa	
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	NON ATTINENTE	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità (per quanto attinente)	NON ATTINENTE	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
	Class action	Class action	NON ATTINENTE	Art. 1-4 d.lgs. n. 198/2009
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) (per quanto attinente)	Resp 2^ Unità Organizzativa	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
	Liste di attesa	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	NON ATTINENTE	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	NON ATTINENTE	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	LINK Ad altre parti del sito	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	NON ATTINENTE	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARCI DI MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 23495 / 23496 FAX 0573 23499 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 94 di 264

		Ammontare complessivo dei debiti	NON ATTINENTE	
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	NON ATTINENTE	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	NON ATTINENTE	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	NON ATTINENTE	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Referente per la Trasparenza RT	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
		Atti di accertamento delle violazioni	RPCT	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	RPCT	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	RESPONSABILI DEL DATO	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
		Registro degli accessi	Referente per la Trasparenza RT	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	NON ATTINENTE	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16
		Regolamenti	NON ATTINENTE	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005

 <p>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CARRACINA, 12 50030 MARC' DI MAROLTO (SP) 50030 TEL. 0571 30400 / 30401 FAX 0571 30400 info@soge.nu.s.com</p> <p>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 50030 PRATO (AR) 50030 TEL. 0571 305000 FAX 0571 305011 info@soge.nu.s.com</p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 95 di 264

PARTE SPECIALE

 <p>SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CARRACCIOLA, 12 - 50030 MARE TO MARCONI (PT) - 50030 TEL. 0573 214981 / 214982 FAX 0573 214983 www.sogenu.com</small></p> <p><small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 50030 MARE TO MARCONI (PT) - 50030 TEL. 0573 214981 FAX 0573 214983 www.sogenu.com</small></p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 96 di 264

8 CAPITOLO I – I DESTINATARI

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del PTPCT ex L 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di SO.GE.NU.S. come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati. L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello e PTPCT per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto e nella Legge sopra richiamati. Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

9 CAPITOLO II – REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., i dipendenti, i consulenti, i partners e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:


- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento adottati da SO.GE.NU.S.;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale di SO.GE.NU.S. ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

In ogni caso, i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere sono soltanto quelli ivi tassativamente indicati e successivamente aggiornati ed introdotti dal legislatore.

Di seguito si provvede alla loro individuazione e disanima ordinandoli, per chiarezza espositiva, facilità di interpretazione ed applicazione del modello da parte dei destinatari, individuandoli in numero 15 gruppi contraddistinti ognuno da una lettera dell'alfabeto latino e, pertanto, dalla lettera (A) alla lettera (Q).

Prima di entrare nella trattazione dei singoli reati, appare opportuno chiarire i caratteri identificativi e la **struttura del reato**.

I suoi elementi essenziali sono:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 97 di 264

il fatto tipico costituito: dalla condotta del soggetto attivo - dall'evento – dal nesso di causalità che lega la condotta con l'evento, così come previsti nelle fattispecie di reato previste dal codice penale e dalle leggi speciali (principio c.d. della tipicità);

la colpevolezza: intesa come presenza, nell'autore - soggetto agente, di quelle condizioni psicologiche che consentono di imputargli personalmente il fatto tipico integrante la fattispecie di reato legislativamente prevista.

l'antigiuridicità: intesa come assenza di cause di giustificazione o di esimenti in capo all'autore del reato – soggetto agente.

Il reato si distingue in:

- delitti – ergastolo, reclusione e multa;
- contravvenzioni - arresto e ammenda.

Il soggetto agente per essere ritenuto responsabile di un reato deve essere imputabile, cioè al momento della realizzazione del reato deve essere capace di intendere e di volere.

Infatti:

Art. 42 comma I c.p. *“Nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà”*.

I criteri di imputazione soggettiva del reato sono due:

il dolo: art. 42 comma I c.p. *“nessuno può essere punito per un **fatto preveduto dalla legge come delitto**, se non l'ha commesso con **dolo**, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”* - art. 43 c.p. *“Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”* **consiste, quindi, nella volontà consapevole di realizzare il fatto tipico** – vi è dolo nel soggetto agente se nella sua psiche c'è la **rappresentazione o conoscenza degli elementi che integrano la fattispecie oggettiva prevista dalle norme di legge** – dove rappresentazione o conoscenza consistono nella **“previsione” dell'evento risultato dalla condotta criminosa**;

la colpa: art. 43 comma III c.p. *“il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”* - sicché **la colpa non è altro che la violazione delle norme a contenuto precauzionale** di diversa intensità precettiva. Consiste, in altre parole, nell'inosservanza del dovere oggettivo di diligenza inteso come livello minimo ed irrinunciabile di cautele nello svolgimento della vita sociale.

A questo punto, si ritiene soddisfatto il livello minimo di preparazione dei destinatari del presente modello ai fini dell'interpretazione dei reati di seguito esplicitati.

Si segnala che si è proceduti all'analisi più pregnante per quelle fattispecie di reato più complesse e di più probabile verifica sulla base della mappatura delle aree di rischio riscontrate.

Per i reati di più remota verifica, peraltro di meno complessa costruzione, si è proceduto ad un commento riassuntivo sufficiente alla descrizione del fatto tipico più ricorrente e della relativa condotta penalmente censurabile.

Per ogni reato, comunque, sono state evidenziate le sanzioni cui sarebbe esposta la società in caso di suo coinvolgimento.

9.1 Valutazione del rischio

Nel presente modello viene attuata una valutazione del rischio di commissione di un reato applicando le consuete metodologie previste in letteratura


Rischio = probabilità di accadimento x gravità del danno generato

Si riportano di seguito le modalità di analisi e classificazione del rischio che, sin dall'adozione del presente documento, coniugano i due tipi di approccio valutativo: il qualitativo ed il quantitativo. Pertanto la valutazione del rischio, secondo tali modalità di analisi e classificazione, viene da sempre utilizzata anche per il rischio corruttivo e la sua relativa gestione.

Definizione delle scale di valutazione

Scala della Probabilità VP = Valore della Probabilità

Valore	Probabilità	Condizioni/criteri
1	Improbabile	Non sono noti episodi già verificati Il danno può verificarsi per la concomitanza di eventi poco probabili e tra loro indipendenti L'attività interessata dal potenziale danno è molto saltuaria Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa ed incredulità
2	Possibile	È noto qualche episodio che ha generato il danno Il danno può verificarsi ma non automaticamente L'attività interessata dal potenziale danno è frequente Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

Valore	Probabilità	Condizioni/criteri
3	Probabile	<p>Sono noti episodi che hanno generato il danno sia in azienda che in aziende simili</p> <p>Esiste una correlazione tra la situazione “favorevole” e il conseguente verificarsi del danno</p> <p>La situazione interessata dal potenziale danno è molto frequente</p> <p>Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa</p>

DETERMINAZIONE DEL VALORE PROBABILITÀ

Nella tabella sinottica delle probabilità la registrazione dei parametri “*Condizioni/criteri*” rappresenta l’acquisizione dei dati rilevanti e, quindi, l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio tra cui, appunto, anche quello corruttivo secondo criteri qualitativi.

Scala della Gravità VI = Valore dell’Impatto

Valore	Gravità	Condizioni/criteri
1	Lieve	Danno facilmente risolvibile in pochi giorni e che non genera una sanzione pecuniaria
2	Medio	Danno risolvibile in un medio periodo ma che può generare una sanzione pecuniaria che non mette in difficoltà economico-finanziaria l’azienda
3	Grave	Danno difficilmente risolvibile, che può generare sanzioni pecuniarie significative e tali da mettere in difficoltà economico-finanziaria l’intera azienda
4	Gravissimo	Danno non risolvibile, che può generare tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, comprese quelle interdittive

Calcolo del rischio LR = Livello di Rischio


			Danno			
			Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
			1	2	3	4
P r o b a b i l i t à	Improbabile	1				
	Possibile	2				
	Probabile	3				

Categorie di Livello del rischio

Rischio		Accettabilità	Misure da adottare	Tempi di attuazione
1-2	Basso	Accettabile	Il livello di rischio è accettabile e non sono richieste azioni finalizzate alla sua riduzione. Monitorare, secondo quanto previsto, il sistema di prevenzione e controllo implementato	Quelli definiti dal modello
3-6	Medio	Migliorabile	Risultano azioni di miglioramento attuabili al fine di ridurre il livello di rischio individuato. Pianificarle individuando tempi, modi e responsabilità. Se possibile interrompere l'attività che prevede tale rischio	1-2 mesi
8-12	Alto	Non Accettabile	Implementare immediatamente azioni di riduzione/prevenzione del rischio. Interrompere l'attività che prevede tale rischio almeno fino alla sua riduzione al livello inferiore	Immediato

Dove:

Rischio = variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di organizzazione, gestione e controllo utili al raggiungimento degli scopi preventivi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, per l'ottenimento dell'efficienza dello stesso sistema al fine di risultare quale efficace esimente dai potenziali reati configurabili nella realtà aziendale.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 101 di 264

Protocollo di organizzazione, gestione e controllo = rappresentato dalla codificazione delle attività aziendali messe in atto più o meno efficacemente al fine di mitigare la variabile/fattore rischio.

Coefficiente di attenuazione del rischio = A rappresenta il coefficiente di efficacia del protocollo di organizzazione, gestione e controllo applicato e varia da 0 a 1 in funzione inversa alla ritenuta efficacia del protocollo.

VALUTAZIONE

Per ogni rischio va quindi stimato:

1. il **Valore** della **Probabilità** di realizzazione del rischio [abbreviato **VP**]
2. il **Valore** dell'**Impatto** (conseguenze): **ECONOMICO – ORGANIZZATIVO – REPUTAZIONALE** [abbreviato **VI**]
3. **LR = Livello di Rischio** in assenza di protocolli di organizzazione, gestione e controllo;
4. **A = Coefficiente di attenuazione del rischio** grado di efficacia del protocollo di organizzazione, gestione e controllo;
5. **Rr = Rischio Residuo** valore del rischio all'esito dell'applicazione del protocollo di organizzazione, gestione e controllo.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL RISCHIO RESIDUO

$$\text{VP} \times \text{VI} = \text{LR} \times \text{A} = \text{Rr}$$

Una volta calcolato il **livello di rischio del processo di attività aziendale**, lo stesso deve essere **ridotto il più possibile ad un livello accettabile**, tenuto conto che nessun rischio potrà mai essere = 0, **attraverso l'applicazione dei protocolli** di organizzazione, gestione e controllo recepiti nel presente Modello.

10 CAPITOLO III – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 *Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione GRUPPO - (A)*

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa essenzialmente riferimento agli Art. 24, 24-bis, 25 del Decreto.

Questo gruppo di delitti, per la tipologia di attività svolta dalla società SOGENUS S.p.a., necessita di una trattazione puntuale ed analitica fino all'esplicazione di ogni articolo del codice penale, al fine di permettere ai destinatari di individuare immediatamente la condotta penalmente rilevante e pertanto censurabile.

L'analisi, ovviamente, non può prescindere dall'illustrare e rappresentare tutti gli aspetti qualificanti delle attività della P.A. a cominciare proprio dall'individuazione dei suoi rappresentanti.

Infatti, va immediatamente fatto rilevare che questo genere di reati presuppone sempre la presenza di un soggetto rivestito di una determinata qualifica, cui la legge dà rilevanza ai fini della configurazione del reato e con cui si entra in contatto nel dialogo lavorativo che si instaura con la pubblica amministrazione.

Occorre allora, come prima cosa, essere in grado di individuare le qualifiche rilevanti a tali effetti, al fine di evitare di incorrere nella commissione di reati commentati in questo gruppo.

Quindi:

1. Pubblico Ufficiale – secondo l'art. 357 del Codice Penale:

“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”

2. Incaricato di un pubblico servizio – secondo l'art. 358 del Codice Penale:

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE 1. 2.


L'ATTIVITÀ SVOLTA

Per l'individuazione delle due qualifiche la giurisprudenza ha elaborato la “concezione funzionale – oggettiva”, quella cioè che fa dipendere la titolarità della qualifica non dal rapporto di dipendenza tra il soggetto ed un qualsiasi ente pubblico, bensì dai caratteri dell'attività oggettivamente esercitata. Sicché occorre distinguere:

a) Pubblica Funzione

è tale, per definizione normativa, quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (la congiunzione “e” della norma va intesa come “oppure”, atteso che i criteri definitori della pubblica funzione devono considerarsi fra loro alternativi e non cumulativi) e si differenzia e sostanzia in:

1. **FUNZIONE LEGISLATIVA:** rappresentata da quella attività diretta alla produzione di quel provvedimento che si chiama Legge – (nel nostro sistema costituzionale sono investiti di tale funzione i parlamentari nazionali, deputati e senatori, ed i consiglieri regionali);

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

2. **FUNZIONE GIUDIZIARIA**: che è quella comprensiva sia della funzione giurisdizionale in senso proprio, sia di tutte le funzioni amministrative in essa collegate (nel nostro sistema costituzionale sono investiti di tale funzione i magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, nonché i privati che partecipano temporaneamente a tale funzione giurisdizionale e cioè ad es. i giurati della Corte d'Assise o i magistrati onorari);
3. La **FUNZIONE AMMINISTRATIVA**: che è quella che ai fini del presente modello più ci interessa, dovendo i destinatari conoscere, quando, nello svolgimento dell'attività lavorativa rivestono la qualifica **1. pubblico ufficiale**. Questa funzione, infatti, è rappresentata da tutte quelle attività che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:
 1. **poteri deliberativi**;
 2. **poteri autoritativi**;
 3. **poteri certificativi**;

Il primo potere si sostanzia nella formazione della volontà dell'Ente, cioè manifesta all'esterno, nei rapporti con i terzi, la **volontà dell'Ente**.

Il secondo potere si sostanzia nella formazione della volontà di comando dell'Ente con cui lo stesso realizza i suoi fini, cioè manifesta il suo **potere d'imperio** che a sua volta **comprende: poteri di coazione** (arresto, perquisizione ecc.) – **poteri di contestazione di violazioni di legge** (accertamento di contravvenzioni ecc.) – **poteri di supremazia gerarchica all'interno dei pubblici uffici**.

Il terzo potere si sostanzia nell'espletamento, da parte dell'Ente, delle **attività di attestazione, certificazione, vidimazione, documentazione** ecc., tipiche delle procedure amministrative.

Sicché è da una di queste attività, concretamente svolte, che il codice fa risalire la qualità di pubblico ufficiale (1.), che è poi la concezione oggettiva, sopra richiamata, per la quale tale qualifica sussiste solo attraverso l'effettivo e concreto esercizio delle funzioni pubbliche come sopra specificate.

È ovvio che anche questi criteri definitivi della pubblica funzione amministrativa devono considerarsi fra loro alternativi e non cumulativi, cosicché basta l'esercizio di uno solo fra essi per qualificare chi l'esercita un **pubblico ufficiale**.

b) Pubblico Servizio

Allo stesso modo anche questa qualifica discende dal tipo di attività concretamente svolta dal soggetto.

Sicché possono essere qualificati **incaricati di un pubblico servizio (2.)** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Un servizio è definito pubblico quando è disciplinato da norme di diritto pubblico ma è rappresentato da tutta l'attività residuale rispetto alla funzione pubblica, mancando dei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi che invece sono propri di quest'ultima.

Allo stesso tempo, però, il servizio pubblico comprende sì tutta l'attività residuale alla funzione pubblica ma non comprende “le semplici mansioni di ordine” né “la prestazione di opera meramente materiale” i cui incaricati, pertanto, non vanno considerati persone incaricate di un pubblico servizio.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 104 di 264

Esempio di incaricato di pubblico servizio: il privato che esercita attività amministrativa in regime di concessione – riscossione tasse-.

---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----

Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Scopo della norma: contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici.
- Soggetto attivo: qualsiasi privato estraneo alla pubblica amministrazione, beneficiario delle erogazioni.
- Dolo generico: consiste nella volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie per scopi incompatibili con il soddisfacimento del pubblico interesse;
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **forma commissiva consistente nel “non destinare” l'erogazione ricevuta al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse ma a vantaggio proprio o comunque a scopi diversi da quelli per la quale è stata concessa, con conseguente danno effettivo della pubblica amministrazione.**

CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Se da tale reato la società consegue un profitto di rilevante entità o dal reato è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 cioè rispettivamente: il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONE: VIA CORRAICIANA, 12 - 00030 MARSIA DI MARCELLI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774.704000 / 704001 FAX 0774.704002 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 105 di 264

l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 (dieci a cinquanta milioni di lire). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- Scopo della norma: contrasto alle frodi nei finanziamenti pubblici.
- Soggetto attivo: qualsiasi privato estraneo alla pubblica amministrazione, beneficiario delle erogazioni.
- Dolo generico: consiste nella consapevolezza delle falsità delle dichiarazioni o dei documenti cui deve aggiungersi la volontà di conseguire un aiuto economico che il soggetto agente sa non spettargli. Nell'ipotesi omissiva (vedi condotta incriminata) tale dolo consiste nella consapevolezza e volontà della mancata informazione o incompletezza dei dati o notizie fornite, al fine di ottenere un aiuto economico che il soggetto agente sa non spettargli.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: può manifestarsi tanto nella forma **commissiva** che nella forma **omissiva**. - Nel primo caso si sostanzia nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi cui consegue la percezioni di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri Enti Pubblici della CE; - nel secondo caso si sostanzia nella mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione cui consegue la percezioni di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri Enti Pubblici della CE. In entrambi i casi il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente consegue l'indebita percezione.

CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01


Identiche a quelle di cui all'art. 316 bis cui si rinvia per la trattazione.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale (1.) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 106 di 264

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: è un reato proprio, realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad esso equiparabili.
- Soggetto passivo: è la P.A. per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.
- Dolo generico: consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: è articolata in 3 momenti 1) **soggetto attivo** – attività di **costrizione con abuso** dei suoi **poteri** per ottenere la coazione o persuasione del soggetto passivo; 2) **soggetto passivo** – attività di **promessa e dazione indebita** al soggetto attivo o ad un terzo, denaro o altra utilità 3) **nesso di causalità** tra l'abuso di qualità o dei poteri e l'attività di costrizione e, infine, tra questi elementi oggettivi con l'evento psicologico della coazione e della pressione psicologica della vittima che, di conseguenza, promette e dà denaro o altra utilità.

CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. Da un eventuale reato di concussione potrebbe comunque discendere un vantaggio per la società quando il “dare” o il “promettere al dipendente pubblico corrotto, segua l’effettiva aggiudicazione di una gara d’appalto o, ancora, di una concessione/autorizzazione e, più in generale, di atti amministrativi necessari all’attività aziendale. Pertanto tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere/concorrere nel presente reato.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, il soggetto dipendente della SOGENUS S.p.a. nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abusa della funzione di Pubblico Ufficiale.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”

Il **pubblico ufficiale (1.)** che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** nonché tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad essi equiparabili. Il **privato** (definito *extraneus* (**corruttore**)).
- Dolo: è specifico cioè, la volontà di ricevere o di accettare denaro o altra utilità da parte dell'*intraneus* da una parte e la volontà di dare o promettere la retribuzione da parte

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 107 di 264

dell'*estraneus*, esige la consapevolezza per entrambi della finalità dell'ottenimento dell'atto dell'ufficio.

- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **l'articolo in commento definisce la *corruzione impropria consistente nell'accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale (1.)) e soggetto estraneus (il privato) avente ad oggetto la compravendita di atti della funzione pubblica conformi ai doveri d'ufficio***,

CONSEGUENZE EX ART. 25 COMMA I D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. Tutto ciò sulla base dei rilievi sopra effettuati. Saranno considerati *extraneus (privati)* tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale della SOGENUS S.P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società.

Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, il soggetto dipendente della SOGENUS S.p.a. nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abusa della funzione di Pubblico Ufficiale.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 319 c.p. “ *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea ad essi equiparabili. **Il privato (definito *extraneus (corruptore)***).
- Dolo: anche qui specifico nel caso di corruzione propria antecedente, perché si richiede all'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare un atto di ufficio; mentre è generico nella corruzione propria susseguente, poiché qui consiste nella semplice rappresentazione e volontà rispettivamente di accettare e di dare una retribuzione per l'atto contrario già compiuto.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **l'articolo in commento definisce la *corruzione propria consistente nell'accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale (1.)) e soggetto estraneus (il privato) per il quale il primo riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del proprio***

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 108 di 264

ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto, il secondo dà o promette il denaro o altra utilità a tal fine (c.d. Corruzione propria antecedente). Quando l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio è già stato compiuto, al fine della configurazione del delitto di corruzione (c.d. corruzione propria susseguente) è necessario che il corrotto riceva il denaro o altra utilità, perché il solo fatto di accettare la promessa di denaro o altra utilità per un atto illegittimo già compiuto non configura il delitto in commento.

CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. In ogni caso saranno considerati extraneus (privati) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'SOGENUS S.p.a. che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, il soggetto dipendente della SOGENUS S.p.a. nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche abusa della funzione di Pubblico Ufficiale.


Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 319 bis c.p. "circostanze aggravanti"

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote., oltre all'applicazione delle stesse misure interdittive richiamate all'art. 319 c.p..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONE: VIA CORNICIANA, 12 - 00030 MARINO (RM) - TEL. 0776/300000 FAX 0776/300000 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 109 di 264

Art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190:

Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- Scopo della norma: interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni amministrative al fine della protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità di **pubblici impiegati** (corrotti).
- Soggetto passivo: è la P.A. per l'attività criminosa del suo funzionario e, nello stesso tempo, il soggetto che dà o promette, sia esso persona fisica o giuridica.
- Dolo generico: consiste nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consistente nell'indurre un accordo tra soggetto intraneus (pubblico ufficiale (1.) o incaricato di pubblico servizio (2)) e soggetto estraneus (il privato) per il quale il primo riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tale reato. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.


Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 320 c.p. “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 110 di 264

- **Soggetto attivo: incaricato di pubblico servizio (2).** Il privato (definito *exstraneus* – **corruttore** - per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*).
- **Dolo:** si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318 e 319 c.p..
- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** **si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318 e 319 c.p. in riferimento all'incaricato di pubblico servizio (2.)**

CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p..

Art. 321 c.p. “*pene per il corruttore*”

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Scopo della norma:** protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.; **estendere la punibilità al corruttore privato (*exstraneus*) anche nei casi di: corruzione attiva propria antecedente e susseguente; corruzione attiva impropria antecedente; corruzione attiva in atti giudiziari.**
- **Soggetto attivo:** realizzabile dal **pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità di **pubblici impiegati (*corrotti*)**. Il privato (definito *exstraneus* – **corruttore** - per distinguere dall'ipotesi in cui a “comprare” sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*).
- **Dolo:** si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p..
- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** **si rimanda a quanto già trattato agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p..**

CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

Si rinvia alla puntuale trattazione di cui agli artt. 318, 319, 319 bis e 319 ter c.p..

Art. 322 c.p. “*istigazione alla corruzione*”

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 111 di 264

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- Scopo della norma: protezione dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della P.A..
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque non solo dal **privato** ma anche da un soggetto qualificato (**pubblico ufficiale (1.)** e dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** che rivestano la qualità di **pubblici impiegati**) che può agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario quando la formulazione della proposta illecita può essere ricondotta alla sua iniziativa.
- Dolo specifico: consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o ritardarlo od ommeterlo o, infine, a compiere un atto contrario ai propri doveri.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: il comma I contempla l'ipotesi di **istigazione alla corruzione impropria** il comma II contempla l'ipotesi di **istigazione alla corruzione propria**.


CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie di istigazione alla corruzione impropria o propria. In ogni caso saranno considerati *extraneus* (**privati**) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'**SOGENUS S.p.a.** che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì, fatta eccezione per i delitti di cui all'art. 322 commi I e III c.p., le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 322-bis c.p. -Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORNICIANA, 12 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774 734981 / 734982 FAX 0774 734983 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 112 di 264

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 640 comma c.p. “truffa”

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (ex art. 24 D.Lgs. 231/01 anche a danno della Comunità Europea) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 113 di 264

- Scopo della norma: tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque, è pertanto un reato comune perché non si richiede una particolare qualifica soggettiva dell'agente. Quest'ultimo con **artifici** cioè con **simulazione o dissimulazione della realtà fa percepire una falsa realtà** ad una persona **inducendola in errore**; oppure raggiunge il medesimo scopo attraverso **raggiri** consistenti in **una macchinazione subdola di una articolata e studiata sequenza di parole atta ad orientare in maniera fuorviante l'altrui psiche inducendola in errore**.
- Dolo generico: tutti gli elementi costitutivi del reato devono necessariamente essere oggetto di rappresentazione e volontà del soggetto attivo che deve porre in essere gli artifici e raggiri.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **per l'oggetto del presente modello consiste nell'integrazione del comma Il n. 1 e consiste, quindi, nella cooperazione artificiosa che si configura allorché la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatrice del soggetto attivo (come sopra illustrata e spiegata). Sicché Il nesso di causalità comprenderà: la condotta fraudolenta – l'errore – l'atto di disposizione dannoso del patrimonio.**

CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie ivi prevista. In ogni caso tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'SOGENUS S.p.a. che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 114 di 264

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Scopo della norma: tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
- Soggetto attivo: realizzabile da chiunque, è pertanto un reato comune perché non si richiede una particolare qualifica soggettiva dell'agente. Quest'ultimo con **artifici** cioè con **simulazione o dissimulazione della realtà fa percepire una falsa realtà** ad una persona **inducendola in errore**; oppure raggiunge il medesimo scopo attraverso **raggiri** consistenti in **una macchinazione subdola di una articolata e studiata sequenza di parole atte ad orientare in maniera fuorviante l'altrui psiche inducendola in errore**.
- Dolo generico: tutti gli elementi costitutivi del reato devono necessariamente essere oggetto di rappresentazione e volontà del soggetto attivo che deve porre in essere gli artifici e raggiri.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste, per relazione con il comma II n. 1 dell'art. 640 c.p., nella cooperazione artificiosa che si configura allorché la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatrice del soggetto attivo (come sopra illustrata e spiegata). Sicché il nesso di causalità comprenderà: la condotta fraudolenta – l'errore – l'atto di disposizione dannoso del patrimonio.**

CONSEGUENZE EX ART. 24 D.LGS. 231/01


La società può essere chiamata a rispondere per tale reato nel caso di integrazione della fattispecie ivi prevista. In ogni caso tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'SOGENUS S.p.a. che entrino in contatto con la P.A. in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicito.

Qualora la società venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Art. 640-ter c.p. "frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

 <p>SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: Via CARRACINA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0571 30480 / 30481 Fax 0571 30480 www.sogenu.com</small></p> <p><small>SEDE AMMINISTRATIVA: Via PERUGIA, 574 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0571 30480 Fax 0571 30481 www.sogenu.com</small></p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 115 di 264

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..


10.2 Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- gestione dei contatti con PA per l'ottenimento di autorizzazioni (PROVINCIA);
- gestione delle verifiche relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti da SO.GE.NU.S.;
- gestione delle verifiche in materia di SSL;
- gestione delle denunce infortuni;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione personale appartenente a categorie protette;
- gestione delle verifiche in materia di trattamenti previdenziali;
- gestione di eventuali verifiche fiscali relative alla predisposizione del bilancio ed alla dichiarazione dei redditi;
- gestione della richiesta di eventuali autorizzazioni ad hoc, per lo svolgimento di attività aziendali accessorie rispetto a quelle tipiche;
- predisposizione delle dichiarazioni dei redditi;
- gestione dei contenziosi civili e procedimenti giudiziari;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- partecipazione ad eventi pubblici;
- gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale.

10.3 Procedure specifiche – Protocolli di comportamento per la gestione del rischio

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 116 di 264

di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento. E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con SO.GE.NU.S. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per SO.GE.NU.S.. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di SO.GE.NU.S. da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed Organismo di Vigilanza.

Obiettivo dei protocolli di comportamento

I Protocolli di comportamento indicano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente alle seguenti attività “sensibili”:

- ⤴ Attività di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico;
- ⤴ Attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ⤴ Attività di selezione e assunzione del personale;
- ⤴ Attività di approvvigionamento;
- ⤴ Attività di selezione di consulenze e prestazioni professionali.

Valutazione del rischio:

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		<p>PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzazione, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
Concusione Art. 317 c.p.	Quando il P.U. costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri	Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso: 1. Favoritismi nella selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U. 2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine:	da 300 a 800 quote	Amministratori/dirigenti e addetti all'ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 231 – 5	Basso

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 118 di 264

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		<u>PRO 231-1</u> GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. <u>PRO 231 – 2</u> GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) <u>PRO 04 IST 03</u> SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE <u>PRO 09</u> PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO <u>PRO 09 IST 01</u> CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
		dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; 3. ,Predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti; 4. Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte. 5. Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate) 6. illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		ovvero in concorso con pubblici ufficiali	<u>PRO 04 IST 03</u> <u>PRO 09 O</u> <u>PRO 09 IST 01</u>	
corruzione e per l'esercizio della funzione art. 318 c.p.	Quando il P.U. riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri	Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso: 1. Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U. 2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; 3. ,Predisposizione di un bando ad	Fino a 200 quote	Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	<u>PRO 231 – 1</u> <u>PRO 231 – 2</u> <u>PRO 231 – 5</u> <u>PRO 04 IST 03</u> <u>PRO 09 O</u>	Basso

**6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
 D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023**

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 119 di 264

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		<p><u>PRO 231-1</u> GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. <u>PRO 231 – 2</u> GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE <u>PRO 231-5</u> GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) <u>PRO 04 IST 03</u> SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE <u>PRO 09</u> PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO <u>PRO 09 IST 01</u> CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>				
Fattispecie e di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo o organizz azione, prevenzi one e controllo	Rischio Residuo
		<p>hoc per società compiacenti; 4.Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte. 5. Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti secretate) 6.illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>			PRO 09 IST 01	
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.	Ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, od accettarne la promessa: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio	<p>Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso: 1. Favoritismi nelle selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U. 2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti; 3. ,Predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti; 4.Manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.</p>	<p>Se aggravato ex art. 319 bis con profitto di rilevante entità per la società da 300 a 800 quote</p>	Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	<p>PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01</p>	Basso

**6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
 D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023**

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 120 di 264

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
		<p>5. Omessi controlli durc, casellari, white list Prefettura ovvero omissione richiesta durc/casellari/Prefetture (mancanza controllo di eventuale irregolarità). 6. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diritto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete)</p> <p>6.illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>				
Corruzione e in atti giudiziari art. 319 ter	Quando i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	<p>Conseguimento di sentenze positive per i ricorsi amministrativi al TAR / Consiglio di Stato al fine di ottenere sentenze complacenti per confermare:</p> <p>1.l'aggiudicazione di gare d'appalto il mantenimento degli appalti acquisiti</p>	Da 200 a 600 quote	Amministratori/dirigenti e addetti all'Ufficio e/o alla funzione pubblici ufficiali ovvero in concorso con pubblici ufficiali	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
Induzione indebita a dare o promettere e utilità	Abuso della sua qualità o dei suoi poteri per indurre taluno a dare o a promettere indebitamente,	<p>Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso:</p> <p>1. Favoritismi nella selezione del personale per “c.d. assunzione pilotata” su segnalazione del P.U.</p>	da 300 a 800 quote	Pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2	Basso

**6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
 D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023**

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 121 di 264

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
art. 319 quater c.p.	a lui o a un terzo, denaro o altra utilità	2. Favoritismi per l'ottenimento di denaro od altra utilità al fine: dell'aggiudicazione di gare d'appalto alle ditte compiacenti;		concorso con Amministratori, dirigenti, addetti Ufficio e/o funzioni	PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 320 c.p.	Stessi comportamenti descritti agli artt. 318 e 319 c.p. con incaricati di pubblico servizio in luogo del pubblico ufficiale	Vedi artt. 318 e 319	Da 200 a 600 quote	Amministratori/dirigenti/addetti all'Ufficio e/o alla funzione incaricati di pubblico servizio	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso
istigazione e alla corruzione art. 322 c.p.	offrire o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per: 1. l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; 2. omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero	Vedi artt. 318 e 319	Fino a 200 quote e se aggravato da 300 a 600 quote	Amministratori/dirigenti/addetti all'Ufficio e/o alla funzione, incaricati di pubblico servizio	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O	Basso

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		<u>PRO 231-1</u> GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. <u>PRO 231 – 2</u> GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) <u>PRO 04 IST 03</u> SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE <u>PRO 09</u> PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO <u>PRO 09 IST 01</u> CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
	a fare un atto contrario ai suoi doveri; anche nei casi in cui: 1.1 vi sia sollecitato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a promettergli o a dargli denaro per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri 2.2 sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319				<u>PRO 09 IST 01</u>	
circostanze aggravanti 319 bis c.p.	se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi	Vedi artt. 319	Vedi art. 319	Vedi art. 319	<u>PRO 231 – 1</u> <u>PRO 231 – 2</u> <u>PRO 231 – 5</u> <u>PRO 04 IST 03</u> <u>PRO 09 O</u> <u>PRO 09 IST 01</u>	Basso
pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319,		Vedi artt. 318, 319, 319bis,	Vedi artt. 318, 319, 319bis,	<u>PRO 231 – 1</u>	Basso

**6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
 D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023**

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 123 di 264

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		PRO 231-1 GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. PRO 231 – 2 GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
art. 321 c.p.;	nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità	Vedi artt. 318, 319, 319bis, 319ter, 320 c.p.	319ter, 320 c.p.	319ter, 320 c.p.	PRO 231 – 2 PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	
indebita percezione e di erogazioni a danno dello stato art. 316 ter c.p.	mediante: 1. l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero: 2. mediante l'omissione di informazioni dovute; conseguire per sé o per altri: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee	Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc.	Fino a 500 quote se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico / da 200 a 600 quote se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un	Amministratori /dirigenti e addetti ufficio e/o funzioni	PRO 231 – 1 PRO 231 – 2 PRO 231 – 5 PRO 04 IST 03 PRO 09 O PRO 09 IST 01	Basso

**6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
 D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023**

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023


Pag. 124 di 264

Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01		<u>PRO 231-1</u> GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. <u>PRO 231 – 2</u> GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE <u>PRO 231-5</u> GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) <u>PRO 04 IST 03</u> SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE <u>PRO 09</u> PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO <u>PRO 09 IST 01</u> CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
			danno di particolare gravità			
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis	Indurre taluno in errore con artifici e raggiri per: procurarsi per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto. 2. Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc. 3. Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo) 4. Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza., omessa richiesta di visita fiscale 	Fino a 500 quote se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico/ da 200 a 600 quote se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità	Chiunque: amministratori/dirigenti addetti Ufficio e/o funzioni	<u>PRO 231 – 1</u> <u>PRO 231 – 2</u> <u>PRO 231 – 5</u> <u>PRO 04 IST 03</u> <u>PRO 09 O</u> <u>PRO 09 IST 01</u>	Basso
frode informatica art. 640 ter	Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ovvero a danno dello Stato o di un altro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione illecita del servizio pubblico anche attraverso compiacenti procedimenti di gare d'appalto. 	Fino a 500 quote se commesso in danno	Chiunque: amministratori/dirigenti /addetti	<u>PRO 231 – 1</u> <u>PRO 231 – 2</u>	Basso

<p>Gruppi di reati : A – reati contro la P.A. Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01</p>		<p><u>PRO 231-1</u> GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. <u>PRO 231 – 2</u> GESTIONE FASI PRECONTENZIOSE E CONTENZIOSE <u>PRO 231-5</u> GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISTICO (Fasi A, B, C) <u>PRO 04 IST 03</u> SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE <u>PRO 09</u> PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO <u>PRO 09 IST 01</u> CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo organizzativo, prevenzione e controllo	Rischio Residuo
	<p>ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico o; intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti ovvero le stesse azioni di cui ai punti sub 1 e 2 commesse con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 	<p>2.Ottenimento di ogni specie e tipo di benefici in assenza dei requisiti amministrativi di legge per l'ottenimento degli stessi, come ad esempio: L104/92, L53/2000 etc.</p> <p>3.Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)</p> <p>4.Manomissione del cartellino/badge - falsa attestazione della presenza., omessa richiesta di visita fiscale</p>	<p>dello Stato o di altro ente pubblico / da 200 a 600 quote se la società ha conseguito un profitto di rilevante entità ovvero se dal fatto reato sia derivato un danno di particolare gravità</p>	<p>all'Ufficio e/o alla funzione</p>	<p><u>PRO 231 – 5</u> <u>PRO 04 IST 03</u> <u>PRO 09 O</u> <u>PRO 09 IST 01</u></p>	

Gli standard generali adottati per il controllo dei rischi ed il mantenimento nel livello di guardia: **basso** prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

- segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
- norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 126 di 264

Ai fini della tracciabilità della attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard specifici adottati sono, in linea con la operatività aziendale, quelle che riguardano i soggetti coinvolti nella presente attività sensibile, i quali:

- non possono liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- non possono liberamente conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
- non possono liberamente conferire e/o stipulare incarichi/contratti di intermediazione;
- non possono liberamente concedere qualsivoglia utilità;
- non possono liberamente procedere ad assunzioni di personale (rapporti di lavoro).

La Procedura [PRO 231-1](#) è riferita alla “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

La Procedura [PRO 231-2](#) è riferita alla “Gestione fasi precontenziose e contenziose”.

I principali documenti di riferimento della presente procedura sono:

- [Statuto SO.GE.NU.S. S.p.A.](#)
- [Codice di comportamento e Codice Etico](#)
- [PRO 03 M 03 Gestione Autorizzazioni](#)
- [PRO 231-4 Gestione delle transazioni finanziarie](#)

All'interno delle procedure indicate, sono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni:

- **SGI** **Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale**
- **Area** **tutti i requisiti da rispettare relativi ad una norma applicata**
- **RGQS** **Responsabile area Gestione Qualità e Sicurezza**
- **RGA** **Responsabile area Gestione Ambientale ed EMAS**
- **RSA8000** **Responsabile area Gestione Responsabilità Sociale**
- **RSGI** **Responsabili di area del SGI**
- **COSGI** **Coordinatore Sistema di Gestione Integrato**
- **CdA** **Consiglio di Amministrazione**
- **DG** **Direttore Generale**
- **DT** **Direttore Tecnico**
- **Resp UO** **Responsabile Unità Operativa**

Pubblica Amministrazione

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 127 di 264

Qualsiasi organo, ufficio o ente, centrale o periferico, che esercita poteri o funzioni legislative, giudiziarie o amministrative. Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano, ai fini della presente procedura, anche gli incaricati di pubblico servizio.

Procuratore

Persona abilitata, avendo ricevuto specifica procura, ad assumere impegni formali mediante sottoscrizione di accordi e/o atti impegnativi nei confronti di terzi esterni alla Società (nel caso specifico, nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Referente

Dipendente della Società, con responsabilità adeguata e/o in possesso di opportuna delega, o soggetto che opera, attraverso specifico atto o mandato, in nome e per conto della Società stessa e che si interfaccia con la Pubblica Amministrazione per le specifiche competenze e attività collaborando nelle fasi preparatorie, nella raccolta dei dati, delle informazioni e della documentazione a supporto.

Acronimo PA: Pubblica Amministrazione.

11 CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI

11.1 Tipologia dei reati societari GRUPPO - (E) (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)

Questo gruppo di delitti, per la struttura e le dimensioni della società SOGENUS S.p.a., necessita di una trattazione puntuale ed analitica fino all'esplicazione di ogni articolo del codice civile, al fine di permettere ai destinatari di individuare immediatamente la condotta penalmente rilevante e pertanto censurabile.

L'analisi, ovviamente, non può prescindere dall'illustrare e rappresentare tutti gli aspetti qualificanti l'attività di amministrazione a cominciare proprio dall'individuazione dei suoi rappresentanti.

Infatti, trattasi per quasi tutti di **reati propri** perché, come vedremo appresso, possono essere commessi solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali, dai **sindaci**, dai liquidatori o, più in generale, dai **dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili** societari anche se questi ultimi riguardano solo ed esclusivamente le società quotate aventi l'Italia come stato membro di origine.

Nel caso della società SOGENUS S.p.a., verranno in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, i soggetti apicali o i soggetti sottoposti ad altrui direzione che ricoprono le cariche di:

1. amministratori: cioè i soggetti che costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'ente e la direzione dell'attività imprenditoriale cioè il **Consiglio di Amministrazione**.

2. sindaci: cioè i soggetti che costituiscono l'organo di controllo denominato **Collegio Sindacale**, attraverso il quale in composizione collegiale verificano il rispetto della legge e dello statuto con il potere - dovere di impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto. Essi verificano, inoltre, l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile nonché la

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 128 di 264

corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. Infine, ai sindaci compete anche il potere-dovere di denunciare al tribunale le eventuali irregolarità di gestione riscontrate nell'attività di controllo.

---- ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO ----

Art. 2621c.c.- “False comunicazioni sociali”

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- 1 Scopo della norma: prevede una contravvenzione posta a **protezione della trasparenza – della fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari**, siano essi i singoli soci, i futuri soci, i creditori e, più in generale, i terzi interessati, **nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni** della società.
- 2 Soggetto attivo: trattasi come sopra anticipato di **reato proprio** perché può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali o dai **sindaci** della società.
- 3 Soggetto passivo: i soci o i creditori della società che hanno subito un danno patrimoniale.
- 4 Dolo intenzionale: è la forma più pregnante di dolo – **qui l'inganno dei destinatari è il fine perseguito dal soggetto attivo unitamente “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”**, sia esso **amministratore o sindaco**.
- 5 Condotta incriminata ed integrazione del reato: **si ravvisa in qualsiasi forma espositiva capace di comunicare dati falsi radicati su fatti materiali ancorché su delle valutazioni con conseguente. Queste ultime qualora solo stime, come specificato all'ultimo comma, non integrano il reato se singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% dalla rappresentazione della situazione economica corretta.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 400 quote.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 129 di 264

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SOGENUS S.p.a..

Art. 2621-bis c.c. - “Fatti di lieve entità”

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle società quotate”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 130 di 264

- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- 6 **Scopo della norma:** **tutela del patrimonio** poiché protegge i soci o i creditori dal danno economico che potrebbero patire in caso di integrazione della condotta ingannatrice degli **amministratori** o dei **sindaci**.
- 7 **Soggetto attivo:** trattasi come sopra anticipato di **reato proprio** perché può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma: dagli **amministratori**, dai direttori generali o dai **sindaci** della società.
- 8 **Soggetto passivo:** i soci o il creditori della società che hanno subito un danno patrimoniale.
- 9 **Dolo intenzionale:** anche qui viene in rilievo la forma più pregnante di dolo – anche **qui l'inganno dei destinatari è il fine perseguito dal soggetto attivo**, sia esso **amministratore** o **sindaco**, **unitamente** “*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*” ma con elemento in più: **il danno patrimoniale** dei soci o dei creditori.
- 10 **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** **si ravvisa nello schema classico della truffa cui si rinvia per la puntuale trattazione.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 600 quote per il comma I; da 400 a 800 per il comma III;

La fattispecie si realizza per le società quotate, tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SOGENUS S.p.a..

Legge 28-12-2005, n. 262, Art. 34.

Art. 34. - (Falso in prospetto)

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è inserito il seguente:

Art. 173-bis. - (**Falso in prospetto**). - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del c.c. è abrogato.

- Scopo della norma: questa contravvenzione **tutela del patrimonio** poiché protegge i soci o i creditori dal danno economico che potrebbero patire in caso di integrazione della condotta ingannatrice dei promotori e dei soci fondatori.
- Soggetto attivo: non è reato proprio ma **comune** perlomeno così fa presumere il termine "chiunque", tuttavia come già indicato sopra gli unici soggetti in grado di commettere il fatto sono proprio i promotori ed i soci fondatori.
- Soggetto passivo: gli investitori destinatari delle false informazioni che hanno subito un danno patrimoniale
- Dolo: generico nella falsificazione e specifico nella finalità di conseguimento di un profitto ingiusto per sé o per gli altri e nell'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **può essere commissiva consistente nell'esposizione di false informazioni ed anche omissiva consistente nell'occultamento di dati e notizie.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: per la contravvenzione da 200 a 260 quote; per il delitto da 400 a 660 quote.

Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo"

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 132 di 264

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

- Scopo della norma: **tutela delle funzioni di controllo** attribuite ai soci o agli altri organi sociali o **delle funzioni di revisione** attribuite alle società di revisione.
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Soggetto passivo: è il socio.
- Dolo generico: consapevolezza di arrecare un danno, non necessariamente patrimoniale, in capo ai soci.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste nell'occultare documenti oppure nell'attuare altri artifici idonei alla produzione dell'evento consistente nell'impedimento o nell'ostacolo alle attività di controllo o di revisione con conseguente danno in capo ai soci.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.


Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Degli illeciti commessi dagli amministratori

Art. 2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale**.
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
- Dolo generico: .
- Condotta incriminata ed integrazione del reato : **due modalità: 1) restituzione dei conferimenti ai soci; 2) liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti; in entrambi i casi l'evento è rappresentato dalla diminuzione del patrimonio netto ad un valore inferiore del capitale**

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORNICIOLA, 12 06030 MARSIA DI MARULLI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724981 / 724982 PAG. 0773.724989 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERPARCA, 5740 06030 POMERIO LA ROVERA (VI) (VI) (VI) TEL. 0445.430000 FAX 0445.430001 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 133 di 264

nominale. Effetti: nel primo caso svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito; nel secondo caso ostacolo alla regolare costituzione del capitale.

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.


- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili.**
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori.**
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
- Dolo: è una **contravvenzione punibile anche per colpa.**
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **la modalità è la ripartizione degli utili (non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva) ovvero delle riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite e presuppone un'attività che determini l'effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale ad altro soggetto.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 260 quote.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 - 05030 MARECCHIA DI MANFROTTO (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724881 / 724882 FAX 0773.724883 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 134 di 264

Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili.**
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori.**
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.
- Dolo generico: costituito dalla rappresentazione e volizione dell'evento dannoso.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge – l'evento è rappresentato dalla lesione del capitale sociale.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.


Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Scopo della norma: **tutela del capitale sociale.**
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori.**
- Soggetto passivo: è il socio che subisce il danno patrimoniale.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 135 di 264

- Dolo generico: costituito dalla rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del reato descritti nella condotta.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.**

CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Degli illeciti commessi mediante omissione

Art. 2629-bis c.c. - “**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

- Scopo della norma: tutela del corretto funzionamento degli organi amministrativi e di controllo interno.
- Soggetto attivo: è reato proprio, possono commetterlo solo **gli amministratori**.
- Dolo: ammessa anche la colpa.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: / .

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

La società non può essere coinvolta in un reato del genere poiché la SOGENUS S.p.a. non ha, ad oggi, mai emesso azioni quotate in borsa.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIANA, 12 50030 MARC' DI MARCONI (SP) 50030 TEL. 0571 30300 / 30301 FAX 0571 30300 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 136 di 264

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore, o il componente del consiglio di gestione, viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale ”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Scopo della norma: **tutela dell'integrità del capitale sociale.**
- Soggetto attivo: oltre **gli amministratori** anche **i soci conferenti.**
- Dolo generico: ovvero la rappresentazione e volizione dell'aumento fittizio del capitale come conseguenza delle due condotte appresso descritte.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **sono due: 1)attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote sociali. Evento – la formazione o l'aumento fittizio del capitale.**

CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 200 a 360 quote.

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 137 di 264

- Scopo della norma: **tutela degli interessi dei creditori.**
- Soggetto attivo: è reato proprio possono commetterlo solo i liquidatori.
- Soggetto passivo: i creditori sociali danneggiati.
- Dolo generico: consiste nella rappresentazione e volizione del danno cagionato ai creditori.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste in qualsiasi atto di ripartizione di beni sociali che comporti l'evento del pregiudizio delle pretese dei creditori.**

CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

ART. 1 comma 75 L 190/2012

Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.


Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Scopo della norma: contrasto alla corruzione endoaziendale ed esoziale ossia all'interno delle aziende e fra aziende stesse.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 138 di 264

- **Soggetto attivo:** gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero dai sottoposti alla direzione o vigilanza di tali categorie aziendali.
- **Dolo generico:** ossia la consapevolezza di realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, compimento od omissione da parte del soggetto corrotto di atti dovuti per dovere inerente l'ufficio o per obbligo di fedeltà per effetto della dazione di denaro o di altra utilità.
- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** richiede tra *l'intraneus (corrotto) ed il terzo (corruttore)* l'esistenza di un *pactum sceleris* ossia l'ottenimento indebito da parte del primo, di denaro od altra utilità per compiere od omettere atti dovuti per dovere d'ufficio ovvero per obbligo di fedeltà. Caratteristiche queste che connotano in maniera univoca la corruzione privata.

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

L'azienda può essere chiamata a rispondere per tale reato.

Qualora l'azienda venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote oltre che all'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.LGS. 231/01.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.


CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

L'azienda può essere chiamata a rispondere per tale reato.

Qualora l'azienda venga coinvolta in un reato del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote oltre che all'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.LGS. 231/01.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 2635-ter c.c. "Pene accessorie"

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 139 di 264

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Art. 2636 - “Illecita influenza sull'assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Scopo della norma:** tutela del regolare funzionamento dell'assemblea nel momento della formazione della volontà sociale.
- **Soggetto attivo:** può essere chiunque.
- **Dolo specifico:** consiste nella rappresentazione e nella volizione della determinazione della maggioranza assembleare per effetto di atti simulati o, comunque, fraudolentemente e con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profilo.
- **Condotta incriminata ed integrazione del reato:** due forme: 1) determinare la maggioranza assembleare con atti simulati – es. *esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie*” o *“far votare una persona distinta dal reale titolare (c.d. prestanome) qualora quest'ultimo per statuto o per legge non possa votare”*; 2) determinare la maggioranza con atti fraudolenti – cioè: valendosi di azioni o quote non collocate e quindi calcolate nella maggioranza voti che non rappresentano alcun socio. **Evento determinare la maggioranza in assemblea.**

CONSEGUENZE EX ART. D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 660 quote.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 2637 - “Aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **Scopo della norma:** / .
- **Soggetto attivo:** / .

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 140 di 264

- Dolo generico: / .
- Condotta incriminata ed integrazione del reato:

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

La società non può essere coinvolta in un reato del genere poiché la SOGENUS S.p.a. non ha, ad oggi, emesso alcuno strumento finanziario.

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 2638 c.c. - “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza“

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

- Scopo della norma: **tutela delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza.**

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIOLA, 12 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774.724981 / 724982 FAX 0774.724989 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774.724980 FAX 0774.724987 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 141 di 264

- Soggetto attivo: trattasi di reato proprio, può essere commesso solo dai soggetti indicati dalla norma tra cui **gli amministratori e i sindaci**.
- Soggetto passivo: Banca d'Italia, CONSOB, l'ISVAP etc.
- Dolo specifico: consistente nella rappresentazione di tutti gli elementi della condotta e della finalità di inganno dell'autorità di controllo.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **consiste in più modalità 1) esporre fatti materiali non rispondenti al vero; 2) inadempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di comunicazione ed occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di informazioni relative agli obblighi di comunicazione.**

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 800 quote

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 2691 c.c. –Interessi degli amministratori-

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- Scopo della norma: / .
- Soggetto attivo: / .
- Dolo generico: / .
- Condotta incriminata ed integrazione del reato:

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

La società SOGENUS S.p.a. dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie: da 400 a 800 quote

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 06030 MARSIA DI MARULLI (SPERONE) (RM) TEL. 0751.734951 / 734952 FAX 0751.734953 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 06030 MARSIA DI MARULLI (SPERONE) (RM) TEL. 0751.735000 FAX 0751.735001 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 142 di 264

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

11.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- redazione del bilancio e delle relazioni;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- partecipazione all'assemblea dei soci;
- convocazioni dell'assemblea dei soci e del CdA;
- operazioni sul capitale.

11.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

In generale è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Obiettivo dei protocolli di comportamento

I Protocolli di comportamento indicano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente all'attività di amministrazione della società che si articola nelle seguenti attività "sensibili":

- ⤴ Attività gestione delle transazioni finanziarie;
- ⤴ Attività di gestione del capitale e ripartizione degli utili.
- ⤴ Attività di selezione e assunzione del personale;
- ⤴ Attività di approvvigionamento;
- ⤴ Attività di selezione di consulenze e prestazioni professionali.

Valutazione del rischio:

Gruppo di reati : E – REATI SOCIETARI Art. 25 ter D.Lgs. 231/01 Rif. Parte generale : CAPITOLO 4		PRO 231 3 OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI PRO 231 – 4 – GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISITCA (fasi D, E, H) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo soggetti attivi	Protocollo organizzativo prevenzione e controllo	Rischio Residuo
false comunicazioni sociali articolo 2621 c. c.	intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto: 1. esponendo fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; 2. omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore	Nascondere informazioni rilevanti sulla situazione: economica patrimoniale finanziaria essenziali ai creditori della società attraverso la falsificazione dei bilanci delle relazioni e/o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Da 200 a 400 quote Da 100 a 200 quote nei casi di cui all'art. 2621 bis	Amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci - liquidatori	PRO 231 – 4 – PRO 04 IST 03 PRO 09 PRO 09 IST 01 PRO 231 3 PRO 231-5	basso
Fatti di lieve entità articolo 2621 bis	stessi fatti di cui sopra ma di lieve entità ex art. 2621 bis					
false comunicazioni sociali delle società quotate articolo 2622 c.c.	Non ravvisabile	/	/	/	/	/
contravvenzione di falso in prospetto articolo 2623 c.c., comma I	abrogato	/	/	/	/	/
delitto di falso in prospetto articolo 2623, comma II, c.c.	abrogato	/	/	/	/	/

Fattispecie di Reato		Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzioni	Chi può commetterlo soggetti attivi	Protocollo organizzativo prevenzione e controllo	Rischio Residuo
<p>Gruppo di reati : E – REATI SOCIETARI Art. 25 ter D.Lgs. 231/01 Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</p>		<p>PRO 231 3 OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI PRO 231 – 4 – GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISITCA (fasi D, E, H) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>					
<p>contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, articolo 2624, comma I c.c.</p>		abrogato	/	/	/	/	/
<p>delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624 comma II c. c.;</p>		abrogato	/	/	/	/	/
<p>delitto impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, comma II del c.c.,</p>		<p>Contegno di impedimento o comunque di ostacolo allo svolgimento di attività di controllo privatistica (soci – organi sociali – società di revisione) sull'azione societaria attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> occultamento di documenti; altri idonei artifici; <p>- requisito della frode → es.: <i>irregolare tenuta delle scritture contabili, distruzione di documenti</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Nella gestione pilotata dei rapporti con la società di revisione Nella fittizia gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge 	Da 100 a 180 quote	amministratori	PRO 231-5	Basso
<p>delitto formazione fittizia capitale, previsto</p>		<p>Formazione o aumento fittizio di capitale derivante da:</p> <ol style="list-style-type: none"> attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; 	Nell'influenza interessata delle attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad	Da 100 a 180 quote	Amministratori e soci conferenti	PRO 231-5 (fase H)	Basso

Gruppo di reati : E – REATI SOCIETARI Art. 25 ter D.Lgs. 231/01 Rif. Parte generale : CAPITOLO 4		PRO 231 3 OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI PRO 231 – 4 – GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISITCA (fasi D, E, H) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
Fattispecie di Reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo soggetti attivi	Protocollo organizzativo prevenzione e controllo	Rischio Residuo
dall'articolo 2632 c.c.,	2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti o del patrimonio sociale.	oggetto aspetti economico finanziari				
delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del c.c.,	Fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, lesione dell'integrità del capitale sociale attraverso: 1. la restituzione, anche in forma simulata, dei conferimenti ai soci; 2. la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.	Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per la società	/	/	/	/
contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, articolo 2627 del c.c.,	Lesione dell'integrità del capitale sociale attraverso: 1.ripartizione degli utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 2. ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.	Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per la società	/	/	/	/
delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del c.c.,	Lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge, attraverso: acquisto di azioni o quote sociali sottoscrizione di azioni o quote sociali illegittimo acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante	Non ravvisabile: trattasi di ipotesi di puro danno per la società	/	/	/	/

Fattispecie di Reato		Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzioni	Chi può commetterlo soggetti attivi	Protocollo organizzativo prevenzione e controllo	Rischio Residuo
<p>Gruppo di reati : E – REATI SOCIETARI Art. 25 ter D.Lgs. 231/01 Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</p>		<p>PRO 231 3 OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI PRO 231 – 4 – GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISITCA (fasi D, E, H) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>					
delitto di operazioni pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del c.c.,	di in	In danno dei creditori sociali: 1. riduzione del capitale sociale; 2. fusione o scissione con altra società	Nell'influenza interessata delle attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico finanziari	Da 150 a 330 quote	amministratori	PRO 231-5	Basso
delitto indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del c.c.,	di	Non ravvisabile	/	/	liquidatori	/	/
delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del c.c.,	di	determinare la maggioranza assembleare per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, attraverso: atti simulati o fraudolenti	Nella gestione pilotata delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea	Da 150 a 330 quote	Amministratori, soci	PRO 231-5	Basso
delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del c.c.,	di	Non ravvisabile	/	/	/	/	/
delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del c.c.,	di	Non ravvisabile	/	/	Amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati ovvero di un soggetto	/	/

Fattispecie di Reato		Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzioni	Chi può commetterlo soggetti attivi	Protocollo organizzativo prevenzione e controllo	Rischio Residuo
<p>Gruppo di reati : E – REATI SOCIETARI Art. 25 ter D.Lgs. 231/01 Rif. Parte generale : CAPITOLO 4</p>		<p>PRO 231 3 OPERAZIONI CONCERNENTI IL CAPITALE SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI PRO 231 – 4 – GESTIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PRO 231-5 GESTIONE DEL PROCESSO CONTABILE CIVILISITCA (fasi D, E, H) PRO 04 IST 03 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRO 09 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO PRO 09 IST 01 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI</p>					
<p>delitti ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, commi I e II del c.c.,</p>		<p>I comma – al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza autorità pubbliche: 1. espongono fatti materiali non rispondenti al vero; 2. occultano <u>con altri mezzi fraudolenti</u>, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare sia per legge che per richiesta della stessa autorità di vigilanza. Il comma -</p>	<p>Nella gestione pilotata dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e nelle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette</p>	<p>Da 200 a 400 quote</p>	<p>sottoposto a vigilanza ex D.Lgs. 385/93 (Ist. Cred.)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>PRO 231-5</p>	<p>Basso</p>
<p>delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal comma III dell'articolo 2635 c.c.,</p>		<p>a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità a: amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci – liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle categorie suddette, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società</p>	<p>Offrire denaro od altra utilità ad altra società per rinunciare alla partecipazione ad una gara ovvero rinunciare ad una gara già aggiudicatale</p>	<p>Da 200 a 400 quote</p>	<p>Chiunque corrompa: amministratori – direttori generali – dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari – sindaci – liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle categorie suddette</p>	<p>PRO 231-5</p>	<p>Basso</p>

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 149 di 264

Gli standard generali adottati prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

- segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
- norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità dell'attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard specifici adottati sono, in linea con la operatività aziendale, quelli che riguardano i soggetti coinvolti nella presente attività sensibile e che non possono liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento, ovvero che afferiscono a quanto esplicitamente previsto dallo Statuto della Società (Art. 13)

Inoltre, deve essere attuata una normativa antiriciclaggio che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia.

Il sistema di controllo applicabile alle attività ritenute "sensibili" nell'ambito delle transazioni finanziarie deve essere garantito e applicato in coerenza con gli altri principali documenti di riferimento citati.

Le seguenti attività sono ritenute sensibili:

- Investimenti;
- Attività commerciali e finanziarie
- Selezione ed assunzione del personale
- Acquisto e vendita di beni e servizi;
- Conferimento di consulenze e di incarichi di prestazione professionale
- Operazioni sul capitale sociale e ripartizione degli utili

La Procedura [PRO 231-4 è riferita alla "Gestione delle transazioni finanziarie"](#).

La Procedura [PRO-04 IST 03 è riferita alla "Selezione e assunzione del personale"](#).

La Procedura [PRO-09 è riferita al "Processo di approvvigionamento"](#).

La Procedura [PRO-09 IST 01 è riferita a "Consulenze e prestazioni professionali"](#).

La Procedura [PRO 231-3 è riferita alle "Operazioni concernenti il capitale sociale e ripartizione degli utili"](#).

I principali documenti di riferimento delle suddette procedure sono:

- [Statuto](#) SO.GE.NU.S. S.p.A.
- [Codice Etico](#)
- [REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E ASSUNZIONE PERSONALE](#)
- [REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE ECONOMICHE](#)
- [REGOLAMENTO APPALTI SERVIZI E FORNITURE](#)
- [PRO 231-1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione](#)

All'interno delle procedure indicate, sono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni:

- **SGI** **Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale**

- **Area** tutti i requisiti da rispettare relativi ad una norma applicata
- **RGQS** Responsabile area Gestione Qualità e Sicurezza
- **RGA** Responsabile area Gestione Ambientale ed EMAS
- **RSA8000** Responsabile area Gestione Responsabilità Sociale
- **RSGI** Responsabili di area del SGI
- **COSGI** Coordinatore Sistema di Gestione Integrato
- **CdA** Consiglio di Amministrazione
- **DG** Direttore Generale
- **DT** Direttore Tecnico
- **Resp UO** Responsabile Unità Operativa

12 CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

12.1 Tipologia dei reati contro la fede pubblica GRUPPO - (C)

Reati di falso nummario
(art. 25-bis D.Lgs. 231/01)

tali reati si dividono in due sezioni **gruppo C e C1** che si riferiscono ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001:


Art. 453 c.p. -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate-

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32]:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463].*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 151 di 264

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento della società SO.GE.NU.S. S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Art. 454 c.p. -Alterazione di monete-

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

Il reato si verifica, quando, chiunque altera moneta nazionale.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 455 c.p. -Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate-

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento della società SO.GE.NU.S. S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede-

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento della società SO.GE.NU.S. S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Art. 459 c.p. -Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati-

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 152 di 264

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento della società SO.GE.NU.S. S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Art. 460 c.p. -Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo-

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00”.

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 461 c.p. -Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata-

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 463, 464].

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 464 c.p. -Uso di valori di bollo contraffatti o alterati-

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Il reato si configura con l'utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento della società SO.GE.NU.S. S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

Art. 464 comma 2° c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede-

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 153 di 264

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, difficilmente potrebbe configurare un coinvolgimento della società SO.GE.NU.S. S.p.a. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2001.

12.2 Tipologia dei reati contro la fede pubblica GRUPPO - (C1)

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
(art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni –

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi –

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 20480 / 20488 Fax 0573 20489 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 50030 POMERIO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 20480 Fax 0573 20489 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 154 di 264

####

Si specifica che risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui ai gruppi (C) e (C1) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società che, di fatto, non ha alcun interesse alla loro realizzazione né, in alcun modo, in caso di loro realizzazione da parte di soggetti apicali o di loro sottoposti potrebbe derivarne un vantaggio per l'ANCORA.

Tuttavia, se ciò vale soprattutto per le condotte di falsificazione ed alterazione, lo stesso non può dirsi per l'ipotesi di spendita di monete falsificate che non può essere esclusa in astratto.

Vi è del resto una difficoltà di ordine pratico nell'individuare una procedura standardizzata aziendale che sia idonea ad escludere tale ipotesi, si pensi ad esempio alla fattispecie normata dall'art. 457 c.p. che incrimina la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Si ritiene pertanto essere sufficiente l'inserimento di un principio specifico nel codice etico.

CONSEGUENZE EX ART. 25 bis D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che variano a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato. Sicché per il delitto di cui:


- a) all'art. 453 c.p.: dalle 300 alle 800 quote;
- b) agli artt. 454, 460 e 461 c.p.: fino a 500 quote;
- c) all'art. 455 c.p.: dalle 300 alle 800 quote ridotte da 1/3 alla metà - in relazione all'art. 453 c.p. e fino alle 500 quote ridotte da 1/3 alla metà - in relazione all'art. 454;
- d) agli artt. 457 e 464 comma II, c.p.: fino a 200 quote;
- e) all'art. 459 c.p.: le sanzioni pecuniarie di cui alle lettere a), c) e d) ridotte di 1/3;
- f) all'art. 464, comma I, c.p.: fino a 300 quote;
- fbis) agli artt. 473 e 474 c.p.: fino a 500 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno.

12.3 Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da SO.GE.NU.S. in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

- utilizzo e controllo della Carta di Credito Aziendale;

 <p>SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIOLA, 12 - 06030 MARSIA DI MARCONI (SP) - 06030 TEL. 0733 734981 / 734982 FAX 0733 734983 www.sogenu.com</small></p> <p><small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 06030 MARSIA DI MARCONI (SP) - 06030 TEL. 0733 734980 FAX 0733 734981 www.sogenu.com</small></p>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 155 di 264

- gestione di denaro contante.

12.4 Procedure specifiche Protocolli di gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SO.GE.NU.S.;
- impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l'attività lavorativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

13 CAPITOLO VI- MARKET ABUSE

13.1 Tipologia dei reati in materia di market abuse GRUPPO - (D)

In base alla nuova disciplina la Società potrà essere ritenuta responsabile, qualora siano commessi nel suo interesse anche non esclusivo, detti reati da:

- a) coloro che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società
- b) coloro che esercitano la gestione e il controllo della Società.

L'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Art 184 – Legge del 18 aprile 2005, n. 62 -Abuso di informazioni privilegiate-

“E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- 2) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*

3) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art 185 – Legge del 18 aprile 2005, n. 62 -Manipolazione del mercato-


“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 157 di 264

1. a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
2. b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)

CONSEGUENZE EX ART. 25 ter D.LGS. 231/01

La società non può essere coinvolta in un reato del genere poiché la SOGENUS S.p.a. non ha, ad oggi, mai emesso strumenti finanziari quotati in borsa.

Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o pone in essere comportamenti simulati che possono alterare il valore di strumenti finanziari; o far dubitare sulla solidità di gruppi bancari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

13.2 Attività sensibili

Non sono, ad oggi, state individuate specifiche aree e funzioni aziendali a rischio rispetto a tale classe di reato che risulta pertanto trascurabile rispetto alle attività attualmente svolte dalla Società.

13.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

Poiché ad oggi, i rischi collegabili a tale classe di reato sono da considerarsi trascurabili, non sono state adottate procedure specifiche in aggiunta alle norme generali di comportamento già previste dalla società.

14 CAPITOLO VII – DELITTI CONTRO LA PERSONA

14.1 Tipologia dei reati contro la persona GRUPPO - (E)

Art. 583-bis c.p. -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili-

“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 600 c.p. -Riduzione o mantenimento in schiavitù-

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, non potrebbe in ogni caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 600- bis c.p. -Prostituzione minorile-

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a € 5.164,00. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Il reato si verifica, quando gli abusi sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 600-ter c.p. -Pornografia minorile-

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00 alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato, reato, qualora realizzata, non potrebbe in ogni caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 600-quater c.p. -Detenzione di materiale pornografico-

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549.

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato, reato, qualora realizzata, non potrebbe in oggi caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale -

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali s'intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale ipotesi di reato, qualora realizzata, non potrebbe in ogni caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile-

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla funzione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 1.549.

Il reato si verifica, quando scopo dell'organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione.

Tale ipotesi di reato, reato, qualora realizzata, non potrebbe in ogni caso configurare una responsabilità ex D.Lgs 231/2001 in capo alla SO.GE.NU.S. S.p.a..

Art. 601 c.p. -Tratta di persone-

Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altro vantaggio alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi-

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro-

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 161 di 264

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile alla SO.GE.NU.S. S.p.a..


Dei delitti contro l'eguaglianza

art. 604-bis c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 162 di 264

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni-

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

####

Risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non si ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società. Per quanto attiene l'art. 600 c.p. che, estremizzando, potrebbe essere integrato da illecite pratiche di mobbing, si rappresenta che, in ogni caso, la società ha adottato il sistema SA 8000 “etica del lavoro”.


CONSEGUENZE EX ART. 25-quater.1 e 25-quinquies D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie:

per il delitto di cui all'art. 583 bis c.p.: dalle 300 alle 700 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno, con revoca dell'accreditamento. Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;

1. per i delitti previsti agli artt. 600, 601 e 602 c.p.: dalle 400 alle 1000 quote;
2. per i delitti di cui agli articoli 600 bis comma I, 600 ter, commi I e II, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1 e 600 quinquies: dalle 300 a 800 quote;
3. per i delitti previsti agli artt. 600 bis, comma II, 600 ter commi III e IV e 600 quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1: da 200 a 700 quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai numeri 1 e 2, si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 724981 / 724982 WWW.SOGE.NU.S.COM</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 724980 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 163 di 264

Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

14.2 Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da SO.GE.NU.S. in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

- assunzione del personale;
- gestione delle gite di classe;
- gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- l'accesso tramite strumenti aziendali ad internet.

14.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E' fatto, inoltre, espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati di tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della società.

Obiettivo dei protocolli di comportamento è indicare i criteri di controllo adottati per la presente attività "sensibile", ovvero lo specifico comportamento che deve essere evitato attraverso la sua efficace attuazione.

Gli standard generali adottati prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:

- segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
- norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità della attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

I principali documenti di riferimento della presente procedura sono riferibili al [Codice Etico](#).

15 CAPITOLO VIII – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

15.1 Tipologia dei reati con finalità di terrorismo GRUPPO - (F)

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 - 00100 MARE DI MARSAUCCIA (RM) TEL. 0776.70400 / 70401 FAX 0776.70400 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 164 di 264

Art. 270-bis c.p. -Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico-

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 270-ter c.p. -Assistenza agli associati-

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 270-quater c.p. -Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale-

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

Il reato si configura con l'arruolamento finalizzato all'addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 270-quinquies c.p. -Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale-

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

Il reato si configura con l'addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 270-sexies c.p. -Condotte con finalità di terrorismo-

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 280 c.p. -Attentato per finalità terroristiche o di eversione-

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi

esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del [terrorismo](#), non quindi con altre forme di [violenza](#) come la [guerra](#) aperta o guerreggiata. **Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..**

Art. 280 bis c.p. -Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi-

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali s'intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero ungrave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a

 SO.GE.NU.S. S.p.A. RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 167 di 264

diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo –

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

####


Risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché anche questo genere di reati di cui al gruppo (F) è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non si ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società.

CONSEGUENZE EX ART. 25 quater D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie variano a seconda della pena prevista per la concreta il ingolo fatto reato, sicché: se il delitto è punito con la pena della reclusione < 10 anni – sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione = o > 10 anni – sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati, si applicano alla società le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II D.Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica alla società la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 - 00100 MARE DI MARULITTU (SP) (RM) TEL. 0774.70400 / 70401 FAX 0774.70400 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUSIA, 574 - 00100 ROMA (RM) (RM) (RM) TEL. 0774.70400 FAX 0774.70401 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 168 di 264

Le disposizioni sopra riportate si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli qui indicati, che però siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

15.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- consulenze e prestazioni professionali;
- transazioni finanziarie;
- assunzione di personale;
- realizzazione di investimenti,
- vendita di servizi.

15.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

Obiettivo dei protocolli di comportamento è indicare i criteri di controllo adottati per la presente attività "sensibile", ovvero lo specifico comportamento che deve essere evitato attraverso la sua efficace attuazione.

Gli standard generali adottati prevedono, in linea con la operatività aziendale, che devono esistere:


- segregazioni di ruolo/mansione tra chi pone in essere, chi verifica e chi autorizza la attività sensibile;
- norme aziendali che forniscano principi di riferimento per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- regole scritte per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri delegati interni;

Ai fini della tracciabilità della attività sensibile, inoltre, i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare la ricostruzione delle fonti e dei controlli effettuati che supportano le decisioni e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli standard specifici adottati sono, in linea con la operatività aziendale, quelli che riguardano i soggetti coinvolti nella presente attività sensibile e descritti nelle procedure indicate.

Inoltre, deve essere attuata una normativa antiriciclaggio che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia.

Le seguenti attività sono ritenute sensibili:

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 169 di 264

- Selezione ed assunzione del personale
- Acquisto e vendita di beni e servizi;
- Conferimento di consulenze e di incarichi di prestazione professionale

La Procedura [PRO 231-4](#) è riferita alla “Gestione delle transazioni finanziarie”.

La Procedura [PRO-04 IST 03](#) è riferita alla “Selezione e assunzione del personale”.

La Procedura [PRO-09](#) è riferita al “Processo di approvvigionamento”.

La Procedura [PRO-09 IST 01](#) è riferita a “Consulenze e prestazioni professionali”.

I principali documenti di riferimento della presente procedura sono:

- [Statuto](#) SO.GE.NU.S. S.p.A.
- [Codice Etico](#)
- [REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E ASSUNZIONE PERSONALE](#)
- [REGOLAMENTO APPALTI SERVIZI E FORNITURE](#)
- [REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI, ASSUNZIONE E CONSULENZE](#)
- [PRO 231-2 Gestione delle fasi precontenziose e contenziose](#)
- [PRO 231-1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione](#)

All'interno delle procedure indicate, sono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni:

- **SGI** Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e Responsabilità Sociale
- **Area** tutti i requisiti da rispettare relativi ad una norma applicata
- **RGQS** Responsabile area Gestione Qualità e Sicurezza
- **RGA** Responsabile area Gestione Ambientale ed EMAS
- **RSA8000** Responsabile area Gestione Responsabilità Sociale
- **RSGI** Responsabili di area del SGI
- **COSGI** Coordinatore Sistema di Gestione Integrato
- **CdA** Consiglio di Amministrazione
- **DG** Direttore Generale
- **DT** Direttore Tecnico
- **Resp UO** Responsabile Unità Operativa

16 CAPITOLO IX- REATI INFORMATICI

16.1 Tipologia dei reati informatici GRUPPO - (G)

Di recente introduzione all'interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i reati informatici che sono descritti all'art. 24-bis.

Art. 491-bis c.p. -Documenti informatici-

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati, ma ha addirittura aggiunto che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici-

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative -

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti -

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 171 di 264

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica-

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative-

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità-

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Formazione dell'atto falso da parte del responsabile del procedimento amministrativo della gara di appalto e/o della procedura negoziata per affidamento diretto, per favorire un concorrente piuttosto che un altro, ipotesi collegata ai reati di concussione ovvero corruzione.


Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato -

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico-

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 172 di 264

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni –

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata -

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato -

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico –

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo.


Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali -

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso -

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 00100 00100 ROMA (RM) - ITALIA TEL. 06 5731 2144 / 2145 FAX 06 5731 2146 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 173 di 264

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri –

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti –

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico –

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Tale ipotesi di reato non si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 615-ter c.p. -Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico-


“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 734961 / 734962 FAX 0773 734969 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 174 di 264

uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un computer o in un sistema di computer fra loro collegati oltre che con la rete internet anche con quella intranet.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 615-quater c.p. -Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici-

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 615-quinquies c.p. -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico-

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

Il reato si verifica, quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 617-quater c.p. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche-

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 175 di 264

querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 617-quinquies c.p. -Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche-

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici-

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 635-ter c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità-

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici,

la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 635-quater c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici-

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 635-quinquies c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità-

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 640-ter c.p. “frode informatica”

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Si rinvia, per la completa trattazione dell'articolo che precede, al gruppo (A) reati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica-

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

PUBBLICA SICUREZZA SERVIZI SEGRETI - Art. 1. “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” - D.L. 21/09/2019 n. 105

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell'individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;

2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR:

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 178 di 264

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea relative:

1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.

4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza almeno biennale.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 179 di 264

dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie di verifica e di test e svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche la fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio;

c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:

a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all'autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

9. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;

b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o in assenza del superamento dei test imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.

10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.»

12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma.

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 180 di 264

13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al comma 2-bis, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:

«, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte.


19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni.

#####

Si specifica che non si è proceduti all'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, posto che questo genere di reati di cui al gruppo (G) perché la condotta in essi descritta è di facile ed immediata rappresentazione per ogni destinatario, sia esso soggetto apicale che sottoposto.

CONSEGUENZE EX ART. 24 bis D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che, a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato, possono oscillare dal parametro comprendente dalle 100 alle 600 quote fino a quello comprendente dalle 100 alle 300 quote, oltre all'applicazione, nei casi previsti dagli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni e servizi..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARSIA DI MARULLI (TERRACINA) (RM) TEL. 0774.724000 / 724001 FAX 0774.724002 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 181 di 264

16.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- la gestione della rete informatica aziendale (o parte di essa);
- l'amministrazione di qualche sistema informatico aziendale;
- l'accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
- la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- l'accesso tramite strumenti aziendali ad internet.

16.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.

17 CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI

17.1 Tipologia dei reati transnazionali GRUPPO - (H)

Reati transnazionali e di associazione per delinquere e di tipo mafioso

(art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

Un reato è di natura transnazionale qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 182 di 264

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere-

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso-

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunemente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 416-ter - "Scambio elettorale politico-mafioso"

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 7 D.L. 13-05-1991, n. 152 (convertito con L. 203/91)

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 -Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri-

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope-

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARECCHIA (MC) - ITALIA TEL. 0733.734981 / 734982 FAX 0733.734989 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 185 di 264

il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..


Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 -Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00 per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONE: VIA CORNICIANA, 12 - 05030 MARECCHIA S.PICCOLA (RM) TEL. 0751.70400 / 70401 WWW.SOGE.NU.S.COM</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 MARECCHIA S.PICCOLA (RM) TEL. 0751.70400 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 186 di 264

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ”.

. . . omissis . . .

Art. 22 commi 3 e 4 – “Sanzioni” L 01/04/1999 n. 91 disciplina del prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e regolamentazione delle attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espanto e di trapianto di organi, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del Ministro della sanità, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329 a euro 154.937. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del Ministro della sanità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

Art. 22 bis “Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti” L 01/04/1999 n. 91 disciplina del prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 , e regolamentazione delle attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espanto e di trapianto di organi, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili

Abrogato

Il reato si verifica in capo a chiunque sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto favorendone la permanenza nel territorio dello Stato.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale –

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

####

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 187 di 264

Si specifica che risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, sia per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile, sia perché questo genere di reati è di difficile configurazione nella presente realtà aziendale e, comunque, in caso di realizzazione non se ne ravviserebbero gli estremi di responsabilità della società.

CONSEGUENZE EX ART. 24 ter D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace a sanzioni pecuniarie che, a seconda della concreta fattispecie integrata dal fatto reato, possono oscillare dal parametro comprendente dalle 300 alle 400 quote fino a quello comprendente dalle 400 alle 1000 quote, oltre all'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

17.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01) - GRUPPO - (H1)

Art. 2 comma 1 D.Lgs. 109/2012 "attuazione direttiva CEE 2009/52/CE introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

ARTICOLO 22 comma 12 bis – D.Lgs. n. 286/98

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (9) (10).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (1).

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

CONSEGUENZE EX ART. 25 duodecies D.LGS. 231/01

In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 22 comma 12 bis si applica alla società la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 12 commi 3, 3bis e 3ter si applica alla società la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;

In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 12 comma 5 si applica alla società la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

17.3 Attività sensibili

Ad oggi sono tutte attività sono svolte da SO.GE.NU.S. all'interno del territorio dello Stato Italiano, per tanto non c'è possibilità di accadimento di un reato transnazionale. Allo stesso modo e per gli stessi motivi quanto al reato di cui all'Art. 25 Duodecies D.Lgs. 231/2001 CIS S.r.l. ha alle proprie dipendenze solo personale di cittadinanza italiana.

A livello sistematico del presente documento, il contrasto all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato inserito nel gruppo H1 siccome attinente ai reati transnazionali perché consequenziale e connesso alla lotta alle immigrazioni clandestine.

17.4 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

Non sono, ad oggi, state adottate specifiche procedure oltre alle generali regole di comportamento.

18 CAPITOLO XI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE

18.1 Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione GRUPPO - (I)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25 octies D.Lgs. 231/01)

Art. 648 c.p. -Ricettazione-

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 648-bis c.p. -Riciclaggio-

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immettere profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 648-ter.1 – “Autoriciclaggio” –

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

 <small> SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 50030 MARC' DI MARCIANO TORRENTIA (AR) TEL. 0573 214888 / 214889 FAX 0573 214889 www.sogenus.com </small> <small> SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 06030 PRATO LA ROCCA (AR) TORRENTIA (AR) TEL. 0573 214888 FAX 0573 214889 info@sogenus.com </small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 190 di 264

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SOGENUS S.p.a..

18.2 **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti GRUPPO - (I1)** (art. 25 octies.1. D.Lgs. 231/01)

Art. 493 ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 4


In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

CONSEGUENZE EX ART. 25 octies.1. D.LGS. 231/01

Si applica una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; in ogni caso si applicano alla società anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a CIS.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 191 di 264

per il delitto di cui all'articolo 493-quater [si rinvia al testo sopra riportato] e per il delitto di cui all'articolo 640-ter [si rinvia al testo riportato tra i reati del gruppo (B)], nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

CONSEGUENZE EX ART. 25 octies.1. D.LGS. 231/01

Si applica una sanzione pecuniaria sino a 500 quote in ogni caso si applicano alla società anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SOGENUS S.p.a..

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;**
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.**

In ogni caso si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

18.3 Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati sopra menzionati, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- approvvigionamento di beni e/o servizi;
- transazioni finanziarie;
- realizzazione di investimenti.

18.4 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORRADIANA, 12 00186 00186 ROMA (RM) ITALIA TEL. 06 5731 21400 / 21401 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 192 di 264

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico;
- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.


Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

In particolare al fine di contrastare più efficacemente il reato di cui all'art. 648 ter-1 c.p. "Autoriciclaggio" è fatto obbligo:

- di segnalazione e di immediata sospensione di ogni operazione contabile e finanziaria incongrua rispetto alle finalità dichiarate;
- di impedire ogni ingiustificata interposizione di soggetti terzi nella gestione delle risorse finanziarie aziendali;
- di evitare l'utilizzo di mezzi di pagamento non appropriati all'operazione economica di riferimento, utilizzando sempre i rispettivi mezzi previsti e richiesti specificatamente dalla normativa di legge;
- di impedire il ricorso continuo a tecniche di frazionamento;
- di impedire la presenza di soggetti nuovi ed estranei alle ordinarie logiche aziendali e, qualora rilevata, la presenza anomala va immediatamente segnalata.

Le azioni di segnalazione e di intervento inibitorio dei comportamenti illeciti siccome descritti ai punti che precedono, che potrebbero comportare l'integrazione di ipotesi di autoriciclaggio ai sensi e per gli effetti dell'Art. 648 ter-1 c.p., dovranno essere tempestivamente adottate dal CdA che dovrà intervenire inibendo immediatamente l'azione errata intrapresa e contestualmente inviare specifica segnalazione all'O.d.V. ed al RPC e RT, adottando di conseguenza le sanzioni disciplinari che di volta in volta si riterranno utili e necessarie sulla base della gravità del fatto.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARE DI MARSAUCCIA (MC) TEL. 0733/24488 / 24489 WWW.SOGE.NU.S.COM</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 MARE DI MARSAUCCIA (MC) TEL. 0733/24488 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 193 di 264

19 CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

19.1 Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GRUPPO - (H)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(art. 25 septies D.Lgs. 231/01 come modificato ed integrato ex art. 300 D.Lgs. 231/01)

Art. 589 c.p. -Omicidio colposo-

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul logo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 590 comma 3 c.p. -Lesioni personali colpose-

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 583 c.p. -Circostanze aggravanti-

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORNICIANA, 12 - 00030 MARE DI MARCIANO (VT) - 0781 TEL. 0781.704000 / 704001 FAX 0781.704009 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 00030 MARE DI MARCIANO (VT) - 0781 TEL. 0781.704000 FAX 0781.704009 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 194 di 264

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo;
- della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà nella causazione dell’evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un’imprudenza, negligenza o imperizia oppure un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..


19.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Il decreto legislativo n. 81/2008 contiene disposizioni che costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e sono volte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Pertanto il presente Modello detta disposizioni di raccordo con il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dalla società SOGENUS S.p.a., che ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n.81/2008 è da individuarsi quale datore di lavoro.

Gli obblighi giuridici nascenti da tale Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 195 di 264

- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.


19.3 Attività Sensibili e Procedure specifiche

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

In particolare SO.GE.NU.S. opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 196 di 264

- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Le attività di cui sopra e le procedure specifiche di cui sotto sono sviluppate in linea ed avendo come riferimento lo standard OHSAS 18001 e le linee guida UNI INAIL.

Per la materia in esame le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l’apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall’esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In attuazione di quanto sopra la società:

Piani annuali e pluriennali. Adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti che:

- individui i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l’attuazione;
- comunichi a tutto il personale al fine di garantire un’adeguata comprensione.

Prescrizioni. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che:

- disciplini ruoli e responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

- definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- definisca le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità (RSPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al responsabile Prevenzione Protezione previsto ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità (SPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Organizzazione e responsabilità (Medico competente). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico competente previsto ai sensi di legge:

- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Organizzazione e responsabilità (Sorvegliante e Direttore responsabile). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

- definisca, in considerazione con l'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

Disposizioni normative. Adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare detti strumenti devono regolare:


- ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- modalità di rendicontazione delle spese;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni. Adotta un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi "Ruoli e Responsabilità". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione di rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica, ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- preveda, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- preveda, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- preveda, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 199 di 264

- preveda, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- preveda l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi. Adotta un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità “Incaricati Emergenze”. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Organizzazione e Responsabilità “Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili”. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Controllo operativo “Affidamento Compiti”. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIANA, 12 - 05030 MARCHE DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724881 / 724882 FAX 0773.724889 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 200 di 264

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

Controllo Operativo “Misure di prevenzione e protezione”. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell’ambiente esterno. In particolare tale norma:

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l’aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di un’adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione.

Diffusioni delle informazioni. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relativa alla salute, sicurezza e igiene. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- l’informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all’attività produttiva.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 201 di 264

Formazione sensibilizzazione e competenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti “Informazione e coordinamento”. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:

- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti “qualifica”. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca: modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti “clausole contrattuali”. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti “Monitoraggio dei fornitori”. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione degli asset. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini l'attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni "altri dati". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

Audit sulla Sicurezza sul Lavoro. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione di sicurezza. In particolare tale norma definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

Reporting. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di reporting verso la Direzione. Tale report deve garantire la

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 204000 / 204001 FAX 0573 204000 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 203 di 264

tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit;
- risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

Conduzione del processo di riesame. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

Obiettivo dei protocolli di comportamento

I Protocolli di comportamento indicano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente alle seguenti attività "sensibili":

- ▲ Attività di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico.

Valutazione del rischio:

H – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001					PRO 19.4 “adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori” DVR: Documento di Valutazione dei Rischi Monitoraggio ex art. 30 D.Lgs. 81/2008	
Fattispecie di reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo di organizzazione prevenzione e controllo	Rischio Residuo

<p>Omicidio colposo art. 589c.p.</p>	<p>Mancato investimento in salute e sicurezza Mancato rispetto delle prescrizioni</p>	<p>Risparmio economico</p>	<p>Fino a 1000 quote se commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla L. 123/2007 altrimenti: da 250 a 500 quote</p>	<p>Datore di Lavoro RSPP Preposti Dipendenti</p>	<p>PRO 19.4 "adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori" DVR Documento di Valutazione dei Rischi art. 30 D.Lgs. 81/2008 Sistema di Gestione Integrato</p>	<p>Basso</p>
<p>Lesioni personali colpose art. 590c.p.</p>	<p>Mancato investimento in salute e sicurezza Mancato rispetto delle prescrizioni</p>	<p>Risparmio economico</p>	<p>Fino a 250</p>	<p>Datore di Lavoro RSPP Preposti Dipendenti</p>	<p>PRO 19.4 "adempimenti sicurezza per gare e gestione lavori" DVR Documento di Valutazione dei Rischi art. 30 D.Lgs. 81/2008 Sistema di Gestione Integrato</p>	<p>Basso</p>

20 CAPITOLO XIII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

20.1 Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia GRUPPO - (M)

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –

Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale –

Si veda per i commenti rispetto a tale fattispecie di reato, il capitolo dedicato ai Reati Transnazionali.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 319 ter c.p. "corruzione in atti giudiziari"

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 205 di 264

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

- Scopo della norma: interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
- Soggetto attivo: realizzabile solo ed esclusivamente dai **pubblici ufficiali (1.) che svolgono funzione giudiziaria: magistrati e loro collaboratori istituzionali (es. cancellieri) (corrotti)**, non dagli **incaricati di pubblico servizio (2.)** per omesso richiamo dell'art. 320 c.p. e, per estensione normativa, tutti i membri e funzionari della Comunità Europea equiparabili ai pubblici ufficiali. Il **privato** (definito *extraneus* – **corruttore** - per distinguere dall'ipotesi in cui a "comprare" sia un altro Pubblico Ufficiale *estraneo all'ufficio*). **La parte del processo civile, penale o amministrativo (parte può essere qualsiasi persona fisica o anche giuridica contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa un'azione giudiziale)** che non si identifica nel **corruttore** solo quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarla.
- Dolo specifico: tale in quanto costituito dal fine di favorire o danneggiare una **parte in un processo civile, penale o amministrativo**.
- Condotta incriminata ed integrazione del reato: **può consistere tanto nella corruzione propria quanto nella impropria realizzate in ogni caso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo**.


CONSEGUENZE EX ART. 25 D.LGS. 231/01

La società può essere chiamata a rispondere per tali reati nel caso di integrazione della fattispecie di corruzione. In ogni caso potranno essere considerati parte in un processo civile, penale o amministrativo (aventi ad oggetto fatti coinvolgenti la società) tutti i destinatari del presente modello, siano essi soggetti apicali, soggetti sottoposti ad altrui direzione o, più in generale, soggetti appartenenti al personale dell'SOGENUS S.p.a., nonché la stessa società, che siano coinvolti nelle sue vicende giudiziali in ragione della propria attività lavorativa svolta per la società. Sicché, tutti i destinatari, nessuno escluso, dovranno attenersi alle regole di condotta del presente modello al fine di non incorrere nel reato qui esplicitato.

Qualora la società venga coinvolta in reati del genere soggiace alla sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma II lettere a), b), c), d) ed e) D.Lgs. 231/01 ossia: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito il divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e loro revoca se già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Con le stesse aggravanti di cui all'art. 319 ter c.p. cui si rinvia per la trattazione.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 206 di 264

Si veda per i commenti rispetto a tali fattispecie di reato, il capitolo dedicato ai Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

20.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- gestione dei contenziosi civili e procedimenti giudiziari.

20.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

21 CAPITOLO XIV- REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

21.1 Tipologia dei reati di criminalità organizzata e rischi per SO.GE.NU.S. GRUPPO - (N) (art. 24 ter D.Lgs. 231/01)

Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere-

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIOLA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 23480 / 23488 FAX 0573 23489 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 207 di 264

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso-

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONE: VIA CORNICIAIA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 234881 / 234882 FAX 0573 234889 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 208 di 264

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di [soggezione](#) e di [omertà](#) che ne deriva.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso –

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.


La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 600 c.p. -Riduzione o mantenimento in schiavitù-

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 209 di 264

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 601 c.p. -Tratta di persone-

Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altro vantaggio alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 602 c.p. -Acquisto e alienazione di schiavi-

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 210 di 264

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione –

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.


Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 211 di 264

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -


“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 407 c.p.p. - Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da spar-

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 50030 MARE TO MARCONI (SP) 50030 TEL. 0573 20480 / 20488 FAX 0573 20489 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 212 di 264

5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

21.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati sopra menzionati, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- approvvigionamento di beni e/o servizi;
- vendita di servizi,
- transazioni finanziarie;
- assunzioni di personale;
- gestione delle gite di classe;
- gestione di attività che prevedono il ricorso diretto e indiretto ai manodopera.

21.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

 SO.GE.NU.S. <small>RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

- rispettare i principi e le procedure previste da SO.GE.NU.S.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

22 CAPITOLO XV- REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

22.1 Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio e rischi per SO.GE.NU.S. GRUPPO – (O)

(art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01)

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio -

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza –


Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 - 05030 MARECCHIA (MC) - ITALIA TEL. 0732.70400 / 70401 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 214 di 264

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio -

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine –

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 215 di 264

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale –

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari –

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 216 di 264

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

#####

Anche in questo risulta superflua l'analisi esplicativa degli articoli sopra riportati, per la loro immediata rappresentazione della condotta censurabile.

CONSEGUENZE EX ART. 25 bis.1 D.LGS. 231/01

Qualora la società dovesse essere coinvolta in un reato del genere soggiace alle seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i delitti di cui agli articoli . 513,515,516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per i delitti di cui agli articoli .513bis e 514 la sanzioni pecuniaria fino a .ottocento quote;

Nel caso di condanna per uno dei delitti qui in commento, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma II, per una durata non superiore ad un anno.

22.2 *Attività sensibili*

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati sopra menzionati, che SO.GE.NU.S. ha rilevato al suo interno sono:

- approvvigionamento di beni e/o servizi;
- vendita di servizi.

22.3 *Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi*

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 50030 MASCIO DI MARCONI (PT) 50030 TEL. 0573 234881 / 234882 FAX 0573 234883 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 217 di 264

231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali specifiche adottate da SO.GE.NU.S. ai fini della gestione delle attività sopra elencate.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico;

23 CAPITOLO XVI- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

23.1 Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore e rischi per SO.GE.NU.S. GRUPPO - (P)

Art. 171 l. n. 633/1941

Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

. . . omissis . . .

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORNICIOLA, 12 05030 MARSIA DI MARCIANO (TUSCANIA) (RM) TEL. 0754.70400 / 74000 FAX 0754.70400 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 05030 MARSIA DI MARCIANO (TUSCANIA) (RM) TEL. 0754.70400 FAX 0754.70400 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 218 di 264

Art. 171-bis I. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.


2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..


Art. 171-ter I. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze d'immagini in movimento;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 219 di 264

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORNICIOLA, 12 06030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774.70495 / 70496 FAX 0774.70499 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUSIA, 574 06030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774.70490 FAX 0774.70497 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 220 di 264

questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.


4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.72495 / 72498 FAX 0773.72499 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUSIA, 574 - 05030 MARE TO MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.72499 FAX 0773.72499 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 221 di 264

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MASCIA (TR) - 0578/200000 TEL. 0722-200000 / 200001 FAX 0722-200000 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 222 di 264

23.2 Attività sensibili

Non sono, ad oggi, state individuate specifiche aree e funzioni aziendali a rischio rispetto a tale classe di reato che risulta pertanto trascurabile rispetto alle attività attualmente svolte dalla Società.

23.3 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

Poiché ad oggi, i rischi collegabili a tale classe di reato sono da considerarsi trascurabili, non sono state adottate procedure specifiche in aggiunta alle norme generali di comportamento già previste dalla società.


24 CAPITOLO XVII- REATI AMBIENTALI

24.1 Tipologia dei reati ambientali e rischi per SO.GE.NU.S. GRUPPO - (Q) (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01)

N.B. sono qui di seguito riportate solo le norme od i singoli commi di esse esplicitamente richiamati dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte nelle altre disposizioni

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 223 di 264

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

Art.733-bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. “

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..


CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

“Dell’art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 224 di 264

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 225 di 264

di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.**

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

“Dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORRAICIANA, 12 05030 MARCHE DI MARCONI (TR) 05030 TEL. 0723 214981 / 214982 FAX 0723 214989 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 226 di 264

pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 227 di 264

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:


c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

Art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

“Dell’art. 258 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CORNICIACCA, 12 - 05030 MARCHE DI MARCONI (TR) 05030 TEL. 0733.724888 / 724889 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 228 di 264

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (4).

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.”

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

“Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORNICIOLA, 12 - 05030 MARECCHIA (MC) - ITALIA TEL. 0733.734800 / 734801 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 229 di 264

Il del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - ora art. 452 quaterdecies c.p.

“Dell’art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

f) per il delitto di cui all'articolo 260 ora 452 quaterdecies c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 230 di 264

Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni

“Dell’art. 279 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare in capo a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.


Art. 1 L. 150/1992

AGRICOLTURA - Piantagioni, piante, sementi e semine in genere - ZOOTECNIA E

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

“Dell’art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 231 di 264

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA CORNICACCIA, 12 - 05030 MARECCHIA (MC) - ITALIA TEL. 0733 734911 / 734912 FAX 0733 734910 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 232 di 264

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:


- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;**
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;**

Art. 2 L. 150/1992

“Dell’art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 233 di 264

maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..


CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

Art. 3.bis L. 150/1992

“Dell’art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 234 di 264

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;**
- 2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;**
- 3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;**
- 4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.**

Art. 6 L. 150/1992

“Dell'art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

Art. 3 L. 549/1993 - Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)

“Dell'art. 3 L. 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 236 di 264

eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le

lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo* e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 237 di 264

D. Lgs. 202/2007 IDROCARBURI - Oli minerali (petrolio, nafta e benzina) - TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

“Dell’art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4* sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..


CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

“Dell’art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E COORDINATA: VIA CARRACCIANA, 12 50030 MARE TO MARSALETTA (SP) 50030 TEL. 0573 224888 / 224889 WWW.SOGE.NU.S.COM</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 238 di 264

violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4*, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

CONSEGUENZE EX Art. 25-undecies D.LGS. 231/01

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

art. 4 – Inquinamento colposo:

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

art. 5 – Inquinamento colposo::

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 239 di 264

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SO.GE.NU.S..

#####

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.


8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - ora art. 452 quaterdecies c.p., e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicitazione degli articoli di questo gruppo (Q).

24.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011

Il 7 luglio 2001 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 240 di 264

- A. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- B. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il Decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.).
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – ter c.p.).


e ad inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 – undecies, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale.

In particolare il D.Lgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali:

Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)

1. Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
2. Raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
3. Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
4. Violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);
5. Traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
6. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 ora art. 452 quaterdecies c.p.);
7. Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
8. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279);

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinato dalla legge n. 50/1992:

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 50030 MARC' DI MARCIANO (SIENA) TEL. 0573 234981 / 234982 FAX 0573 234983 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 241 di 264

4. Importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;
5. Detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
6. Falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati;

Tutela dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993

1. Produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94;


Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9 DLgs. 202/2007.

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:

1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;
2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni. fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 del Codice dell'Ambiente ora art. 452 quaterdecies c.p. la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.00

Inoltre in caso di condanna per i delitti concernenti:

1. lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006);
2. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006) ;
3. traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 ora art. 452 quaterdecies c.p.);
4. sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (artt. 8, commi 1 e 2 e 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007)

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 242 di 264

si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Prosegue la norma prevedendo nel caso in cui l'ente, ovvero una unità organizzativa dello stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 ora art. 452 quaterdecies c.p. e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D. Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

24.3 [Legge n. 68 del 22/05/2015](#)

La legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente ha inserito nel codice penale il Titolo VI-bis che sotto la rubrica "dei delitti contro l'ambiente" prevede numerose nuove incriminazioni che sono state introdotte nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 undecies:

[Art. 452-bis c.p. "inquinamento ambientale"](#): che punisce chiunque, «abusivamente», cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

[Art. 452-quater c.p. "disastro ambientale"](#): che punisce chiunque, «abusivamente», cagioni un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

[art. 452-quinques c.p.](#) ipotesi di pericolo di un avveramento della fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARECCHIA (MC) - ITALIA TEL. 0733.734911 / 734912 FAX 0733.734910 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 243 di 264

art. 452-octies c.p. aggravante consistente nella commissione dei reati in materia ambientale mediante il sistema associativo ex art. 416 c.p. **sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote – in collegamento gruppi reati (H) ed (N).**


art. 452-sexies c.p. “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”, che punisce chiunque «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività».

Numerose, infatti, sono le modifiche apportate all’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 dalla legge n. 68/2015 con previsione dei suddetti nuovi reati presupposto e relative sanzioni di seguito riportate:

- per il reato di «inquinamento ambientale» ex art. 452 bis c.p. introdotto dalla nuova lett. a), comma 1, art. 25-undecies, si prevede una **sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.**
- per il reato di «disastro ambientale» ex art. 452 quater introdotto dalla nuova lett. b), comma 1, art. 25-undecies, si prevede una **sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.**
- sia per la fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale che per la correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento ex art. 452 quinquies introdotto dalla nuova lett. c), comma 1, art. 25-undecies, si prevede una **sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.**
- nuovo reato-presupposto, del reato di «traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» ex art. 452 sexies introdotto dalla nuova lett. e), comma 1, art. 25-undecies con previsione di una **sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.**

ULTERIORI CONSEGUENZE

In caso di condanna della società per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale oltre le appena richiamate sanzioni pecuniarie, sono ora previste pesanti sanzioni interdittive (di durata non superiore a un anno, per la sola ipotesi di inquinamento ambientale) previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 231/2001: (i) interdizione dall’esercizio dell’attività; (ii) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; (iii) divieto di contrattare con la P.A.; (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 244 di 264

Immutate, invece, le sanzioni previste per le contravvenzioni di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p., previste dalle lettere f) e g) del comma 1 (art. 25-undecies).

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicitazione degli articoli qui riportati facenti sempre parte del **gruppo (Q).**

Come sopra anticipato anche nei casi qui appena richiamati a seguito dell'introduzione della L. 68/2015 e conseguente modifica dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001, *tali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo a SO.GE.NU.S. S.p.a.*


24.3 Attività sensibili

Area C: rifiuti

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica;
- Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Formulare per rifiuti non pericolosi;
- Trasporto di rifiuti pericolosi con copia delle schede SISTRI;
- Gestione del SISTRI.

Area D: inquinamento/bonifica.

- Possibile inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee;
- Possibile attività di bonifica;
- Possibile attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
- Possibile inquinamento con sostanze pericolose.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORRAICOLA, 12 - 05030 MARE DI MARCHETTI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773.724489 / 724498 PAG. 0773.724499 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 245 di 264

24.4 Procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SO.GE.NU.S., dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di prevedere all'interno della società i seguenti strumenti.

Area C

Autorizzazione ambientale: la società dispone delle adeguate autorizzazioni per l'esercizio delle attività di trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso i Ministeri competenti.

Catalogo Europeo Rifiuti: la società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici identificativi imposti dal Ministero dell'Ambiente.

Formulario e Registro di Identificazione dei rifiuti: la società ha adottato il formulario per l'identificazione dei rifiuti.

Controlli formulario: la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del formulario.

Controlli registro: la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del registro.

Notifica: la società effettua regolare notifica alle autorità competente in caso di spedizione dei rifiuti.

Documento di accompagnamento: la società ha dotato tutti i mezzi di trasporto e raccolta rifiuti dei documenti di accompagnamento.

Impianti autorizzati: la società effettua regolari controlli sugli impianti a cui vengono destinati i rifiuti.

Specifici divieti: sono stati adottati adeguati strumenti per prevenire la miscelazione dei rifiuti identificati come pericolosi.

Deroghe: la società dispone dell'adeguata autorizzazione in deroga alla miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Specifici divieti: sono stati adottati adeguati strumenti per evitare il deposito dei rifiuti sanitari.

Area D

Concentrazioni Soglia di Rischio: la società ha adottato adeguati strumenti per la misurazione delle concentrazioni nel suolo/sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice dell'Ambiente.

Progetto di Bonifica: sono stati predisposti adeguati strumenti per l'espletamento degli obblighi imposti dalla legge durante l'iter autorizzativo di notifica.

Clausole Contrattuali: la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partners e fornitori.

Obiettivo dei protocolli di comportamento

I Protocolli di comportamento indicano gli specifici comportamenti che devono essere evitati ed i criteri di controllo adottati attraverso la loro efficace attuazione relativamente alle seguenti attività "sensibili":

- ▲ Attività di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico.

Valutazione del rischio:

L – reati ambientali Art. 25 undecies			DVRA: Documento di Valutazione del Rischio Ambientale			
Fattispecie di reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo di organizzazione, gestione e controllo	Rischio Residuo
Art. 256 D.Lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”	Gestione non autorizzata dei rifiuti	Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente	<p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3 secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;</p>	Amministratori/dipendenti	DVRA	Basso

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 247 di 264

L – reati ambientali Art. 25 undecies			DVRA: Documento di Valutazione del Rischio Ambientale			
Fattispecie di reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo di organizzazione, gestione e controllo	Rischio Residuo
Art. 257 D.Lgs. 152/2006 “Bonifica dei siti”	Inquinamento ambientale	Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;	Amministratori/dipendenti	DVRA	Basso
Art. 258 D.Lgs. 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”	Irregolarità amministrativa del trasporto rifiuti	Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;	Amministratori/dipendenti	DVRA	Basso
Art. 259 D.Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”	Traffico illecito di rifiuti per violazione della normativa Comunitaria	Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;	Amministratori/dipendenti	DVRA	Basso
Art. 260 D.Lgs. 152/2006 ora 452 quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”	Organizzazione di attività volta al costante traffico illecito di rifiuti	Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2;	Amministratori/dipendenti	DVRA	Basso

L – reati ambientali Art. 25 undecies			DVRA: Documento di Valutazione del Rischio Ambientale			
Fattispecie di reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo di organizzazione, gestione e controllo	Rischio Residuo
Art. 279 D.Lgs. 152/2006 "Sanzioni"	Violazione dei valori tollerati nell'esercizio dello stabilimento	Risparmio Economico ovvero arricchimento economico per smaltimento di rifiuti compiacente	2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.	Amministratori/dipendenti	DVRA	Basso

25 CAPITOLO XVIII – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

25.1 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati rischi per SO.GE.NU.S. GRUPPO - (R)

(art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01)

Art. 1 Frode in competizioni sportive

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (3)

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa


Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. (5) (12)

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (6)

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. (10)

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. (7) (12)

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. (8)

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/01

In relazione ai suddetti articoli si prevede:

- 1. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;**
- 2. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.**

Nel caso di condanna per i delitti di cui al punto sub 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per la durata non inferiore a un anno.

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicitazione degli articoli di questo GRUPPO (R), di cui non si ravvisa la verificabilità in una azienda quale SOGENUS S.p.a.

####

26 CAPITOLO XVII- REATI TRIBUTARI E DOGANALI

26.1 Tipologia dei reati tributari e rischi per SO.GE.NU.S. GRUPPO - (R)

(art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Commi 1 e 2 bis:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE E DIREZIONALE: VIA CORRAICIANA, 12 06030 MARSIA DI MARULLI (TERRACINA) (LT) TEL. 0774 734981 / 734982 FAX 0774 734989 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 252 di 264

determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Commi 1 e 2 bis:

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.


Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater. Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI <small>SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA CORRAICIANA, 12 - 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 724000 / 724001 FAX 0773 724002 www.sogenu.com</small> <small>SEDE AMMINISTRATIVA: VIA PERUGIA, 574 - 05030 MARSIA DI MARCONI (TERRACINA) (LT) TEL. 0773 724000 FAX 0773 724001 www.sogenu.com</small>	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 253 di 264

annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01

- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 bis si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 3 si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 8 comma 1 si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 8 comma 2 bis si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 10 si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 40 quote;
- In relazione alla commissione delle fattispecie di cui all'art. 11 si applica alla società la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Per gli ulteriori reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, articoli 4, 5 e 10 quater, qualora fossero commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 254 di 264

non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano alla società le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In ogni caso si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

####

Nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicitazione degli articoli di questo GRUPPO (R), di cui si ravvisa la potenziale verificabilità in una azienda quale SOGENUS Spa ad esclusione, tuttavia, delle frodi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri posto che la natura dell'azienda esclude qualsiasi attività commerciale con l'estero. Tali rischi sono gestiti con l'applicazione del Codice Etico e con le procedure denominate PROTOCOLLO denominate "PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico" integrate con le regole procedurali schematizzate per la gestione del rischio di autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.) come indicate a chiusura del paragrafo relativo ai reati del GRUPPO (I) del presente modello cui esplicitamente si rinvia.

Gruppi di reati:		Protocolli: PRO 2 - REGOLAMENTO SPESE ECONOMICI", "PRO 3 - GESTIONE FATTURE" E "PRO 4 - GESTIONE ACQUISTI				
Fattispecie di reato	Azioni illecite (o critiche)	Potenziale interesse o vantaggio	Sanzione	Chi può commetterlo	Protocollo di organizzazione, gestione e controllo	Rischio Residuo
P - Reati Tributari Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01						
Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	Risparmio Economico	Fino a 500 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa	P 00 Flussi informativi amministrativi PRO 231-4 Transazioni	Basso

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 255 di 264

per operazioni inesistenti				Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	
Art. 2 D.Lgs. 74/2000 comma 2-bis.	Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Risparmio Economico	Fino a 400 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrazioni PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (12) a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.	Risparmio Economico	Fino a 500 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrazioni PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 256 di 264

	<p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>					
<p>Art. 4. D.Lgs. 74/2000 D ichiarazione infedele</p> <p>qualora fosse commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro</p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura</p>	Risparmio Economico	Fino a 300	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	<p>P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico</p>	Basso

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 257 di 264

	inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).					
Art. 5. Omessa dichiarazione e D.Lgs. 74/2000 qualora fosse commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	Risparmio Economico	Fino a 400	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso
Art. 8 D.Lgs. 74/2000 E missione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Risparmio Economico	Fino a 500	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso
Art. 8 comma 2 bis D.Lgs. 74/2000	Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Risparmio Economico	Fino a 400 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci	P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo	Basso

6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023

Modello 231

REV. 15

DEL 30/01/2023

Pag. 258 di 264

				(concorso eventuale)	<i>contabile civilistico</i>	
Art. 10. D.Lgs. 74/2000 Occ ultamento o distruzione di documenti contabili	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Risparmio Economico	Fino a 400 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso
Art. 10- quater. Indebita compensazione qualora fosse commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	Risparmio Economico	Fino a 400 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso
Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di	Risparmio Economico	Fino a 400 quote	Amministratori /dirigenti/dipendenti facenti capo all'Ufficio II Unità Operativa Collegio dei Sindaci (concorso eventuale)	P 00 Flussi informativi amministrative PRO 231-4 Transazioni Finanziarie - PRO 231-5 Gestione processo contabile civilistico	Basso

<p>riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>				
--	--	--	--	--

**26.2 Tipologia dei reati doganali e rischi per
 SO.GE.NU.S. GRUPPO - (R)**

(art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/01)

D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973

**Titolo VII
 VIOLAZIONI DOGANALI**

Violazioni doganali: delitti in materia di contrabbando

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/01

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Nei casi sopra previsti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 231/2001.

Nelle fattispecie di reato su richiamate, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicitazione degli articoli di questo **GRUPPO (T)**, di cui non si ravvisa la verificabilità in una azienda quale SOGENUS Spa che, per sua natura, non svolge attività commerciali con l'estero.

####

**27 CAPITOLO XVIII – DELITTI CONTROIL PATRIMONIO CULTURALE E
 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI
 BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

**27.1 *Delitti contro il patrimonio culturale e rischi per
 SOGENUS S.p.a. GRUPPO - (S)***

(art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01)

Art. 518 Bis “Furto di beni culturali”

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 ter “Appropriazione indebita di beni culturali”

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

 SO.GE.NU.S. SPA RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 261 di 264

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 octies "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 decies "Importazione illecita di beni culturali"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 undecies "Uscita o esportazione illecite di beni culturali"

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023			
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023	Pag. 262 di 264

specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.


CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 518 quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote oltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

####

Non sussistono attività sensibili e procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi posto che nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo **GRUPPO (T)**, di cui non si ravvisa la verificabilità in una azienda quale SOGENUS S.p.a..

####

27.2 *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e rischi per SOGENUS S.p.a. GRUPPO - (S1)*


(art. 25 duodevices D.Lgs. 231/01)

Art. 518 sexies "Riciclaggio di beni culturali"

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

	6.1 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 approvato dal C.d.A. il 28-03-2023		
	Modello 231	REV. 15	DEL 30/01/2023

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 DUODEVICIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 500 a 1000 quote e se l'azienda o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 518 terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

CONSEGUENZE ULTERIORI EX ART. 25 DUODEVICIES D.LGS. 231/01

Si applica all'azienda la sanzione pecuniaria: da 500 a 1000 quote e se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

####

Non sussistono attività sensibili e procedure specifiche Protocolli di comportamento per la gestione dei rischi posto che nelle fattispecie di reato su descritte, l'immediata rappresentazione della condotta censurabile non rende necessaria la specifica esplicazione degli articoli di questo **GRUPPO (T1)**, di cui non si ravvisa la verificabilità in una azienda quale SOGENUS S.p.a..